

Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)¹

del 27 ottobre 1976 (Stato 22 ottobre 2002)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 12–15, 22 capoverso 1, 25, 55, 57 e 103–106 della legge federale del 19 dicembre 1958² sulla circolazione stradale,³

ordina:

Introduzione

Art. 1⁴ Oggetto⁵

La presente ordinanza disciplina l'ammissione dei conducenti di veicoli e dei veicoli alla circolazione stradale, la formazione e il perfezionamento dei conducenti, la professione di maestro conducente, le esigenze poste agli esperti della circolazione⁶ nonché il sistema dei controlli.

Art. 2⁷ Abbreviazioni

¹ Per le autorità sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- a. DATEC: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni;
- b. USTRA: Ufficio federale delle strade.

² Per le prescrizioni vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- a. LCStr: legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale;
- b. ONC: ordinanza del 13 novembre 1962⁸ sulle norme della circolazione stradale;

RU 1976 2423

¹ Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

² RS 741.01

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

⁶ Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

⁸ RS 741.11

- c. OAV: ordinanza del 20 novembre 1959⁹ sull'assicurazione dei veicoli;
- d. OETV: ordinanza del 19 giugno 1995¹⁰ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
- e. LIAut: legge federale del 21 giugno 1996¹¹ sull'imposizione dei veicoli;
- f. OLR1: ordinanza del 19 giugno 1995¹² sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore;
- g. OLR2: ordinanza del 6 maggio 1981¹³ sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti.

³ Per le raccolte automatizzate di dati vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- a. ADMAS: registro automatizzato delle misure amministrative;
- b. FABER: registro delle autorizzazioni a condurre.

1 Ammissione di persone¹⁴

11¹⁵ Disposizioni generali

Art. 3 Categorie di licenze

¹ La licenza di condurre è rilasciata per le categorie seguenti:

- A: motoveicoli;
- B: autoveicoli e tricicli a motore con peso totale non superiore a 3500 kg e con non più di otto posti a sedere, conducente non compreso; con un veicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg;
le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio di oltre 750 kg, a condizione che il peso del convoglio non superi 3500 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a vuoto del veicolo trattore;
- C: autoveicoli – esclusi quelli della categoria D – con un peso totale ammesso di oltre 3500 kg; con un autoveicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg;

⁹ RS 741.31

¹⁰ RS 741.41

¹¹ RS 641.51

¹² RS 822.221

¹³ RS 822.222

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

- D: autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, conducente non compreso; con un autoveicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso non superiore a 750 kg;
- BE: le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio che come combinazione non rientrano nella categoria B;
- CE: le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria C e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg;
- DE: le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria D e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg.

² La licenza di condurre è rilasciata per le sottocategorie seguenti:

- A1: motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cm³ e una potenza del motore massima di 11 kW;
- B1: quadricicli e tricicli a motore con peso a vuoto non superiore a 550 kg;
- C1: autoveicoli – esclusi quelli della categoria D – con un peso totale superiore a 3500 kg, ma non a 7500 kg; con un autoveicolo di questa sottocategoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg;
- D1: autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, ma non più di sedici, conducente non compreso; con un autoveicolo di questa sottocategoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg;
- C1E: le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria C1 e un rimorchio con un peso totale di oltre 750 kg, a condizione che il peso della combinazione non superi 12 000 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso vuoto del veicolo trattore;
- D1E: le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocategoria D1 e un rimorchio con un peso totale di oltre 750 kg, a condizione che il peso della combinazione non superi 12 000 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a vuoto del veicolo trattore e il rimorchio non sia adibito al trasporto di persone.

³ La licenza di condurre è rilasciata per le categorie speciali seguenti:

- F: veicoli a motore, esclusi motoveicoli e motoleggere, la cui velocità massima non supera 45 km/h;
- G: veicoli a motore agricoli, esclusi i veicoli speciali, la cui velocità massima non supera 30 km/h;
- M: ciclomotori.

Art. 4 Autorizzazioni

¹ La licenza di condurre della categoria:

- A: autorizza a condurre veicoli della sottocategoria A1 e B1 e delle categorie speciali F, G e M;

- B: autorizza a condurre veicoli a motore della sottocategoria B1 e delle categorie speciali F, G e M;
- C: autorizza a condurre veicoli a motore della categoria B, delle sottocategorie B1 e C1 e delle categorie speciali F, G e M;
- D: autorizza a condurre veicoli della categoria B, delle sottocategorie B1, C1 e D1 e delle categorie speciali F, G e M;
- BE: autorizza a condurre combinazioni di veicoli della categoria DE e delle sottocategorie C1E e D1E, se il conducente è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore;
- CE: autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e delle sottocategorie C1E e D1E, se il conducente è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore;
- DE: autorizza a condurre combinazioni di veicoli della categoria BE e delle sottocategorie C1E e D1E.

² La licenza di condurre della sottocategoria:

- A1: autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali F, G e M;
- B1: autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali F, G e M;
- C1: autorizza a condurre veicoli della categoria B, della sottocategoria B1 e delle categorie speciali F, G e M;
- D1: autorizza a condurre veicoli della categoria B, della sottocategoria B1 e C1 e delle categorie speciali F, G e M;
- C1E: autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e della sottocategoria D1E se il conducente del veicolo è titolare della licenza di condurre il veicolo trattore;
- D1E: autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e della sottocategoria C1E se il conducente del veicolo è titolare della licenza di condurre il veicolo trattore.

³ La licenza di condurre della categoria speciale:

- F: autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali G e M;
- G: autorizza a condurre veicoli della categoria speciale M, veicoli agricoli speciali e trattori agricoli con velocità massima fino a 40 km/h, se il titolare ha partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall'USTRA.

⁴ Le autorizzazioni giusta i capoversi 1–3 devono essere iscritte in FABER.

⁵ Inoltre, nel traffico interno:

- a. la licenza di condurre della categoria D autorizza a condurre filobus vuoti;
- b. la licenza di condurre della categoria C autorizza a condurre veicoli vuoti della categoria D, della sottocategoria D1 e filobus vuoti;
- c. la licenza di condurre della sottocategoria C1 autorizza a condurre veicoli vuoti della sottocategoria D1;

- d. la licenza di condurre delle categorie B e C e della sottocategoria C1 autorizza a trainare rimorchi agricoli o rimorchi del servizio antincendio, della polizia e della protezione civile;
- e. la licenza di condurre delle categorie speciali F, G e M autorizza a trainare rimorchi con veicoli di queste categorie speciali.

Art. 5 Eccezioni all'obbligo di possedere una licenza

¹ Non necessitano di una licenza per allievo conducente:

- a. i titolari della licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 che fanno domanda di una licenza di condurre della sottocategoria D1;
- b. i titolari della licenza di condurre della categoria C che fanno domanda di una licenza di condurre della categoria D;
- c. i richiedenti una licenza di condurre delle categorie speciali G e M.

² Non necessitano di una licenza di condurre le persone che:

- a. conducono a piedi un monoasse senza rimorchio;
- b. conducono un carro a mano provvisto di motore;
- c. conducono un autoveicolo di lavoro utilizzato in cantieri delimitati non completamente chiusi alla circolazione;
- d. conducono un ciclomotore leggero;
- e. dipendono dall'uso di una carrozzella per invalidi con dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.

³ Autorizzando il traffico interno di una impresa conformemente all'articolo 33 OAV, l'autorità cantonale può permettere eccezioni in merito alla categoria, alla sottocategoria o categoria speciale della licenza di condurre necessaria (art. 3).

12¹⁶ **Esame di conducente**

121 **Requisiti per l'ottenimento di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre**

Art. 5a Domicilio in Svizzera

¹ Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre e i permessi per il trasporto professionale di persone sono rilasciati soltanto a persone domiciliate in Svizzera, che vi soggiornano oppure che vogliono condurre per professione veicoli a motore immatricolati in Svizzera.

² Per i dimoranti settimanali il domicilio della famiglia vale come domicilio se vi ritornano regolarmente in media due volte al mese.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Art. 6 Età minima

¹ L'età minima per condurre veicoli a motore è:

- a. di 14 anni per le categorie speciali G e M;
- b. di 16 anni per la categoria speciale F e i veicoli a motore per i quali non è necessaria una licenza di condurre;
- c. per la sottocategoria A1:
 1. per i veicoli fino a 50 cm³: 16 anni,
 2. per gli altri veicoli: 18 anni;
- d. di 18 anni per le categorie A, B, BE, C e CE e le sottocategorie B1, C1 e C1E;
- e. di 21 anni per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E.

² La licenza per allievo conducente delle categorie C e CE può essere già rilasciata ad apprendisti conducenti di autocarri che hanno 17 anni compiuti; essi possono tuttavia conseguire la licenza di condurre solo dopo aver compiuto 18 anni.

³ I titolari della licenza di condurre della categoria C che non hanno ancora compiuto i 21 anni possono effettuare trasporti internazionali di merci se hanno ottenuto il certificato federale di capacità al termine dell'apprendistato di conducente di autocarri o hanno concluso con successo la formazione minima secondo l'allegato 10 numero 1.

⁴ L'autorità cantonale può:

- a. agli invalidi che hanno bisogno di un veicolo a motore e sono in grado di guidarlo con sicurezza:
 1. rilasciare una licenza di condurre della categoria B, della sottocategoria B1 o delle categorie speciali F o M prima del raggiungimento dell'età minima richiesta, fondandosi su un certificato medico,
 2. autorizzare la guida di veicoli per cui non è necessaria una licenza di condurre prima del raggiungimento dell'età minima richiesta;
- b. rilasciare la licenza di condurre della categoria speciale M prima del raggiungimento dell'età minima richiesta, se non si può ragionevolmente esigere l'impiego di un altro mezzo di trasporto.

⁵ I titolari della licenza di condurre delle categorie speciali G o M che non hanno ancora compiuto i 16 anni possono condurre anche veicoli a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre (art. 5 cpv. 2).

Art. 7 Requisiti medici minimi

¹ Chi fa domanda di una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve soddisfare i requisiti medici minimi di cui nell'allegato 1.

² Chi conduce un veicolo a motore per cui non è necessaria la licenza di condurre deve avere un'acuità visiva minima corretta o non corretta dello 0,2 per occhio e non avere un campo visivo troppo ridotto.

³ L'autorità cantonale può derogare ai requisiti medici richiesti se non ci sono motivi d'esclusione ai sensi dell'articolo 14 LCStr e se un istituto incaricato degli esami speciali lo propone.

Art. 8 Pratica di guida

¹ Il candidato alla licenza di condurre della categoria D deve aver condotto regolarmente un autoveicolo della categoria C durante un anno.

² L'obbligo della pratica di guida secondo il capoverso 1 non concerne chi dimostra di aver concluso la formazione minima secondo l'allegato 10 numero 2 e che abbia condotto:

- a. durante almeno tre mesi un autocarro o un filobus; o
- b. regolarmente durante almeno due anni autoveicoli della categoria B.

³ Il candidato alla licenza di condurre della sottocategoria D1 deve aver condotto:

- a. durante almeno tre mesi un autocarro o un filobus;
- b. regolarmente durante almeno un anno autoveicoli della categoria B.

⁴ Per trasportare professionalmente persone con veicoli a motore della categoria B, delle sottocategorie B1 o C1 oppure della categoria speciale F, occorre aver condotto regolarmente durante un anno un veicolo a motore della corrispondente o di una categoria di licenza superiore, eccettuate la categoria A e la sottocategoria A1.

⁵ Salvo disposizione contraria, vale come pratica di guida ai sensi del presente articolo la guida regolare di veicoli a motore effettuata nei due anni precedenti la presentazione della domanda di licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre. Le corse di scuola di guida non valgono come pratica di guida.

⁶ Durante il periodo di prova secondo i capoversi 1–5, ma almeno nell'anno precedente il rilascio della licenza per allievo conducente o, se detta licenza non è necessaria, l'ammissione all'esame pratico di conducente, il richiedente non deve aver commesso, con un veicolo a motore, un'infrazione alle norme della circolazione che hanno comportato la revoca della licenza di condurre.

Art. 9 Esame della vista

¹ Prima di presentare una domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre o di un permesso per il trasporto professionale di persone, il richiedente deve sottoporsi ad un esame sommario della vista presso un oculista o un ottico riconosciuto dall'autorità cantonale. L'esame avviene conformemente all'allegato 4. Il risultato va allegato alla domanda.

² Vengono verificate le seguenti funzioni:

- a. per una domanda di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre delle categorie A o B, delle sottocategorie A1 o B1 e delle categorie speciali F, G o M:

- l'acuità visiva,
 - il campo visivo, e
 - la motilità oculare (diplopia);
- b. per una domanda di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre delle categorie C e D, delle sottocategorie C1 e D1 o di un permesso per il trasporto professionale di persone e per una domanda di una licenza per allievo conducente delle categorie I, II e IV anche lo strabismo e la pupillomotricità.
- ³ L'esame della vista non deve risalire a più di dodici mesi prima.

Art. 10 Corso di pronto soccorso

¹ Per annunciarsi all'esame teorico di base, il candidato alla licenza di condurre delle categorie A, B o C oppure delle sottocategorie A1, B1 o C1 deve dimostrare di aver partecipato a un corso di pronto soccorso.

² La prova della formazione di pronto soccorso è prodotta mediante un certificato di un istituto riconosciuto dall'USTRA. Il certificato può essere rilasciato soltanto ai partecipanti che hanno seguito interamente il corso. Il corso non deve risalire a più di sei anni prima.

³ Il corso impartisce:

- a. istruzioni riguardo alla sicurezza sul luogo dell'incidente e all'allarme delle forze di salvataggio;
- b. conoscenze sui provvedimenti che devono essere presi per garantire le funzioni vitali della persona ferita fino all'intervento del medico; e
- c. conoscenze in particolare sul collocamento corretto della persona ferita, sulla respirazione artificiale, sul comportamento in caso di gravi emorragie e le basi del massaggio cardiaco.

⁴ L'organizzazione e il programma dei corsi di pronto soccorso nonché le esigenze imposte agli istruttori devono essere approvate dall'USTRA.

⁵ Sono dispensati dal corso di pronto soccorso:

- a. i titolari di una licenza di condurre delle categorie e sottocategorie menzionate nel capoverso 1;
- b. medici, dentisti e veterinari;
- c. il personale sanitario in possesso di un diploma o di un certificato di idoneità;
- d. gli istruttori che impartiscono i corsi di pronto soccorso;
- e. altre persone non menzionate nelle lettere a-d che possono provare di aver ricevuto la formazione in materia di pronto soccorso presso un istituto riconosciuto dall'USTRA.

122 Domanda di licenza per allievo conducente o di licenza per condurre

Art. 11 Presentazione della domanda

¹ Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato:

- a. un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l'allegato 4;
- b. due fotografie a colori formato passaporto 31×25 mm;
- c. un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 10.

² L'apprendista conducente di autocarri che non ha ancora compiuto 18 anni e l'apprendista meccanico di motoveicoli devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale che provi la conclusione di un contratto di tirocinio valido.

³ Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre una carta d'identità valida con fotografia. La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l'identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all'autorità d'ammissione.

Art. 11a Certificato di un medico di fiducia o di un istituto incaricato degli esami speciali

¹ È necessaria una visita da parte di un medico di fiducia o di un istituto incaricato degli esami speciali designato dall'autorità cantonale per i candidati:

- a. alla licenza di condurre delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1;
- b. al permesso per il trasporto professionale di persone secondo l'articolo 25;
- c. alla licenza per maestri conducenti;
- d. che hanno superato il 65° anno d'età;
- e. che sono affetti da un'infermità fisica.

² La prima visita di un medico di fiducia si estende ai punti menzionati nel certificato medico secondo l'allegato 2. Il risultato della visita è notificato all'autorità cantonale con il formulario secondo l'allegato 3.

³ Gli epilettici sono ammessi a circolare soltanto sulla base di un certificato d'idoneità rilasciato da un neurologo o da un medico specialista in epilessia.

Art. 11b Esame della domanda

¹ L'autorità d'ammissione esamina se sono adempiuti i requisiti per l'ottenimento di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre (art. 5a seg.) o di un

permesso per il trasporto professionale di persone (art. 25 in relazione con l'art. 11a cpv. 1 lett. b). Essa:

- a. invita il richiedente a sottoporsi a una visita presso un medico di fiducia o un istituto specializzato da essa designati qualora nutra dubbi circa l'idoneità fisica a condurre veicoli a motore;
- b. invita il richiedente a sottoporsi a una visita di psicologia del traffico oppure psichiatrica presso un istituto specialistico da essa designato qualora nutra dubbi circa l'attitudine caratteriale o psichica a condurre veicoli a motore;
- c. invita il richiedente conformemente all'articolo 11a capoverso 1 a farsi visitare da un medico di fiducia o in un istituto specializzato da essa designati;
- d. ascolta un richiedente minore o messo sotto curatela e il suo rappresentante legale se quest'ultimo rifiuta la firma sul modulo di richiesta;
- e. chiarisce se il richiedente è registrato in ADMAS;
- f. può procurarsi un estratto del casellario giudiziale centrale e in caso di dubbio chiede alla polizia un certificato di buona condotta.

² Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, l'autorità cantonale mette a disposizione del medico di fiducia o dell'istituto specialistico riconosciuto tutti gli atti che concernono l'idoneità della persona da visitare.

Art. 11c Segreto d'ufficio, riconoscimento dei certificati d'idoneità

¹ I membri, i funzionari e gli impiegati delle autorità d'ammissione nonché le autorità di ricorso sottostanno all'obbligo di mantenere il segreto riguardo agli accertamenti e ai rapporti loro forniti in merito allo stato di salute fisica e psichica e all'esame dell'acuità visiva dei richiedenti la licenza per allievi conducenti e dei titolari di una licenza di condurre. Questa disposizione non si applica allo scambio d'informazioni tra tali autorità o con gli istituti incaricati degli esami.

² Gli accertamenti e i rapporti concernenti lo stato di salute fisica e psichica devono essere conservati in modo che non siano accessibili a persone non autorizzate.

³ Le perizie di un medico o di uno psicologo del traffico devono essere riconosciute da tutti i Cantoni, se redatte da un istituto designato ufficialmente e non risalgono a più di un anno prima.

123 Disposizioni comuni agli esami teorici e all'esame pratico di conducente

Art. 12 Luogo dell'esame

¹ Il Cantone di domicilio può autorizzare che l'esame teorico di base, l'esame teorico complementare e l'esame pratico di conducente siano sostenuti in un altro Cantone.

² L'autorizzazione non è necessaria se la formazione e l'esame avvengono in corsi dell'esercito.

Art. 12a Risultato dell'esame

Il risultato dell'esame deve essere comunicato al candidato. Il non superamento dell'esame deve essere motivato, su richiesta, in forma scritta.

124 **Esame teorico di base e prima registrazione dei dati in FABER**

Art. 13 Esame teorico di base

¹ L'esame teorico di base permette all'autorità d'ammissione di stabilire se il richiedente conosce le prescrizioni secondo l'allegato 11 numero II.1. Il manuale delle norme di circolazione edito dall'USTRA serve da riferimento per l'esame. L'autorità cantonale consegna il manuale a tutte le persone che per la prima volta fanno domanda di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre svizzera.

² I Cantoni elaborano le domande d'esame d'intesa con l'USTRA.

³ Sono dispensate dall'esame teorico di base le persone che si candidano:

- a. a una licenza di condurre delle categorie A, B, C o D oppure delle sottocategorie A1, B1, C1 o D1, già titolari di una licenza di condurre di una di dette categorie o sottocategorie;
- b. a una licenza di condurre della categoria speciale F, già titolari di una licenza di condurre della categoria speciale G;
- c. a una licenza di condurre delle categorie BE, CE o DE oppure delle sottocategorie C1E o D1E, già titolari di una licenza di condurre per il veicolo trattore.

⁴ Chi vuole ottenere la licenza di condurre delle categorie speciali F, G o M deve sostenere un esame teorico di base adattato alla pertinente categoria del veicolo.

⁵ Un esame teorico di base superato è valido due anni.

Art. 14 Prima registrazione dei dati in FABER

Prima del rilascio della licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre delle categorie speciali G o M l'autorità d'ammissione registra in FABER i dati personali del richiedente e i dati necessari per il rilascio della licenza.

125 Licenza per allievo conducente

Art. 15 Rilascio

¹ La licenza per allievo conducente è rilasciata dopo il superamento dell'esame teorico di base. Se siffatto esame non deve essere sostenuto, la licenza per allievo conducente è rilasciata se sono adempiuti i requisiti per ottenerla.

² La licenza per allievo conducente della categoria A è limitata ai motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto della potenza del motore e del peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg. Ciò non vale per:

- a. le persone che hanno già compiuto 25 anni;
- b. gli apprendisti meccanici di motoveicoli che sono stati formati da un maestro conducente della categoria IV;
- c. le persone che sono state formate su motoveicoli in corsi dell'esercito o della polizia.

³ Nella licenza per allievo conducente possono essere iscritte le stesse restrizioni e condizioni speciali come nella licenza di condurre (art. 24b).

⁴ I titolari devono annunciare entro 14 giorni all'autorità, presentando la loro licenza per allievo conducente, ogni circostanza che richiede una modifica o una sostituzione della licenza.

Art. 16 Validità

¹ La licenza per allievo conducente è valida:

- a. quattro mesi per la categoria A e la sottocategoria A1;
- b. 12 mesi per la sottocategoria B1 e la categoria speciale F;
- c. 24 mesi per tutte le altre categorie.

² La validità della licenza per allievo conducente della categoria A e della sottocategoria A1 è prorogata di dodici mesi se è provato il superamento della formazione pratica di base secondo l'articolo 19.

³ La durata della validità della licenza per allievo conducente si estingue se il titolare non ha superato per tre volte l'esame di conducente e l'autorità d'ammissione in base a una perizia nega l'idoneità a condurre del candidato.

⁴ Può richiedere una seconda licenza per allievo conducente soltanto chi, in base a una perizia dell'autorità d'ammissione, è ritenuto idoneo a condurre oppure chi, alla scadenza della durata di validità della prima licenza per allievo conducente, non ha ancora usufruito di tutte le possibilità di ripetere l'esame. L'autorità d'ammissione stabilisce eventuali condizioni.

Art. 17 Scuola di guida

¹ È considerata corsa di scuola di guida ogni corsa effettuata con un veicolo a motore il cui conducente deve essere titolare di una licenza per allievo conducente.

² La licenza per allievo conducente della categoria A, delle sottocategorie A1 e B1 e della categoria speciale F autorizza a effettuare corse di scuola di guida senza accompagnatore.

³ Il titolare della licenza per allievo conducente delle categorie BE, CE o DE e delle sottocategorie C1E o D1E può effettuare, senza accompagnatore, corse di scuola di guida con autotreni se è già in possesso della licenza di condurre per il veicolo trattore.

⁴ Nelle corse di scuola di guida con veicoli della categoria D o della sottocategoria D1 non possono essere trasportate persone. Sono eccettuati l'accompagnatore titolare della pertinente licenza di condurre e il maestro conducente.

⁵ Nella licenza per allievo conducente devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni e condizioni:

- a. la licenza per allievo conducente della categoria C o della sottocategoria C1 autorizza a effettuare corse di scuola di guida con un autoveicolo della categoria B;
- b. i sordi e le persone invalide fisicamente possono effettuare corse di scuola di guida soltanto se accompagnati da una persona ufficialmente autorizzata a formarli;
- c. gli apprendisti conducenti di autocarri possono effettuare corse di scuola di guida soltanto se accompagnati da un maestro conducente o da una persona autorizzata a formarli. Nelle corse di scuola di guida con un veicolo a motore della categoria B questo accompagnamento è necessario soltanto fino al compimento dei 18 anni d'età.

⁶ Durante le corse di scuola di guida gli allievi conducenti non possono effettuare trasporti professionali di persone.

126 Formazione di guida

Art. 18 Corsi di teoria della circolazione

¹ Chi vuole ottenere la licenza di condurre delle categorie A o B oppure delle sottocategorie A1 o B1 deve poter provare di aver frequentato un corso di teoria della circolazione. La frequenza del corso non deve risalire a più di due anni prima.

² La frequenza del corso presuppone il possesso di una licenza per allievo conducente.

³ Sono dispensate dal corso le persone già titolari di una licenza di condurre di una delle categorie o sottocategorie di cui nel capoverso 1.

⁴ Il corso, segnatamente mediante una formazione sul comportamento nella circolazione e sui suoi pericoli, deve motivare a una condotta di guida responsabile e difensiva. Il corso dura complessivamente otto ore. È impartito da un maestro conducente.

⁵ Il maestro conducente rilascia all'allievo conducente un attestato che conferma la frequenza del corso di teoria della circolazione.

Art. 19 Formazione pratica di base degli allievi motociclisti

¹ Chi vuole ottenere la licenza di condurre della categoria A o della sottocategoria A1 deve seguire, entro quattro mesi dal rilascio della licenza per allievo conducente, la formazione pratica di base presso un titolare di una licenza di maestro conducente della categoria IV.

² Durante la formazione pratica di base, l'allievo conducente deve acquisire le conoscenze di base della dinamica di guida e della tecnica d'osservazione, necessarie per la guida nel traffico, e imparare a servirsi correttamente del veicolo. La formazione di base deve inoltre motivare a una condotta di guida difensiva, responsabile e parsimoniosa dal profilo energetico.

³ La formazione pratica di base dura per il candidato:

- a. alla licenza di condurre della categoria A: dodici ore;
- b. alla licenza di condurre della sottocategoria A1: otto ore;
- c. alla licenza di condurre della categoria A già titolare della licenza di condurre della sottocategoria A1: sei ore

⁴ Il maestro conducente attesta per scritto all'allievo conducente che ha partecipato alla formazione pratica di base e ha raggiunto lo scopo del corso.

Art. 19a Esecuzione

L'USTRA emana istruzioni concernenti la presentazione e il contenuto dei corsi di teoria della circolazione e della formazione pratica di base.

Art. 20 Formazione degli apprendisti conducenti di autocarri

¹ Chi vuole formare apprendisti conducenti di autocarri necessita di un permesso di formazione. Questo è rilasciato dall'autorità cantonale soltanto ai maestri di tirocinio o alle persone occupate nell'impresa che siano esperte nella professione dell'autista e abbiano guidato durante almeno tre anni autocarri senza commettere infrazioni alle norme della circolazione pericolose per la sicurezza del traffico, che godono di una buona reputazione e offrono la garanzia che può essere loro affidata l'istruzione di giovani adulti.

² Chi vuole ottenere il permesso di formazione deve seguire un corso di istruzione e dimostrare di possedere le necessarie conoscenze in materia di circolazione (all. 11 n. II). L'USTRA emana direttive concernenti i corsi d'istruzione.

³ Il permesso di formazione è rilasciato per sei anni. Può essere prolungato per un nuovo periodo di sei anni se il titolare dimostra che, dal rilascio o dall'ultima proroga del permesso, ha frequentato un corso di ripetizione e almeno uno degli apprendisti da lui regolarmente accompagnati ha superato l'esame di conducente di autocarri.

⁴ Se la licenza per allievo conducente è stata rilasciata a un apprendista conducente di autocarri prima del compimento dei 18 anni d'età, il maestro conducente deve notificare immediatamente ogni interruzione anticipata del tirocinio all'autorità cantonale d'ammissione che ha rilasciato la licenza per allievo conducente.

127 Esame teorico complementare per la guida di autocarri e autobus

Art. 21

¹ L'esame teorico complementare permette all'autorità d'ammissione di stabilire se il richiedente di una licenza di condurre delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1 dispone delle conoscenze di cui all'allegato 11 numero II. 2.

² I Cantoni elaborano le domande d'esame d'intesa con l'USTRA.

³ Le persone già titolari di una licenza di condurre di una delle categorie o sottocategorie di cui nel capoverso 1 sono dispensate dall'esame teorico complementare.

⁴ Un esame teorico complementare superato è valido due anni.

128 Esame pratico di conducente

Art. 22 Esame pratico di conducente

¹ Con l'esame pratico, l'esperto ufficiale della circolazione verifica se il richiedente è in grado, anche in situazioni difficili del traffico, di condurre un veicolo a motore della categoria corrispondente alla licenza secondo le norme della circolazione stradale e tenendo conto degli altri utenti della strada.

² I requisiti d'ammissione e la materia d'esame si basano sull'allegato 12.

³ Non devono superare l'esame pratico di conducente:

- a. i titolari di una licenza di condurre della categoria B o della sottocategoria B1 che vogliono ottenere una licenza di condurre della sottocategoria A1 e hanno concluso la formazione pratica di base secondo l'articolo 19;
- b. le persone che vogliono ottenere una licenza di condurre delle categorie speciali G o M. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 2.

⁴ Se durante l'esame pratico di conducente risulta che il richiedente non conosce sufficientemente le norme della circolazione, l'autorità d'ammissione ordina un nuovo esame teorico di base.

Art. 23 Ripetizione

¹ Chi non supera per due volte l'esame pratico di conducente è ammesso a un ulteriore esame soltanto se un maestro conducente attesta che la formazione di guida è conclusa.

² Chi non supera per tre volte l'esame pratico di conducente può essere ammesso a un quarto esame soltanto in base a una perizia che ne attesta l'idoneità secondo l'articolo 16 capoverso 3.

129 Licenza di condurre

Art. 24 Rilascio

¹ La licenza di condurre è rilasciata per tutte le categorie, sottocategorie e la categoria speciale F dopo aver superato l'esame pratico di conducente; per le categorie speciali G e M dopo aver superato l'esame teorico di base. È fatto salvo l'articolo 28 capoverso 2.

² La licenza di condurre della categoria A è rilasciata limitatamente ai motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg. Questa limitazione non vale per:

- a. i titolari di una licenza per allievo conducente per motoveicoli con potenza del motore illimitata e che hanno superato l'esame pratico di conducente su un motoveicolo a due posti con una potenza del motore di almeno 35 kW;
- b. gli apprendisti meccanici di motoveicoli che sono stati formati da un maestro conducente della categoria IV;
- c. le persone che sono state formate su motoveicoli in corsi dell'esercito o della polizia.

³ La restrizione viene abrogata su richiesta del titolare della licenza se l'autorità d'ammissione accerta che, nei due anni prima della presentazione della domanda, il richiedente non ha commesso nessuna infrazione contro le disposizioni del diritto della circolazione stradale implicante la revoca della licenza di condurre.

Art. 24a Iscrizioni di autorizzazioni

Nella licenza di condurre devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni:

- a. il permesso di trasportare professionalmente persone secondo l'articolo 25 con indicazione della categoria, sottocategoria o categoria speciale del veicolo con cui possono essere effettuati i trasporti;
- b. il permesso di condurre filobus secondo l'articolo 17 capoverso 3 dell'ordinanza del 6 luglio 1951¹⁷ sulle filovie;
- c. il permesso di far uso del segno distintivo «medico/urgente» concesso ai medici designati per il servizio d'urgenza su proposta della società cantonale dei medici.

¹⁷ RS 744.211

Art. 24b Iscrizione di restrizioni e dati supplementari

¹ Per le restrizioni e i dati supplementari che devono essere iscritti nella licenza di condurre come decisione, devono essere utilizzati codici o scritte abbreviate. L'USTRA emana le pertinenti istruzioni.

² L'autorità stralcia le restrizioni iscritte nella licenza di condurre quando il titolare della licenza adempie i requisiti per la guida senza restrizioni di veicoli della categoria, sottocategoria, categoria speciale corrispondente.

Art. 24c Rilascio di una nuova licenza per allievo conducente o licenza di condurre

¹ Se l'autorizzazione a condurre è ampliata o limitata, oppure sono modificati i dati che figurano sulla licenza, ne deve essere rilasciata una nuova. La vecchia licenza decade con il rilascio della nuova e deve essere restituita all'autorità.

² In sostituzione di una licenza smarrita, può essere rilasciata una nuova licenza per allievo conducente o una licenza di condurre soltanto se lo smarrimento è attestato per scritto. Se la licenza sostituita viene ritrovata, deve essere consegnata entro 14 giorni all'autorità. Le persone domiciliate all'estero ricevono di norma soltanto un attestato delle autorizzazioni di condurre registrate in Svizzera.

Art. 24d Obbligo di recare seco le licenze in casi particolari

¹ I conducenti di veicoli a motore agricoli non sono obbligati a recare seco la licenza di condurre se circolano tra la fattoria, i campi o la foresta.

² Le persone che frequentano l'apprendistato di conducente di autocarri o la formazione minima secondo l'allegato 10 numero 1 devono recare seco il loro certificato di capacità o l'attestato loro rilasciato quando effettuano trasporti internazionali di merci.

129a **Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone e con automobili pesanti****Art. 25** Permesso

¹ Chi vuole trasportare professionalmente persone con veicoli delle categorie B o C, delle sottocategorie B1 e C1 oppure della categoria speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone.

² Il permesso per il trasporto professionale di persone non è necessario per:

- a. il trasporto professionale di feriti, malati o invalidi in veicoli equipaggiati a tale scopo e con particolari dispositivi di avvertimento (art. 82 cpv. 2 e 110 cpv. 3 lett. a OETV) se:
 1. con un veicolo che appartiene all'azienda vengono trasportate esclusivamente persone ammalate, ferite o disabili dipendenti dell'azienda,

2. il conducente del veicolo prende parte al traffico stradale nell'ambito della sua attività di servizio presso la polizia, l'amministrazione militare, la protezione civile o il servizio antincendio e se l'autorità ne ha dato l'autorizzazione;

b. trasporti professionali di persone, se il prezzo della corsa è computato con altre prestazioni e la tratta non supera i 50 km.

³ Il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato ai titolari di una licenza di condurre delle categorie B o C, delle sottocategorie B1 o C1 o della categoria speciale F se questi:

a. in un esame teorico complementare dimostrano di conoscere la durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti; è dispensato dall'esame teorico complementare chi è già titolare di una licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1; e

b. in un esame pratico complementare di guida dimostrano di essere in grado di trasportare senza rischi persone in un veicolo a motore della corrispondente categoria, sottocategoria o categoria speciale anche in situazioni di traffico difficili.

⁴ Al titolare di una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato senza ulteriore esame.

⁵ Il permesso è valido soltanto insieme alla licenza di condurre.

12a **Obblighi di annunciare e visite di controllo**¹⁸

Art. 26¹⁹ **Obblighi di annunciare**

¹ Il titolare deve annunciare all'autorità entro 14 giorni, presentando la propria licenza di condurre o il permesso speciale, ogni circostanza che esige la sostituzione della licenza o del permesso.

² Il titolare di una licenza che cambia domicilio, deve comunicare entro 14 giorni il nuovo indirizzo all'autorità competente del nuovo domicilio. In caso di cambiamento di domicilio all'estero, deve annunciare la partenza all'autorità competente fino a quel momento.

Art. 26a²⁰

¹⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 17 ott. 1979 (RU **1979** 1753). Abrogata dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU **2002** 3259).

Art. 26b²¹...²²**Art. 27**²³ Visita di controllo di un medico di fiducia

¹ Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di un medico di fiducia:

- a. i seguenti conducenti di veicoli fino al 50° anno d'età, ogni cinque anni, successivamente ogni tre anni:
 1. i titolari di una licenza di condurre delle categorie C e D e delle sottocategorie C1 e D1,
 2. i conducenti di veicoli che trasportano professionalmente persone,
 3. i maestri conducenti;
- b. i titolari di una licenza che hanno compiuto 70 anni, ogni due anni;
- c. i conducenti di veicoli a motore dopo gravi ferite dovute a incidenti o dopo gravi malattie.

² L'autorità cantonale può:

- a. affidare ai medici curanti le visite di controllo nei casi del capoverso 1 lettere b e c;
- b. su proposta di un medico, ridurre i termini di cui nel capoverso 1 lettere a e b;
- c. in altri casi ordinare visite mediche di controllo periodiche.

³ La visita medica effettuata da un medico di fiducia comprende tutti i punti indicati nell'allegato 2. Il risultato della visita è comunicato all'autorità cantonale mediante un modulo secondo l'allegato 3.

⁴ L'autorità cantonale può ordinare che la visita del medico di fiducia sia limitata a taluni punti o estesa ad altri, in questi casi il medico non è vincolato ai moduli secondo gli allegati 2 e 3.

⁵ Su richiesta, l'autorità cantonale mette a disposizione del medico tutti i documenti concernenti l'idoneità della persona da visitare a condurre veicoli a motore.

²¹ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001 (RU **2001** 1387). Abrogato dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU **2002** 3259).

²² Tit. abrogato dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU **2002** 3259).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

13 **Provvedimenti nei confronti dei conducenti di veicoli²⁴**
131²⁵ **Nuovo esame di conducente e corsa di controllo**

Art. 28 Nuovo esame di conducente

¹ Se il conducente ha commesso infrazioni che fanno dubitare delle sue conoscenze delle norme della circolazione, della sua idoneità ad applicarle o della sua tecnica di guida, l'autorità d'ammissione ordina un nuovo esame teorico o pratico di conducente oppure entrambi gli esami.

² L'autorità può ordinare che il richiedente di una licenza di condurre delle categorie speciali G o M o un conducente di veicoli a motore per i quali non è richiesta una licenza di condurre siano sottoposti a un esame pratico di conducente se sussistono dubbi sulla loro capacità di condurre.

³ Se il nuovo esame è ordinato in relazione con una revoca della licenza di condurre, di norma può aver luogo al più presto un mese dopo la scadenza della revoca; l'autorità rilascia alla persona interessata una licenza per allievo conducente.

⁴ Se la persona interessata non supera il nuovo esame, si applica l'articolo 23.

⁵ La data del nuovo esame di conducente non è iscritta nella licenza di condurre.

Art. 29 Corsa di controllo

¹ Se esistono dubbi sull'idoneità alla guida di un conducente, può essere ordinata una corsa di controllo per determinare i provvedimenti necessari.

² Se la persona interessata non supera la corsa di controllo:

- a. la licenza di condurre è revocata. La persona interessata può chiedere una licenza per allievo conducente;
- b. è deciso un divieto di circolare se la corsa di controllo è effettuata con un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre.

³ La corsa di controllo non può essere ripetuta.

⁴ Se la persona interessata non si presenta, senza giustificarsi, alla corsa di controllo, questa è considerata non superata. L'autorità, quando ordina la corsa di controllo, deve informare sulle conseguenze dell'omessa partecipazione.

²⁴ Originario avanti l'art. 30.

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

132 Revoca della licenza di condurre e divieto di circolare²⁶**Art. 30 Disposizioni generali**

¹ Le revoche a scopo di sicurezza servono a proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei. Sono ordinate se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche o caratteriali, per il vizio del bere o per altre forme di tossicomania, o altre incapacità.

² Le revoche a scopo di ammonimento ordinate in seguito a infrazioni alle prescrizioni della circolazione, servono a correggere i conducenti e ad impedire la recidività.

³ Se la licenza di condurre è restituita volontariamente all'autorità, gli effetti sono gli stessi che per la revoca; l'autorità deve dare conferma per iscritto.

⁴ In caso di interdizione di far uso della licenza di condurre svizzera da parte di autorità straniere, il Cantone competente per la revoca della licenza deve esaminare se provvedimento deve essere preso nei confronti del colpevole.

Art. 31 Motivi della revoca facoltativa: ammonimento

¹ La licenza di allievo conducente o la licenza di condurre può essere revocata ai conducenti che violando per colpa propria le norme della circolazione hanno compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi.

² L'ammonimento può sostituire la revoca facoltativa della licenza. Può essere deciso soltanto un ammonimento se le condizioni della revoca facoltativa ai sensi del capoverso 1 sono adempiute, ma il caso sembra essere di poca gravità tenuto conto della colpa commessa e della reputazione come conducente di veicoli a motore.

Art. 32 Motivi della revoca obbligatoria

¹ La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre devono essere revocate quando il conducente non adempie più le condizioni per il rilascio previste dalla LCStr o dalla presente ordinanza, se si rende colpevole di un fatto menzionato nell'articolo 16 capoverso 3 LCStr o se ha condotto un veicolo a motore durante la durata di una revoca legittima della licenza.

² Compromette gravemente la sicurezza della circolazione ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 lettera a LCStr, il conducente che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o se ne assume il rischio.

³ La licenza per allievo conducente deve essere revocata all'apprendista conducente di autocarri se viene annunciata l'interruzione del tirocinio e il titolare della licenza non ha ancora compiuto i 18 anni.

²⁶ Originario avanti l'art. 36. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Art. 33 Durata della revoca

¹ La revoca a scopo di sicurezza è decisa per una durata indeterminata. Se è ordinata per una ragione medica di esclusione, l'interessato può chiedere il rilascio della licenza appena l'inidoneità scompare.²⁷ Negli altri casi, deve essere fissato nella decisione un termine di prova di almeno un anno; la licenza di condurre non può essere nuovamente rilasciata, neppure condizionatamente, prima dello scadere di tale termine (art. 17 cpv. 3 LCStr).²⁸

² La durata della revoca a scopo di ammonimento è stabilita soprattutto in funzione della gravità della colpa, della reputazione come conducente di veicoli a motore e della necessità professionale di condurre tali veicoli.

Art. 34²⁹ Portata della revoca

¹ La revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di una determinata categoria (art. 3 cpv. 1) o di una sottocategoria (art. 3 cpv. 2) comporta la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre per tutte le categorie e sottocategorie. Questa disposizione non è applicabile quando la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per ragioni mediche soltanto per una determinata categoria o sottocategoria.

² In casi di rigore, la revoca della licenza per qualsiasi categoria o sottocategoria può essere decisa per durate differenti, osservando la durata minima stabilita dalla legge, segnatamente se il titolare della licenza:

- a. ha commesso l'infrazione implicante la revoca alla guida di un veicolo che non gli serve per l'esercizio della sua professione; e
- b. gode di buona reputazione come conducente di un veicolo della categoria o della sottocategoria per la quale verrebbe ridotta la durata della revoca.

³ La revoca della licenza di condurre delle categorie speciali F, G o M ha come conseguenza la revoca della licenza di condurre per tutte le categorie speciali.

⁴ Se l'infrazione è stata commessa con un veicolo a motore di una categoria speciale, l'autorità di revoca può ordinare anche la revoca della licenza di condurre per veicoli a motore delle categorie o sottocategorie.

⁵ Se l'infrazione è stata commessa con un veicolo a motore di una categoria o sottocategoria, l'autorità di revoca può ordinare anche la revoca della licenza di condurre per un veicolo a motore delle categorie speciali.

Art. 35 Norme procedurali

¹ Anche se l'interessato è stato interrogato dalla polizia in occasione di eventuali accertamenti, l'autorità competente per la revoca deve dargli la possibilità di consul-

²⁷ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

²⁸ Nuovo testo del per. 2 giusta il n. IV dell'O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

tare gli atti e di esprimersi verbalmente o per iscritto sul provvedimento, prima ch'essa decida in merito alla revoca della licenza di condurre o all'ammonimento. L'autorità può rifiutare la visione degli atti soltanto se interessi importanti d'ordine pubblico o interessi privati degni di protezione lo esigono.

² La decisione di revoca e l'ammonimento devono essere notificati per iscritto all'interessato, con l'indicazione dei motivi. Devono contenere una breve analisi delle obiezioni essenziali mosse dall'interessato e indicare il rimedio giuridico.

³ La licenza di condurre può essere revocata subito, a titolo preventivo, fino a che i motivi d'esclusione siano stati appurati.

Art. 36 Divieto di circolare³⁰

¹ L'autorità amministrativa del Cantone di domicilio deve vietare di circolare con veicoli a motore per cui non è necessaria la licenza di condurre alle persone che, a seguito di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure alcoolismo o altre forme di tossicomania o per altre ragioni non ne sono idonee.³¹

² Un divieto di circolare può essere ordinato per al minimo un mese se il conducente, violando le norme della circolazione, ha messo in pericolo in modo grave o ripetutamente il traffico o disturbato ripetutamente gli utenti della circolazione. Se rinuncia a un divieto di circolare, l'autorità può impartire un ammonimento.³²

³ Un divieto di circolare per almeno un mese deve essere ordinato nei confronti delle persone che, con un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre:³³

- a.³⁴ hanno circolato in stato di ebbrietà o che intenzionalmente si sono opposti o sottratti alla prova del sangue che era stata ordinata o che dovevano presumere che lo fosse o a un esame sanitario completo oppure che hanno eluso lo scopo di questi provvedimenti;
- b. hanno modificato il veicolo in modo che possa circolare a una velocità superiore o produca più rumore;
- c. si sono serviti del veicolo per commettere un crimine o, ripetutamente, delitti intenzionali;
- d. hanno sottratto il veicolo per farne uso;

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. IV dell'O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78).

- e.³⁵ hanno guidato nonostante il divieto di circolare;
- f. si sono dati alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona.

Art. 37³⁶ Portata del divieto di circolare; procedura

¹ Il divieto di circolare vale per i tipi di veicoli indicati nella decisione.

² Contro un divieto di circolare può essere interposto ricorso ai sensi dell'articolo 24 LCStr. Alla procedura si applica per analogia l'articolo 35.

133 **Sequestro delle licenze da parte della polizia**

Art. 38 Motivi

¹ La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre devono essere sequestrate sul posto se il conducente:

- a. è in stato manifesto di ebbrietà o ha un tasso alcoolemico, accertato dall'analisi dell'alito, dello 0,8 per mille e più;
- b. è spossato in modo evidente o non è in grado di guidare per altre ragioni, ad esempio a causa di malattia, di choc dopo un incidente o perché ha ingerito medicinali, narcotici o stupefacenti;
- c.³⁷ non ha con sé gli occhiali o le lenti a contatto prescritti;
- d. effettua corse di scuola guida senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni.

² La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può essere sequestrata se il conducente:

- a. ha occasionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o se ne è assunto il rischio superando di oltre 30 km/h la velocità massima permessa dalla legge o indicata da un segnale, oppure eseguendo un sorpasso su un tratto di strada non sgombro o senza visuale libera, oppure superando linee di sicurezza in luoghi senza visuale;
- b. su un'autostrada o una semiautostrada volta il veicolo, oltrepassa lo spartitraffico centrale, circola in senso inverso o in retromarcia;
- c. conduce un veicolo a motore il cui stato di sicurezza è tale che la guida sicura non è più possibile;

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

- d.³⁸ non osserva la limitazione, iscritta nella licenza di condurre, relativa all'uso di veicoli adattati alla menomazione o alla statura;
 - e. si è dato alla fuga dopo un incidente che ha cagionato lesioni corporali;
 - f. cagiona intenzionalmente rumore evitabile.
- ³ Si deve impedire al conducente di continuare la corsa se:
- a. non è titolare della licenza di condurre richiesta o ha guidato nonostante il rifiuto o la revoca della licenza;
 - b. in uno stato che impedisce di guidare con sicurezza, guida un veicolo per il quale non è richiesta una licenza di condurre.

Art. 39 Procedura

¹ La polizia deve confermare per iscritto il sequestro della licenza di condurre precisando quale sarà l'effetto legale del provvedimento.

² Le licenze di condurre sequestrate devono essere trasmesse entro un termine di cinque giorni, corredate del rapporto di polizia, all'autorità competente per la revoca. Questa autorità prende immediatamente una decisione sulla revoca; l'articolo 35 è applicabile.

134 **Corsi d'educazione stradale come formazione complementare³⁹**

Art. 40 Disposizioni generali

¹ I Cantoni introducono corsi d'educazione stradale conformemente all'articolo 25 capoverso 3 lettera e LCStr osservando le prescrizioni seguenti.⁴⁰

² I partecipanti ai corsi devono essere indotti, mediante una formazione complementare adeguata, a comportarsi correttamente nella circolazione.⁴¹

³ Possono essere convocati a partecipare ad un corso di insegnamento delle norme della circolazione i conducenti di veicoli a motore, di ciclomotori e di velocipedi che ripetutamente hanno compromesso la sicurezza del traffico violando norme della circolazione. La convocazione è ordinata dalle autorità competenti per la revoca delle licenze di condurre.

⁴ Oltre all'obbligo di frequentare un corso sulle norme della circolazione, possono essere ordinati altri provvedimenti (ammonimento, revoca della licenza, divieto di

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

circolare). Sono convocati ai corsi solo gli utenti della strada che, considerata la natura dell'infrazione commessa e l'impressione lasciata durante un colloquio, appaiono idonei a sottoporsi ad una rieducazione in materia di circolazione.

⁵ Le spese del corso vanno a carico dei partecipanti.

Art. 41 Organizzazione, procedura

¹ I corsi d'educazione stradale devono essere organizzati in collaborazione con specialisti. I Cantoni possono indire corsi regionali oppure incaricare organismi specializzati.⁴²

² La durata dei corsi dipende dalla natura e dall'impostazione, ma di norma è di otto ore.⁴³

³ Se, durante il corso, si nutrono dubbi circa l'idoneità a condurre di un partecipante, l'autorità cantonale deve esserne informata. Questa prende i provvedimenti che s'impongono; può segnatamente ordinare la ripetizione del corso, lezioni di guida oppure un nuovo esame di guida (art. 28).⁴⁴

⁴ La convocazione al corso deve menzionare come motivo l'infrazione commessa.

⁵ Se, senza giustificarsi, l'interessato non dà seguito alla convocazione, l'autorità cantonale fissa un nuovo termine; l'interessato deve assumersi le spese derivanti dalla mancata partecipazione al corso.

⁶ L'interessato può ricorrere, ai sensi dell'articolo 24 LCStr, contro la decisione che gli ordina di frequentare un corso di insegnamento delle norme della circolazione. Non è ammesso il ricorso contro successive convocazioni risultanti dal fatto che si è dovuto convenire un altro termine.

14 Conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero

Art. 42 Riconoscimento delle licenze

¹ I conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero possono condurre in Svizzera veicoli a motore soltanto se sono titolari:

- a. di una licenza di condurre nazionale valevole o
- b. di una licenza di condurre internazionale valevole prescritta dalla Convenzione internazionale del 24 aprile 1926⁴⁵ per la circolazione degli autovei-

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

⁴⁵ RS 0.741.11

coli o dalla Convenzione del 19 settembre 1949⁴⁶ o da quella dell'8 novembre 1968⁴⁷ sulla circolazione stradale.⁴⁸

² La licenza di condurre straniera, nazionale o internazionale, autorizza il rispettivo titolare a condurre in Svizzera tutte le categorie di veicoli per le quali la licenza è rilasciata.

³ I conducenti di ciclomotori, di motoleggere, di veicoli a motore agricoli e di veicoli a motore di lavoro provenienti dall'estero non hanno bisogno di una licenza di condurre se essa non è richiesta nel loro Paese d'origine. Questi conducenti devono sempre portar seco una carta d'identità con fotografia e possono condurre solo il veicolo con cui sono entrati in Svizzera.⁴⁹

^{3bis} Hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera:

- a. i conducenti provenienti dall'estero, residenti in Svizzera da 12 mesi e che durante questo periodo non hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all'estero;
- b.⁵⁰ le persone che conducono a titolo professionale veicoli a motore immatricolati in Svizzera delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1 o hanno bisogno di un permesso secondo l'articolo 25.

⁴ La licenza di condurre straniera che il conducente ha ottenuto eludendo le disposizioni della presente ordinanza sull'ottenimento della licenza svizzera, o quelle di competenza dello Stato dove è domiciliato, non può essere utilizzata in Svizzera.

Art. 43 Età minima

¹ Le licenze di condurre straniere possono essere utilizzate in Svizzera soltanto dalle persone che hanno raggiunto l'età minima richiesta nella presente ordinanza per i conducenti svizzeri.

² Raggiunta l'età minima richiesta nel loro paese d'origine, i conducenti di ciclomotori, motoleggere e motoveicoli di una cilindrata di 125 cm³ al massimo, in provenienza dall'estero, sono ammessi a circolare in Svizzera, se hanno raggiunto almeno l'età di 16 anni e non vi si oppongono ragioni di esclusione.

³ In casi fondati, l'USTRA⁵¹ può ammettere eccezioni concernenti l'età minima di conducenti provenienti dall'estero.

⁴⁶ Non pubblicata nella RU.

⁴⁷ RU **1993** 402

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU **1994** 726).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU **1994** 726).

⁵⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU **1994** 726). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

⁵¹ Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 44⁵² Ottenimento della licenza di condurre svizzera

¹ Al titolare di una licenza di condurre nazionale straniera valevole è rilasciata la licenza di condurre svizzera della rispettiva categoria se, durante una corsa di controllo, dimostra di conoscere le norme della circolazione ed è in grado di condurre in modo sicuro veicoli delle categorie per le quali la licenza è valevole. I conducenti di autoveicoli devono effettuare la corsa di controllo con un veicolo della categoria che autorizza a condurre tutti i veicoli delle categorie iscritte nella licenza. Se il titolare della licenza è inoltre autorizzato a condurre un motoveicolo, non è effettuata nessuna corsa di controllo per quest'ultima categoria. Agli esami medici si applicano per analogia l'articolo 7 capoverso 1, 9, 11a capoversi 1 e 2 nonché 27.⁵³

² La licenza di condurre svizzera per autisti professionali di veicoli a motore è rilasciata a conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero soltanto se, oltre alla corsa di controllo, provano ad un esame di conoscere il disciplinamento in vigore in Svizzera per tale tipo di conducenti.

³ I conducenti di ciclomotori, di motoleggere, di veicoli a motore agricoli e di veicoli a motore di lavoro esteri, che desiderano ottenere la licenza di condurre svizzera devono sostenere un esame di conducente se non sono titolari di una licenza straniera corrispondente.

⁴ Al rilascio di una licenza di condurre svizzera le autorità ritirano le licenze rilasciate dagli Stati dell'UE o dell'AELS e le restituiscono all'autorità di emissione. Esse annotano nelle licenze rilasciate da altri Stati la non validità per la Svizzera. È registrato il contenuto delle licenze straniere.

Art. 45 Divieto di far uso della licenza; revoca

¹ L'uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera. Inoltre, l'uso della licenza di condurre straniera deve essere vietato per una durata indeterminata se il titolare ha ottenuto la sua licenza all'estero eludendo le disposizioni svizzere o straniere di competenza. Il divieto di far uso di una licenza di condurre straniera deve essere comunicato all'autorità straniera competente, direttamente o tramite l'USTRA.

² Con la revoca della licenza di condurre svizzera, deve sempre essere vietato l'uso di una eventuale licenza di condurre straniera.

³ Il divieto di far uso di una licenza di condurre internazionale deve essere iscritto nello spazio appositamente previsto nel documento. L'iscrizione deve essere munita del bollo ufficiale.

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

⁴ La licenza di condurre straniera il cui uso è stato vietato va depositata presso l'autorità. Essa deve essere restituita al titolare:

- a. alla scadenza del periodo di divieto oppure dopo l'abrogazione del divieto;
- b. su richiesta quando lascia la Svizzera se il titolare non vi ha il domicilio. Se la durata del divieto è illimitata, può essere iscritto nella licenza che essa non è valida in Svizzera qualora esista il pericolo di abusi.⁵⁴

⁵ Se il divieto di uso della licenza non può essere notificato al titolare in Svizzera, l'USTRA si incarica di farlo notificare per la via dell'assistenza giudiziaria.

⁶ Il divieto di far uso della licenza di condurre, pronunciato perché sono state eluse le disposizioni svizzere o straniere di competenza, diventa privo di effetti se il titolare della licenza fornisce la prova che egli, da quella data:

- a. ha eletto domicilio per almeno tre mesi nello Stato che gli ha rilasciato la licenza sconosciuta, oppure
- b. ha ottenuto una licenza valevole nel nuovo Stato dove è domiciliato.⁵⁵

⁷ Le revoche di licenze di condurre straniere ordinate da autorità straniere devono essere eseguite se l'USTRA lo ordina.

Art. 46 Licenze di condurre internazionali

¹ Le licenze di condurre internazionali possono essere rilasciate soltanto ai titolari di una licenza nazionale o straniera. Le licenze di condurre internazionali rilasciate in base a licenze svizzere non sono valevoli in Svizzera.

² ...⁵⁶

³ Il Cantone che ha rilasciato la licenza nazionale o sul cui territorio soggiorna il titolare di una licenza straniera è competente per il rilascio della licenza internazionale. I Cantoni possono autorizzare associazioni degli utenti della strada a rilasciare licenze di condurre internazionali ai titolari di licenze di condurre svizzere.^{57 58}

⁴ In caso di revoca o di divieto di far uso di una licenza di condurre nazionale, la licenza di condurre internazionale deve essere pure revocata per la durata del provvedimento.

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU **1994** 726).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU **1994** 726).

⁵⁶ Abrogato dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS **741.41**).

⁵⁷ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1387).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS **741.41**).

15 Maestri conducenti e scuole di guida**151 Licenza per maestro conducente****Art. 47** Requisito

¹ Deve essere in possesso di una licenza per maestro conducente chi apertamente cerca l'occasione di insegnare la guida, chi è occupato come istruttore in una scuola di guida o chi istruisce annualmente due o più allievi con i quali non è particolarmente in stretta relazione.

² Chi è incaricato di insegnare la guida agli impiegati di una azienda deve possedere la licenza per maestro conducente se l'insegnamento della guida costituisce nell'azienda la sua attività esclusiva o preponderante.

³ Chi istruisce i candidati per le categorie F, G o per ciclomotori non deve essere in possesso di una licenza per maestro conducente.⁵⁹

⁴ È considerata insegnamento della guida la formazione di allievi conducenti che desiderano conseguire una licenza di condurre.

Art. 48 Rilascio

¹ La licenza per maestro conducente è rilasciata dal Cantone di domicilio. Se il maestro conducente non esercita la sua professione nel Cantone di domicilio, o se la esercita anche altrove, la licenza gli è rilasciata dal Cantone in cui egli svolge la sua attività in modo esclusivo o preponderante.

² Le licenze per maestro conducente hanno una durata illimitata e valgono su tutto il territorio svizzero. Se un maestro conducente trasmette il domicilio o esercita la sua attività in modo esclusivo o preponderante in un altro Cantone, quest'ultimo gli rilascia una nuova licenza.

³ Le categorie delle licenze per maestro conducente sono le seguenti:

- a.⁶⁰ Categoria I Veicoli a motore –esclusi i motoveicoli –il cui peso totale non supera 3500 kg;
- b. Categoria II Autoveicoli pesanti (compresi i rimorchi);
- c. Categoria III Insegnamento teorico;
- d. Categoria IV motoveicoli.⁶¹

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

152 Ammissione alla professione

Art. 49 Esigenze

¹ Il candidato alla licenza per maestro conducente, prima di essere ammesso a ricevere la formazione, deve presentare all'autorità competente del suo Cantone di domicilio una domanda corredata della biografia e indicante la categoria di licenza ch'egli richiede e la formazione già ricevuta. Alla domanda devono essere allegati i certificati professionali.

² Il candidato è ammesso a ricevere la formazione se:

- a. ha compiuto il 22° anno d'età;
- b. ha provato di aver superato l'esame finale di un tirocinio o di un'altra formazione professionale equivalente;
- c. possiede una licenza di condurre svizzera da almeno due anni e ha condotto durante questo periodo di tempo un veicolo a motore senza essere stato punito per aver compromesso la sicurezza del traffico mediante infrazione alle prescrizioni della circolazione;
- d. ha avuto una condotta tale da garantire lo svolgimento irreprensibile della professione;
- e. ...⁶²
- f. esibisce un rapporto di perizia attestante la sua idoneità in materia di psicologia del traffico;
- g. ha superato l'esame preliminare ai sensi dell'allegato 5.

³ Gli esperti della circolazione che desiderano conseguire la licenza per maestro conducente devono completare la loro formazione e superare l'esame nelle materie su cui non verteva l'esame di esperto della circolazione.⁶³

⁴ I titolari di una licenza per maestro conducente valevole, rilasciata all'estero, sono dispensati dall'esame preliminare e dai corsi della scuola professionale. Essi possono essere ammessi all'esame di maestro conducente se:

- a. hanno compiuto il 22° anno d'età;
- b. posseggono da almeno due anni una licenza di condurre straniera o svizzera e hanno condotto durante questo periodo di tempo un veicolo a motore senza compromettere la sicurezza del traffico mediante infrazione alle prescrizioni della circolazione;
- c. hanno avuto una condotta tale da garantire lo svolgimento irreprensibile della professione di maestro conducente;
- d. hanno superato un esame medico che conferma la loro idoneità;

⁶² Abrogata dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU **2002** 3259).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1387).

- e. qualora non siano cittadini svizzeri, posseggono il permesso cantonale di lavoro per l'esercizio della professione di maestro conducente.

Art. 50 Formazione

¹ Il candidato deve frequentare una scuola professionale riconosciuta dall'USTRA. L'USTRA, consultato il Cantone competente, può esonerare da questo obbligo il candidato che prova di avere acquisito in altro modo le conoscenze richieste.

² La formazione deve procurare al candidato alla licenza per maestro conducente delle categorie I, II e IV le conoscenze necessarie per un insegnamento adeguato delle materie d'esame secondo l'allegato 6 e renderlo idoneo a dare lezioni teoriche e pratiche e a giudicare le prestazioni degli allievi.⁶⁴

³ Nell'ambito del programma di insegnamento e per esercitarsi secondo le istruzioni ricevute, il candidato alla licenza per maestro conducente delle categorie I, II e IV deve dare lezioni di guida, sotto sorveglianza, nella scuola professionale o presso un maestro conducente che funge da istruttore nella scuola professionale. Egli non può dare altre lezioni di guida a titolo professionale (art. 47) prima di aver conseguito la licenza per maestro conducente.⁶⁵

⁴ La formazione deve rendere idoneo il candidato alla licenza per maestro conducente della categoria III ad impartire lezioni teoriche e a giudicare gli allievi. Essa comprende la conoscenza del diritto sulla circolazione stradale, l'arte di circolare, gli elementi fondamentali della tecnica dei veicoli nonché la pedagogia, la metodologia e la psicologia.

Art. 51 Scuole professionali

¹ Le scuole professionali per maestri conducenti devono essere riconosciute dall'USTRA. L'atto di riconoscimento è rilasciato se:

- a. la direzione si fa garante di una amministrazione irreprensibile della scuola e di una sorveglianza qualificata dell'insegnamento;
- b. la scuola professionale dispone di docenti idonei per i singoli gruppi di materie;
- c. la scuola dispone di un locale adatto e di materiale confacente;
- d. il programma e le materie di insegnamento offrono ogni garanzia per il raggiungimento della formazione prescritta.

² Le scuole professionali devono far sì che la formazione impartita procuri ai maestri conducenti le conoscenze e le attitudini pedagogiche necessarie. Sulla base di esami scritti o di prove di insegnamento, esse devono assegnare a ogni candidato, per ogni gruppo di materie, una nota che comunicheranno alla commissione d'esame con la

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

documentazione. Esse devono iscrivere i candidati all'esame presso la commissione d'esame competente del luogo in cui ha sede la scuola.

³ Se durante la formazione sorgono dubbi sulle capacità richieste del candidato, la scuola professionale ordina un esame intermedio ed invita ad assistervi un rappresentante della commissione d'esame del Cantone nel quale il candidato ha il suo domicilio. Se il candidato non supera questo esame, la scuola propone al Cantone di domicilio il rifiuto della licenza per maestro conducente.

⁴ L'USTRA può annullare l'atto di riconoscimento rilasciato alla scuola professionale se le condizioni per il rilascio non sono più adempiute o se la scuola professionale non ha più tenuto corsi di formazione da oltre due anni.

Art. 52 Esami per maestro conducente

¹ Al termine della formazione, il candidato alla licenza per maestro conducente delle categorie I, II e IV deve sostenere un esame teorico, orale e scritto, nei gruppi di materie menzionati nell'allegato 6. Deve sostenere inoltre un esame pratico che consiste in una prova d'insegnamento teorico e pratico, al termine del quale deve esprimere un giudizio sull'allievo.⁶⁶

² Il candidato alla licenza per maestro conducente della categoria III deve sostenere un esame teorico, orale e scritto, nei gruppi di materie previsti per la sua formazione (art. 50 cpv. 4). L'esame pratico consiste in una prova d'insegnamento teorico.

³ Chi, dopo aver conseguito la licenza per maestro conducente della categoria I, intende conseguire la licenza delle categorie II o IV deve sostenere un esame teorico nelle materie elencate nell'allegato 6 numeri 2 o 3 e un esame pratico di maestro conducente. Il titolare della licenza per maestro conducente della categoria III che intende conseguire la licenza delle categorie I, II o IV deve completare la formazione e sostenere gli esami teorici e pratici nei gruppi di materie che non gli sono stati necessari per l'attività svolta in precedenza.⁶⁷

⁴ Nel giudicare il risultato dell'esame per maestro conducente è tenuto conto delle note assegnate dalle scuole professionali.

⁵ La commissione d'esame deve notificare per iscritto al candidato il risultato dell'esame e indicare le note finali per gruppo di materie, la nota di valutazione complessiva e, in caso di insuccesso, i rimedi giuridici. Essa deve, comunicare il risultato dell'esame anche al Cantone di domicilio del candidato.

Art. 53 Ripetizione degli esami

¹ Il candidato che non ha superato l'esame preliminare secondo l'allegato 5 cifre 21–24 può ripeterlo alla prossima sessione d'esame; se non lo supera una seconda volta, può annunciarsi di nuovo, ma non prima di cinque anni. Il candidato che non ha superato l'esame preliminare secondo l'allegato 5 cifra 25 o 26 può ripeterlo entro

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

14 giorni; se non lo supera una seconda volta, può ripresentarsi una terza volta durante la sessione d'esame successiva; se non supera neppure questo esame, può chiedere di nuovo la licenza per maestro conducente al più presto dopo cinque anni.⁶⁸

² Il candidato che non ha superato l'esame di maestro conducente può presentarsi nuovamente a questo esame al più presto dopo mezz'anno. Se il candidato non supera nemmeno questo secondo esame, può ripresentarsi per un terzo e ultimo esame non prima di sei mesi e dopo aver seguito corsi suppletivi.⁶⁹

³ Il secondo esame comprende solo i gruppi di materie dove i risultati sono stati insufficienti in occasione del primo esame; il terzo esame comprende gli stessi gruppi di materie del secondo.

Art. 54 Commissione d'esame

¹ I Cantoni istituiscono le commissioni d'esame cantonali o intercantonali. Queste devono essere composte in maggioranza di rappresentanti dei Cantoni come anche di altri specialisti, segnatamente psicologi, pedagoghi e maestri conducenti.⁷⁰

² Le commissioni d'esame procedono agli esami preliminari, agli esami di maestro conducente e agli esami di controllo.

³ La competenza delle commissioni d'esame si estende ai candidati, ai maestri conducenti e alle scuole professionali dei Cantoni rappresentati nelle commissioni. I candidati che frequentano una scuola professionale esterna devono sempre sostenere l'esame di maestro conducente davanti alla commissione competente per il luogo in cui ha sede la scuola professionale; in questo caso, la commissione dove è rappresentato il Cantone di domicilio del candidato può delegare un suo membro all'esame.

⁴ Le commissioni d'esame sorvegliano le scuole professionali.

153 Esercizio della professione

Art. 55 Avviso e autorizzazione

¹ Il direttore di una scuola di guida deve informare l'autorità competente del Cantone dove ha sede la scuola circa l'apertura e la chiusura di quest'ultima nonché circa l'assunzione e la dimissione dei maestri conducenti impiegati.⁷¹

² Chi intende aprire una scuola, senza essere titolare della licenza per maestro conducente, dev'essere in possesso di un permesso cantonale. Il permesso è accordato

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

se il richiedente ha avuto una condotta tale da garantire un esercizio irreprensibile della scuola.

³ È considerato scuola di guida anche l'insegnamento a mezzo di simulatori. Ogni sistema di insegnamento mediante simulatore abbisogna di un permesso speciale. Il permesso è rilasciato dall'USTRA se l'insegnamento dato mediante mezzi didattici ausiliari, come le pellicole cinematografiche, è conforme al diritto svizzero in materia di circolazione stradale e contribuisce al miglioramento degli allievi conducenti.

Art. 56 Attività

¹ Ogni scuola di guida deve offrire agli allievi una formazione teorica e pratica completa secondo principi pedagogici e metodologici. Sono eccettuati gli istituti che danno corsi preparatori mediante simulatori di guida.

² Chi possiede unicamente la licenza per l'insegnamento teorico può esercitare la sua attività soltanto in collaborazione con un maestro conducente autorizzato a insegnare anche la scuola di guida pratica.

³ Il maestro conducente può essere ammesso e persino obbligato dall'autorità cantonale ad assistere come osservatore all'esame pratico di guida. Se cerca di influenzare lo svolgimento dell'esame, può essere escluso, per un periodo determinato, dall'assistere agli esami di conducente.

⁴ Se durante l'insegnamento della guida l'idoneità dell'allievo suscita dubbi, il maestro conducente ha il diritto di informare l'autorità cantonale.

Art. 57 Installazioni della scuola di guida

La scuola di guida deve disporre per i corsi di un locale adatto nonché del materiale per le dimostrazioni e gli esercizi necessari all'insegnamento. L'USTRA stabilisce i particolari.

Art. 58 Durata del lavoro; divieto di consumare bevande alcoliche

¹ Le domeniche e i giorni festivi, è proibito impartire lezioni di scuola guida teoriche o pratiche a titolo professionale.

² I maestri conducenti possono impartire in media nove ore d'insegnamento pratico al giorno senza però superare undici ore; la compensazione delle ore prestate in più deve avvenire entro sei mesi. Per i maestri conducenti che esercitano la loro professione alle dipendenze di terzi, la durata del lavoro (insegnamento teorico e pratico della guida) è al massimo di 55 ore la settimana. Quanto ai maestri conducenti per i quali l'insegnamento della guida costituisce una professione accessoria, devono essere contegiate interamente tutte le altre attività.

³ Ogni maestro conducente deve tenere aggiornati i mezzi di controllo seguenti:

- a.⁷² una cartella concernente la formazione di ogni allievo conducente dove sono annotate le lezioni pratiche e di teoria della circolazione specificate con data e ora, il grado di formazione e gli esami di guida sostenuti;
- b. un foglio settimanale che informi, per giorno feriale e per settimana, sulle lezioni pratiche calcolate in minuti e, per i maestri conducenti che esercitano la loro professione alle dipendenze di terzi, anche sulle lezioni teoriche.

Il responsabile di una scuola di guida che assume maestri conducenti deve tenere un controllo complessivo della durata del lavoro.

⁴ Le cartelle concernenti la formazione, i fogli settimanali, i dischi degli odocronografi ed i controlli complessivi della durata del lavoro, devono essere conservati durante due anni e, su domanda, essere spediti all'autorità di sorveglianza o, messi a disposizione presso la sede della scuola di guida.

⁵ Ai maestri conducenti è vietato l'uso delle bevande alcoliche durante il lavoro e nelle sei ore precedenti l'inizio dell'attività.

Art. 59 Perfezionamento professionale

¹ Durante ogni periodo di cinque anni, i maestri conducenti devono seguire corsi di perfezionamento comprendenti almeno i campi seguenti:

- a. aspetto psicologico-pedagogico dell'insegnamento della guida;
- b. metodologia dell'insegnamento;
- c. conoscenze giuridiche e tecniche;
- d. tecnica del condurre;
- e.⁷³ comportamento responsabile nel traffico e intuizione dei pericoli.

In accordo con l'USTRA, i Cantoni fissano le esigenze per i corsi di perfezionamento. Gli organizzatori devono assicurare l'esecuzione completa del programma di perfezionamento.

² I corsi di perfezionamento possono essere organizzati da associazioni, scuole professionali come anche dai Cantoni.

³ Gli organizzatori consegnano al maestro conducente un certificato per ogni corso di perfezionamento che ha seguito. Questo certificato è rilasciato solo ai maestri conducenti che hanno partecipato interamente al corso.

Art. 60 Sorveglianza

¹ I Cantoni tengono un elenco delle scuole di guida aperte sul loro territorio e sorvegliano con ispezioni l'attività dei maestri conducenti e le installazioni delle scuole.

⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

⁷³ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

² Un controllo sull'attività del maestro conducente deve essere specialmente ordinato se i suoi allievi ottengono risultati insufficienti agli esami. Se risultano lacune nell'insegnamento, l'autorità cantonale può ordinare che il maestro conducente sostenga un esame di controllo oppure un nuovo esame per maestro conducente.

³ I Cantoni esercitano la sorveglianza sulla frequenza e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento. Essi possono negare il riconoscimento dei corsi di perfezionamento se gli organizzatori non assicurano l'esecuzione completa del programma.

Art. 61 Provvedimenti amministrativi

¹ Il maestro conducente al quale è stata revocata la licenza di condurre non può partecipare a corse di scuola guida durante il periodo della revoca.

² La licenza per maestro conducente deve essere revocata se:

- a. lo stato di salute o l'età avanzata del maestro conducente non gli permettono più di garantire la sicurezza delle corse di scuola guida; secondo il risultato dell'esame medico, la licenza per maestro conducente può essere limitata all'insegnamento teorico;
- b. il maestro conducente abusa in modo grave della sua situazione oppure se per ragioni attinenti al suo carattere non è più possibile pretendere che gli allievi seguano i suoi corsi;
- c. in seguito ad un esame ordinato conformemente all'articolo 60 capoverso 2, il maestro conducente non dimostra di essere all'altezza del suo compito.

³ La licenza per maestro conducente può essere revocata al maestro conducente che, nonostante avvertimento, non osserva le prescrizioni concernenti l'esercizio della professione.⁷⁴

⁴ La licenza per maestro conducente è revocata al maestro conducente che non ha più esercitato la professione per più di cinque anni e nel frattempo non ha frequentato i corsi di perfezionamento prescritti. Prima che gli sia nuovamente rilasciata la licenza, l'interessato deve sostenere un esame di controllo.⁷⁵

⁵ Il permesso rilasciato ai sensi dell'articolo 55 capoverso 2 deve essere revocato, se, dopo un avvertimento rimasto inosservato, persistono inconvenienti tali da compromettere una formazione adeguata o una corretta gestione.

⁶ Gli articoli 17 capoverso 3 e 23 capoverso 3 della LCStr sono applicabili per analogia.

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 982).

154 Disposizioni speciali

Art. 62 Scambio di esperienze

¹ I Cantoni organizzano giornate di discussioni, di loro iniziativa o su proposta dei maestri conducenti o delle commissioni d'esame per maestri conducenti.

² Le discussioni servono a mettere al corrente i maestri conducenti di problemi sui quali occorre insistere durante la scuola di guida nonché allo scambio reciproco di esperienze.

Art. 63 Maestri conducenti della Confederazione

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), osservando le condizioni richieste per il rilascio della licenza cantonale, può procedere alla formazione dei suoi maestri conducenti. Gli esami dei maestri conducenti sono affidati alle commissioni d'esame previste dall'articolo 54. Il DDPS può delegare un rappresentante all'esame.⁷⁶

² I titolari delle licenze cantonali per maestro conducente ricevono, senza esame, la licenza federale per maestro conducente; i titolari di licenze federali beneficiano della reciprocità.

³ La sorveglianza dei maestri conducenti della Confederazione incombe ai servizi federali competenti per il rilascio della licenza federale di condurre.

⁴ La licenza federale per maestro conducente è revocata se il titolare non esercita più la funzione di maestro conducente al servizio della Confederazione.⁷⁷ In questo caso il servizio che l'ha emessa predispose il necessario perché sia rilasciata la licenza cantonale per maestro conducente.

Art. 64 Procedura

¹ L'articolo 24 LCStr si applica ai ricorsi interposti contro il rifiuto e la revoca della licenza per maestro conducente come pure contro la revoca del permesso previsto dall'articolo 55 capoverso 2. L'articolo 23 capoverso 2 LCStr è applicabile quando il maestro conducente esercita la sua professione in più Cantoni.

² Contro le decisioni di rifiuto o di revoca della licenza federale per maestro conducente si può ricorrere entro 30 giorni al DATEC. Contro la decisione dipartimentale è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

³ Le decisioni delle commissioni d'esame e concernenti il risultato degli esami preliminari, dell'esame di maestro conducente e degli esami di controllo possono essere impugnate mediante ricorso all'autorità cantonale o federale competente per il rilascio della licenza per maestro conducente. La commissione d'esame è considerata parte in causa. La decisione dell'ultima istanza cantonale o dell'autorità federale può

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

essere impugnata con ricorso al DATEC entro 30 giorni dalla notificazione. L'articolo 24 LCStr è applicabile.

16 Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente e dei controlli dei veicoli

Art. 65 Esigenze

¹ I periodi che procedono agli esami ufficiali di conducente e/o ai controlli ufficiali dei veicoli devono soddisfare alle esigenze prescritte dai capoversi 2 a 5, aver ricevuto la formazione prevista dall'articolo 66 e superato l'esame secondo l'articolo 67.

² L'esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente e dei controlli dei veicoli deve:

- a. aver compiuti 24 anni;
- b. aver superato l'esame finale di tirocinio come meccanico per automobili o in un'altra professione tecnica equivalente e aver esercitato la professione durante almeno un anno dalla fine dell'apprendistato;
- c. possedere da almeno tre anni la licenza di condurre svizzera delle categorie B o C, senza aver compromesso durante questo periodo la sicurezza del traffico mediante infrazione alle norme della circolazione;
- d. provare mediante un certificato rilasciato da un medico di fiducia che egli adempie i requisiti medici secondo l'allegato 1;
- e. produrre una perizia che attesta l'idoneità in materia di psicologia del traffico.

³ L'esperto della circolazione incaricato degli esami di condurre non è obbligato ad adempiere le esigenze del capoverso 2 lettera b, ma deve aver superato l'esame finale di tirocinio in una professione qualsiasi o possedere una formazione equivalente.

⁴ Il requisito del capoverso 2 lettera e non è richiesto per gli esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli.

⁵ I maestri conducenti che desiderano diventare esperti della circolazione devono aver esercitato la professione di maestro conducente durante almeno un anno senza dare adito a lamentele e avere 24 anni compiuti. Devono completare la loro formazione e superare gli esami nelle materie che non figurano nel programma d'esame di maestro conducente.

Art. 66 Formazione

¹ La formazione come esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente e/o dei controlli dei veicoli avviene nelle materie menzionate nell'allegato 7. L'esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente o dei controlli dei veicoli che desidera diventare esperto della circolazione per entrambe queste due

funzioni deve completare la sua formazione nei gruppi di materie per i quali non ha ricevuto la formazione.

² Quanto alle conoscenze teoriche, la materia da insegnare deve essere adattata all'attività pratica degli esperti della circolazione. Durante la formazione pratica, il candidato viene istruito nello svolgimento delle operazioni tecniche e delle procedure amministrative dell'ufficio della circolazione e messo in grado di procedere da solo agli esami di conducente e/o ai controlli dei veicoli.

³ L'insegnamento teorico avviene in corsi dati da maestri con formazione tecnica e pedagogica.

⁴ La formazione pratica comprende istruzioni e lavori pratici. La formazione pratica degli esperti della circolazione istruiti per effettuare i controlli dei veicoli è affidata alle autorità d'immatricolazione che dispongono delle installazioni e degli apparecchi necessari.

Art. 67 Esame

¹ Dopo aver terminato un corso, ma al più presto dopo sei mesi di attività presso l'ufficio della circolazione, il futuro esperto della circolazione deve sostenere un esame nelle materie indicate nell'allegato 7. L'esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente o dei controlli dei veicoli che desidera diventare esperto della circolazione per le due funzioni deve sostenere un esame che comprende le materie nelle quali non è ancora stato esaminato.

² Nel giudicare l'esame devono essere tenute in considerazione le note assegnate durante la formazione.

³ Il risultato dell'esame deve essere comunicato al candidato dall'ufficio della circolazione dove egli fa la pratica, con indicazione della nota di valutazione complessiva e delle note assegnate per ogni gruppo di materie. Se il candidato supera l'esame gli viene rilasciato un certificato.

Art. 68 Ripetizione dell'esame

¹ L'esame di esperto della circolazione può essere sostenuto tre volte.

² Chi non ha superato l'esame può essere riammesso non prima della scadenza di un termine di sei mesi.

³ Il secondo esame comprende solo le materie per le quali il risultato è stato insufficiente. Il terzo esame comprende invece tutte le materie del secondo esame.

Art. 69 Compiti delle autorità

¹ I Cantoni sono responsabili della formazione dei loro esperti della circolazione. Gli esami sono sostenuti davanti alle commissioni cantonali o intercantionali nelle

quali sono delegati, oltre a capi degli uffici della circolazione, capi esperti della circolazione⁷⁸ cantonali e altri specialisti.

² I servizi federali competenti per procedere agli esami di conducente e ai controlli dei veicoli formano gli esperti della circolazione della Confederazione e li sottopongono a un esame conformemente alle esigenze della presente ordinanza. Di comune accordo, i Cantoni possono essere incaricati della formazione e dell'esame di questi esperti della circolazione. Il DDPS, d'intesa con il DATEC, può ridurre le esigenze se si tratta di esperti della circolazione della Confederazione incaricati di procedere soltanto a controlli successivi dei veicoli o a esami di conducente su veicoli cingolati militari.⁷⁹

³ I Cantoni emanano un regolamento di formazione e d'esame; lo stesso vale per i servizi federali competenti che non hanno incaricato i Cantoni della formazione e dell'esame dei loro esperti della circolazione.⁸⁰

⁴ I Cantoni e i servizi federali competenti sono responsabili del perfezionamento dei loro esperti della circolazione. Hanno l'obbligo in particolare di assicurare il perfezionamento degli esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente per autoveicoli pesanti nonché per i controlli tecnici di autoveicoli pesanti e di veicoli speciali.

17 Noleggiatori di autoveicoli

Art. 70

¹ Chi noleggia professionalmente veicoli a motore a terze persone, per il loro uso, deve tenere un elenco dei locatari. Su richiesta, deve dare la possibilità agli organi di controllo di prenderne visione.

² Gli elenchi devono essere conservati durante due anni.

⁷⁸ Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

⁷⁹ Nuovo testo del per. giusta l'art. 4 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 1796).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. dell'O del 30 gen. 1991 sull'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RS **172.068**).

2	Veicoli
21	Veicoli a motore e loro rimorchi
211	Ammissione

Art. 71 Principi

¹ La licenza di circolazione e le targhe sono rilasciate se:

- a. l'assicurazione di responsabilità civile prescritta è stata stipulata;
- b. il veicolo è conforme alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento;
- c. il veicolo è assoggettato all'imposta secondo la LIAut o esonerato dall'imposizione;
- d. il veicolo fabbricato all'estero è stato sdoganato o esonerato dallo sdoganamento.⁸¹

² Per il rilascio di licenze di circolazione temporanee e licenze di circolazione collettive come anche per rilasciare le corrispondenti targhe (art. 20 a 26 OAV) non è necessario il permesso dell'amministrazione doganale.

³ L'immatricolazione provvisoria dei veicoli è retta dagli articoli 16 a 19 OAV.

⁴ I conducenti devono sempre portar seco l'originale della licenza di circolazione a meno che non sia stato loro rilasciato un duplicato. I conducenti dei veicoli a motore agricoli non devono portar seco la licenza di circolazione quando effettuano corse tra la fattoria, i campi e la foresta; lo stesso dicasi per i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile nelle corse effettuate sul territorio del Comune.⁸²

Art. 72 Eccezioni

¹ Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per:

- a. i monoassi senza rimorchi guidati da una persona a piedi;
- b. i carri a mano provvisti di motore;
- c.⁸³ i rimorchi seguenti, esclusi i rimorchi speciali:
 1. rimorchi agricoli la cui velocità massima non supera i 30 km/h trainati da trattori come anche da veicoli a motore la cui velocità massima non supera i 30 km/h,
 2. rimorchi agricoli la cui velocità massima non supera i 30 km/h e con un peso garantito di 1500 kg al massimo trainati da veicoli a motore con una velocità massima, per la loro costruzione, di oltre 30 km/h e con tutte le ruote motrici,
 3. rimorchi trainati da carri con motore e carri di lavoro,

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS **641.511**).

⁸² Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 7 apr. 1982 (RU **1982** 531).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU **1998** 2352).

4. rimorchi e assi rimorchiati che costituiscono un veicolo indipendente trainati da monoassi.
- d. i veicoli di lavoro utilizzati in cantieri stradali delimitati ma non completamente chiusi al traffico;
- e. i veicoli a motore e i rispettivi rimorchi adibiti al traffico interno di un'impresa ma autorizzati a circolare su strada pubblica;
- f. i carrelli di sostegno;
- g.⁸⁴ casse mobili montate su ruote; il permesso per rimorciarle dalla o verso la stazione di carico è rilasciato per il veicolo trattore ed è limitato a determinati tipi di contenitori;
- h.⁸⁵ i veicoli a motore trainati;
- i.⁸⁶ i veicoli che vengono trasportati su un autoveicolo di trasporto o un rimorchio, e guidati durante il loro carico o scarico, purché sia stata stipulata un'assicurazione giusta l'articolo 27 capoverso 1 OAV;
- j.⁸⁷ i veicoli che vengono spostati da imprese del settore automobilistico su un'area interna all'azienda, purché sia stata stipulata un'assicurazione giusta l'articolo 27 capoverso 1 OAV;
- k.⁸⁸ ciclomotori leggeri;
- l.⁸⁹ carrozzelle per invalidi con dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.

² Per i veicoli a motore menzionati nel capoverso 1 lettere a, b, k e l è richiesto un contrassegno d'assicurazione secondo l'articolo 37 OAV.⁹⁰

³ Se l'attestato d'assicurazione è stato depositato, i Cantoni, ricorrendo a una convocazione, possono permettere che, un veicolo sia trasferito per la via più breve al luogo d'esame.

212 Licenza di circolazione

Art. 73 Generi di licenze

Esistono i seguenti generi di licenze di circolazione:

- a. la licenza di circolazione per l'immatricolazione normale di veicoli a motore o rimorchi;

⁸⁴ Abrogata dal n. II dell'O del 7 mar. 1982 (RU 1982 531). Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816).

⁸⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

⁸⁶ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

⁸⁷ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

⁸⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

⁸⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

- b. la licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria di veicoli a motore o rimorchi;
- c. la licenza temporanea per veicoli a motore o rimorchi;
- d. la licenza di circolazione collettiva per i veicoli a motore o i rimorchi delle imprese dell'industria automobilistica;
- e. la licenza per i veicoli di riserva.

Art. 74 Rilascio

¹ Il Cantone di stanza del veicolo rilascia la licenza di circolazione al detentore che presenta il rispettivo attestato d'assicurazione e i documenti seguenti:

- a. all'atto della prima immatricolazione di un veicolo di provenienza svizzera o dell'immatricolazione di un veicolo di provenienza estera:
 - il rapporto di perizia (mod. 13.20 A), se del caso munito dell'impronta del bollo doganale o scortato da un'autorizzazione doganale separata,
 - se si tratta di un veicolo non omologato o non dispensato in maniera generale dall'esame del tipo, anche il certificato di esonero individuale, rilasciato dall'USTRA;
- b. all'atto della nuova immatricolazione di un veicolo che ha cambiato Cantone di stanza o detentore:
 - la vecchia licenza di circolazione;
 - in caso di cambiamento del detentore di un veicolo non sdoganato e non tassato, un'autorizzazione delle autorità doganali intestata al nuovo detentore.⁹¹

² Chi richiede la licenza temporanea non ha bisogno di essere detentore del veicolo e quest'ultimo non deve essere immatricolato nel Cantone di stanza.⁹²

³ La licenza di circolazione collettiva è rilasciata dal Cantone nel quale l'azienda ha la sua sede, al nome dell'azienda o del suo capo responsabile.

⁴ La licenza per veicoli di riserva può essere rilasciata anche dal Cantone nel quale il veicolo originale è divenuto inutilizzabile ed è stato preso in consegna il veicolo di riserva.

⁵ I titolari devono annunciare entro quattordici giorni all'autorità, presentando la loro licenza di circolazione, ogni circostanza che rende necessaria una modificazione o una sostituzione del documento. Essi devono informare l'autorità del ritiro definitivo del veicolo dalla circolazione restituendo la licenza di circolazione. Se il detentore non fa immatricolare un altro veicolo entro quattordici giorni, deve restituire immediatamente anche le targhe.

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS **641.511**).

⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1387).

Art. 75 Rapporto di perizia

¹ Il rapporto di perizia (modulo 13.20 A) deve essere compilato dal costruttore o dall'importatore oppure dal fornitore dispensato dal presentare i veicoli; deve essere firmato dal costruttore o dall'importatore.

² Il capoverso 1 non è applicabile agli importatori singoli che importano direttamente un veicolo per il loro uso personale. In questo caso l'esperto della circolazione compila il rapporto di perizia in occasione dell'esame singolo del veicolo.

³ Per annunciare modificazioni tecniche apportate a un veicolo (art. 34 cpv. 2 OETV) è necessario un rapporto di perizia speciale (modulo 13.20 B).⁹³

⁴ I rapporti di perizia o il loro contenuto, come pure i dati tecnici allegati, devono essere conservati dall'autorità durante quindici anni a far data dalla prima messa in circolazione dei veicoli.

⁵ Il DDPS, d'intesa con i Cantoni, l'USTRA e la Direzione generale delle dogane, stabilisce la forma da dare al rapporto di perizia ed emana le istruzioni sul modo di compilarlo.

Art. 76⁹⁴ Controllo dello sdoganamento e dell'imposizione

¹ Il rapporto di perizia (mod. 13.20 A) munito dell'impronta del bollo doganale serve da prova dello sdoganamento e dell'imposizione conformemente alla LIAut.

² Il diritto di utilizzare in Svizzera un veicolo non sdoganato deve fondarsi su un'autorizzazione delle autorità doganali.

³ La Direzione generale delle dogane comunica alle autorità d'immatricolazione i generi di veicoli per i quali non sono necessari la prova dello sdoganamento e dell'imposizione secondo il capoverso 1 o un'autorizzazione secondo il capoverso 2.

Art. 77 Luogo di stanza

¹ È considerato luogo di stanza il luogo dove di regola il veicolo è custodito durante la notte dopo l'uso.

² Il domicilio del detentore vale come luogo di stanza:

- a. per i veicoli utilizzati durante la settimana fuori del Cantone di domicilio del detentore e ricondotti a fine settimana, in media almeno due volte al mese;
- b. per i veicoli utilizzati alternativamente durante meno di nove mesi consecutivi in più Cantoni;
- c. per i veicoli il cui periodo di stanza è uguale sia all'esterno sia all'interno del Cantone di domicilio del detentore.

⁹³ Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS **741.41**).

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS **641.511**).

Art. 78 Detentore

¹ La qualità di detentore si determina secondo le circostanze di fatto. È considerato in particolare detentore chi effettivamente e durevolmente ha il potere di disporre del veicolo e lo adopera o lo fa adoperare a proprie spese o nel proprio interesse.

² L'autorità cantonale deve esaminare la qualità di detentore solo in caso di dubbio, segnatamente se l'attestato d'assicurazione non è rilasciato al nome di chi richiede la licenza di circolazione, se il richiedente non è titolare di una licenza di condurre, quando sono rilasciate targhe trasferibili e quando veicoli di una azienda sono messi a disposizione di dipendenti.

Art. 79 Validità

¹ La licenza di circolazione per l'immatricolazione normale dei veicoli e la licenza di circolazione collettiva hanno una durata di validità illimitata.

² La durata di validità della licenza dei veicoli di riserva, della licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli e della licenza temporanea è regolata dalla OAV. Per quanto concerne la validità dei permessi speciali è determinante la ONC.

³ Entro i limiti dell'articolo 17 OAV, la durata di validità della licenza di circolazione per l'immatricolazione provvisoria dei veicoli non sdoganati può essere fissata o prolungata oltre a quella dell'autorizzazione doganale solo se detta autorizzazione lo prevede esplicitamente.

Art. 80 Iscrizioni

¹ Valgono come condizioni speciali ai sensi degli articoli 10 capoverso 3 e 96 numero 1 capoverso 3 LCStr:

- a. le decisioni dell'autorità iscritte nella licenza di circolazione, o nell'allegato alla licenza di circolazione, ad esempio, in merito alla velocità massima;
- b. le iscrizioni che stabiliscono il massimo ammesso per i pesi e le dimensioni dei veicoli;
- c.⁹⁵ le iscrizioni relative al numero dei posti.

² Nella licenza di circolazione è iscritto l'utilizzo di un veicolo per il trasporto professionale di persone di cui all'articolo 3 OLR 2, eccettuati i veicoli giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2.⁹⁶

³ La licenza di circolazione dei veicoli speciali menziona l'obbligo di possedere un permesso speciale. Se si tratta di veicoli destinati a trainare rimorchi particolarmente pesanti, i pesi del convoglio che derogano alle prescrizioni della LCStr sono indicati nella licenza di circolazione alla rubrica «Decisioni dell'autorità».

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

⁹⁶ Abrogato dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

⁴ Un detentore che prende in leasing o lascia, spesso o durevolmente, usare a terzi il suo veicolo, può chiedere all'autorità d'immatricolazione, mediante formulario ufficiale, che un cambiamento di detentore necessiti della sua approvazione o di quella di un'altra persona menzionata nel formulario. L'autorità d'immatricolazione iscrive questa limitazione nella licenza di circolazione.⁹⁷

⁵ L'autorità d'immatricolazione conserva il formulario in originale o riproducibile in altro modo fintanto che esiste l'iscrizione.⁹⁸

Art. 81⁹⁹ Annullamento

¹ Quando un veicolo è tolto dalla circolazione o sostituito con un altro veicolo, il detentore deve fare annullare dall'autorità la licenza di circolazione e l'eventuale duplicato. Se il detentore trascura questo obbligo, le targhe indicate nella licenza non gli sono più attribuite, salvo qualora egli fornisca la prova che il veicolo è stato demolito o immatricolato al nome di un altro detentore.

² Se le è presentata una licenza di circolazione che contiene un'iscrizione giusta l'articolo 80 capoverso 4, l'autorità d'immatricolazione rifiuta:

- a. l'annullamento della licenza di circolazione;
- b. il rilascio della licenza di circolazione a un nuovo detentore;
- c. la cancellazione dell'iscrizione.

³ Il rifiuto è nullo se è data l'approvazione scritta della persona o delle persone menzionate nel formulario oppure se vi è una decisione giudiziaria cresciuta in giudicato sui rapporti di proprietà.

⁴ Se l'autorità deve revocare una licenza di circolazione che contiene l'iscrizione giusta l'articolo 80 capoverso 4, lo comunica alle persone menzionate nel formulario.

213 **Targhe**

Art. 82 **Genere di targhe**

¹ L'autorità rilascia:

- a.¹⁰⁰ targhe con lettere e cifre nere su fondo bianco per gli autoveicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli a motore, monoassi e i rimorchi;
- b. targhe con lettere e cifre nere su fondo celeste per i veicoli da lavoro;

⁹⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1387).

⁹⁸ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1387).

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1387).

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU **1998** 2352).

- c. targhe con lettere e cifre nere su fondo marrone chiaro per i veicoli speciali;
 - d.¹⁰¹ targhe con lettere e cifre nere su fondo verde chiaro per i veicoli agricoli;
 - e.¹⁰² targhe con lettere e cifre nere su fondo giallo per le motoleggere e i quadricicli a motore;
 - f. targhe con lettere e cifre bianche su fondo grigio scuro per i veicoli dell'esercito; se queste targhe non possono essere applicate in modo adatto, lo stemma, le lettere e le cifre devono essere dipinte sulla carrozzeria su fondo grigio scuro;
 - g. ...¹⁰³
- ² Le targhe seguenti sono munite di un segno speciale:
- a. le targhe per l'immatricolazione provvisoria secondo l'articolo 18 OAV;
 - b. ...¹⁰⁴
 - c. le targhe professionali portano la lettera «U».
 - d.¹⁰⁵ le targhe dei veicoli dei detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatiche o consolari che portano il segno «CD», «CC» o «AT» sul fondo verde scuro o blu scuro.

³ Se, durante più di tre mesi consecutivi, un veicolo è classificato in una categoria per la quale è fissato un altro genere di targhe, occorre provvedere al cambio delle targhe. Per gli automezzi, considerati veicoli speciali durante meno di tre mesi consecutivi, basta un permesso speciale.

Art. 83 Materiale; costruzione

¹ Le targhe sono di metallo inossidabile; possono essere munite di un rivestimento riflettente. L'USTRA può ammettere l'impiego di altri materiali adatti e fissare esigenze minime per il materiale riflettente.¹⁰⁶

² Gli stemmi, le lettere e le cifre sono impressi con un rilievo di 1,5 mm. Gli stemmi devono corrispondere al modello ufficiale.¹⁰⁷

³ Le targhe, i cui angoli devono essere arrotondati (raggio di 1 cm), hanno le dimensioni seguenti:

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS **741.41**).

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS **741.41**).

¹⁰³ Abrogata dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS **741.41**).

¹⁰⁴ Abrogata dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001 (RU **2001** 1387).

¹⁰⁵ Introdotta dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS **741.41**).

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 1987 (RU **1987** 628).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 1987 (RU **1987** 628).

- a.¹⁰⁸ la targa anteriore degli autoveicoli, nonché la targa dei monoassi, dei veicoli agricoli e dei rimorchi di lavoro, ha una lunghezza di 30 cm e un'altezza di 8 cm;
- b.¹⁰⁹ la targa posteriore degli autoveicoli, nonché la targa dei rimorchi per trasporto agganciati ad autoveicoli hanno una lunghezza di 30 cm e un'altezza di 16 cm (formato alto) o una lunghezza di 50 cm e un'altezza di 11 cm (formato lungo);
- c.¹¹⁰ la targa dei motoveicoli, delle motoleggere, dei quadricicli leggeri a motore, dei quadricicli a motore e dei tricicli a motore nonché la targa dei rispettivi rimorchi, ha una lunghezza di 18 cm e un'altezza di 14 cm.¹¹¹

⁴ L'USTRA può fissare un formato differente per le targhe destinate ai veicoli i cui detentori beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari.

⁵ Per i rimorchi dell'esercito la targa, con una scritta su due linee, ha il formato delle targhe dei motoveicoli, quelle con la scritta su una linea, il formato della targa anteriore degli autoveicoli.

Art. 84 Sistema di numerazione

¹ Ogni Cantone è designato con le due lettere maiuscole seguenti:

Zurigo	ZH	Sciaffusa	SH
Berna	BE	Appenzello interno	AI
Lucerna	LU	Appenzello esterno	AR
Uri	UR	San Gallo	SG
Svitto	SZ	Grigioni	GR
Obvaldo	OW	Argovia	AG
Nidvaldo	NW	Turgovia	TG
Glarona	GL	Ticino	TI
Zugo	ZG	Vaud	VD
Friburgo	FR	Vallese	VS
Soletta	SO	Neuchâtel	NE
Basilea Città	BS	Ginevra	GE
Basilea Campagna	BL	Giura	JU ¹¹²

² Le targhe degli autoveicoli, dei monoassi e dei rimorchi da una parte, e quelle dei motoveicoli, delle motoleggere e dei tricicli a motore, dall'altra, come pure ogni genere di targa, secondo il colore e le caratteristiche speciali, sono numerate separatamente, di regola a partire dalla cifra 1.¹¹³

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

¹¹² Cantone introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1805).

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

³ Le targhe della Confederazione portano solamente lo stemma federale e hanno la lettera e le cifre seguenti:

- A1 ... = Dipartimento federale degli affari esteri
- A2 ... = Dipartimento federale dell'interno
- A3 ... = Dipartimento federale di giustizia e polizia
- A4 ... = Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
- A5 ... = Dipartimento federale delle finanze
- A6 ... = Dipartimento federale dell'economia
- A7 ... = Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni¹¹⁴
- A8 ... = Cancelleria federale
- P ... = Posta Svizzera nonché le Ferrovie federali svizzere¹¹⁵
- M ... = Veicoli militari.¹¹⁶

⁴ Le targhe per i veicoli i cui detentori sono beneficiari di privilegi e immunità diplomatiche o consolari non hanno stemmi, ma sono provviste delle lettere in nero del Cantone. Le sigle e le lettere possono essere applicate in maniera indelebile mediante un processo fotografico.¹¹⁷ Le cifre e il punto in colore nero possono essere applicati mediante lo stesso procedimento o consistere in pezzi di alluminio ritagliati e ribaditi sulla targa. Il primo dei due gruppi di cifre separate da un punto serve da numero d'ordine per ogni missione, sede, delegazione o organizzazione; il secondo gruppo designa la nazione o l'organizzazione. Le cifre più basse sono riservate al capo della rappresentanza o dell'organizzazione come pure ai suoi sostituti.

Art. 85 Disposizione; caratteri

¹ Sulla targa anteriore degli autoveicoli e sulla targa dei monoassi, dei veicoli agricoli e dei rimorchi di lavoro devono essere iscritte da sinistra a destra le lettere, un punto a mezz'altezza e i numeri.¹¹⁸

² Nella parte superiore della targa posteriore di formato alto degli autoveicoli come pure della targa dei motoveicoli, delle motoleggere, dei quadricicli leggeri a motore, dei quadricicli e dei tricicli a motore, dei rimorchi per trasporto e dei rimorchi speciali devono figurare, da sinistra a destra, lo stemma federale, le lettere e lo stemma cantonale e, nella parte inferiore il numero.¹¹⁹ Sulla targa posteriore di formato lun-

¹¹⁴ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

¹¹⁵ Nuovo testo giusta il n. II 47 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

¹¹⁷ Nuovo testo dei per. 1 e 2 giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

¹¹⁸ Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

go degli autoveicoli e dei loro rimorchi devono figurare, da sinistra a destra, lo stemma federale, le lettere del Cantone, un punto a mezza altezza, il numero e lo stemma cantonale.¹²⁰

³ Sulla targa con due righe di iscrizione, ad uso dei rimorchi militari, le prime due cifre sono iscritte nella parte superiore, di fianco alla lettera attribuita; sulla targa con una sola riga di iscrizione, si lascia uno spazio maggiore tra la seconda e la terza cifra.¹²¹ Lo stemma è soppresso.

⁴ Sulla targa anteriore come su quella posteriore di formato lungo dei veicoli utilizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari, dalle delegazioni permanenti o dalle organizzazioni internazionali, devono figurare, da sinistra a destra, il campo nel quale si iscrive l'una delle tre sigle, le lettere del Cantone e i due gruppi di cifre separati da un punto. Sulla targa posteriore di formato alto figurano, nella parte superiore, la sigla iscritta nel campo colorato e le lettere del Cantone e, nella parte inferiore, i due gruppi di cifre.¹²²

⁵ La forma dei caratteri e le dimensioni delle lettere e delle cifre sono fissate dall'USTRA.¹²³

Art. 86 Sigle CD, CC e AT

¹ La sigla «CD» è destinata:

- a. ai veicoli di servizio delle missioni diplomatiche e ai veicoli a motore dei membri del personale diplomatico di quelle missioni;
- b. ai veicoli di servizio delle delegazioni permanenti presso organizzazioni internazionali e ai veicoli a motore dei membri del personale diplomatico di quelle delegazioni;
- c. ai veicoli di servizio delle organizzazioni internazionali e ai veicoli a motore dei funzionari di quelle organizzazioni più elevati di rango.

² La sigla «CC» è destinata ai veicoli di servizio delle sedi consolari dirette da un funzionario di carriera e ai veicoli a motore dei funzionari consolari di carriera.

³ La sigla «AT» è destinata ai veicoli a motore dei membri del personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche.

⁴ È vietato l'impiego separato delle sigle «CD» o «AT». La sigla «CC» separata è ammessa al massimo su un unico veicolo di ciascun caposede onorario di sede consolare cui il Consiglio federale abbia attribuito l'exequatur. Sulla licenza di circolazione del veicolo deve esserci la menzione «Sigla CC autorizzata».

¹²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

¹²¹ Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

¹²² Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

¹²³ Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RS 172.217.1).

Art. 87 Rilascio delle targhe

¹ Dopo esser stato attribuito, il numero di targa resta riservato per il detentore. L'attribuzione di altri numeri è ammessa qualora le targhe siano state depositate o revocate per oltre un anno; per il resto, l'attribuzione avviene conformemente all'articolo 81.

² La perdita delle targhe deve essere comunicata senza indugio dal detentore all'autorità la quale gli rilascia targhe con un altro numero; essa può pubblicare il numero delle targhe perse nel sistema informatizzato di ricerca RIPOL.¹²⁴

³ I fabbricanti non hanno la facoltà di rilasciare targhe direttamente ai detentori.

⁴ Le targhe munite delle sigle «CD», «CC» e «AT» sono rilasciate d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri.

⁵ Le targhe restano proprietà dell'autorità eccetto quelle destinate all'immatricolazione provvisoria.

Art. 87a¹²⁵ Rilascio di targhe munite di rivestimento riflettente

I Cantoni mettono a disposizione targhe munite di un rivestimento riflettente. Essi decidono se occorra rilasciare tali targhe o sostituire quelle esistenti per tutti i veicoli o soltanto dietro richiesta del detentore.

22 **Veicoli che servono agli esami e alla scuola guida****Art. 88**¹²⁶ Veicoli per gli esami

¹ Per gli esami di guida si deve far uso dei veicoli menzionati nell'allegato 12 numero V.

² I veicoli per gli esami non devono essere provvisti di accessori speciali che facilitano la guida.

Art. 88a¹²⁷ Veicoli speciali per gli esami

¹ L'esame pratico di conducente sostenuto con un veicolo provvisto di dispositivi che agevolano il cambio di velocità o la cui energia è fornita da una batteria elettrica dà diritto a condurre soltanto veicoli corrispondenti.

² L'esame pratico di conducente della sottocategoria A1 sostenuto con un motoveicolo la cui velocità è limitata a 45 km/h dà diritto a condurre soltanto motoveicoli corrispondenti.

³ Le restrizioni devono essere iscritte nella licenza di condurre (art. 24b).

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

¹²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

¹²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

¹²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Art. 89¹²⁸ Veicoli per la scuola guida

¹ I veicoli per la scuola di guida devono essere conformi alle prescrizioni concernenti i veicoli per gli esami (all. 12 n. V). Eccetto i veicoli di riserva, devono essere muniti, per le categorie B, C e D e per le sottocategorie C1 e D1, di un secondo pedale del freno e della frizione e di uno specchio retrovisore supplementare ad uso del maestro conducente.

² Sono considerati veicoli per la scuola di guida i veicoli messi a disposizione dai maestri conducenti per le lezioni di guida.

23 Ciclomotori**Art. 90** Statuto giuridico; ammissione

¹ Sotto riserva delle disposizioni seguenti, i ciclomotori sono sottoposti alle prescrizioni concernenti i velocipedi.

² I ciclomotori sono ammessi a circolare se sono muniti della licenza per ciclomotori e di una targa valevole indicata nella licenza di circolazione.¹²⁹

Art. 91 Licenza di circolazione

¹ La licenza di circolazione è rilasciata se:

- a. il tipo di veicolo è stato riconosciuto come ciclomotore sulla base dell'esame del tipo;
- b. il veicolo presentato è conforme al tipo riconosciuto;
- c. è stata fornita la prova che il ciclomotore costruito all'estero è sdoganato o esonerato dallo sdoganamento.

² La licenza di circolazione è rilasciata sulla base di un esame per gruppi di ciclomotori effettuato presso il fabbricante o l'importatore ai sensi dell'articolo 92 o sulla base di un esame singolo ai sensi dell'articolo 93. La sua validità è illimitata.

³ In caso di esami per gruppi, l'autorità d'immatricolazione del Cantone dove si trova l'azienda è competente a rilasciare la licenza di circolazione. ...¹³⁰

⁴ Il conducente di ciclomotori deve sempre portar seco la licenza di circolazione.

Art. 92 Esami per gruppi

¹ Prima dell'esame per gruppi di nuovi ciclomotori, presso i fabbricanti o gli importatori, l'azienda deve consegnare all'autorità gli elenchi completi in duplice esemplare, nei quali devono figurare, per ogni ciclomotore, la marca, il numero del telaio, il numero del certificato di tipo come pure il marchio di omologazione del motore.

¹²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

¹²⁹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU **1998** 2352).

¹³⁰ Per. abrogato dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001 (RU **2001** 1387).

² Lo sdoganamento di ciclomotori costruiti all'estero deve essere provato mediante il bollo ufficiale della dogana apposto sugli elenchi.

³ I Cantoni consegnano ai costruttori o gli importatori il numero di licenze di circolazione corrispondente a quello dei ciclomotori indicati sugli elenchi. I costruttori o gli importatori devono iscrivere nella licenza di circolazione¹³¹ i dati tecnici relativi a ogni ciclomotore e confermare che esso è conforme al tipo approvato.

⁴ I Cantoni tengono dei registri relativi alle licenze di circolazione rilasciate ai costruttori o agli importatori i quali vanno conservati unitamente agli elenchi durante cinque anni. Essi inviano una copia degli elenchi all'USTRA. L'USTRA e la Direzione generale delle dogane sono autorizzati a consultare in ogni momento i registri e gli elenchi.

⁵ I ciclomotori esaminati per gruppi possono essere messi in commercio soltanto con le licenze di circolazione loro attribuite. In sostituzione di licenze perse il Cantone competente per il rilascio (art. 91 cpv. 3 prima frase) ne emette delle nuove fondandosi sugli elenchi.

Art. 93 Esame singolo

¹ I ciclomotori importati singolarmente devono essere esaminati da un esperto della circolazione ufficiale prima di essere ammessi alla circolazione. Lo sdoganamento deve essere provato mediante piombo doganale intatto, l'esenzione dai diritti doganali mediante autorizzazione delle dogane.

² I ciclomotori usati le cui licenze di circolazione e la cui targa sono state revocate dall'autorità o la cui licenza di circolazione è andata persa devono essere esaminati singolarmente da un esperto della circolazione prima della loro riammissione. Il controllo dello sdoganamento¹³² non è effettuato se il veicolo presenta chiare tracce d'uso o se il detentore può provare che il veicolo è stato acquistato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

³ Qualora un motore ausiliario venga montato in un secondo tempo su un velocipede, l'autorità cantonale rilascia la licenza di circolazione se ha constatato, mediante esame, che il veicolo è conforme alle esigenze stabilite per i ciclomotori.

⁴ Nei casi previsti ai capoversi 1 a 3, l'autorità di immatricolazione apporta tutte le iscrizioni necessarie nella licenza di circolazione e attesta che il veicolo è conforme al tipo approvato o alle prescrizioni.

⁵ L'autorità può permettere di presentare all'esame un ciclomotore sprovvisto della licenza di circolazione e della targa se viene fornita la prova che il ciclomotore è assicurato. Alle stesse condizioni, il Cantone può autorizzare un fornitore, dispensato dall'obbligo di presentare i veicoli, a effettuare corse di prova con ciclomotori non provvisti della licenza di circolazione e della targa o a far eseguire tali corse da eventuali compratori.

¹³¹ RU 1978 20

¹³² RU 1977 138

Art. 94 Targa

¹ Se i ciclomotori sono esaminati per gruppi, la targa è rilasciata dal Cantone del luogo di stanza, qualora il detentore presenti la licenza di circolazione prevista dall'articolo 92 capoverso 3 della presente ordinanza e l'attestato di assicurazione richiesto dall'articolo 38 capoverso 2 OAV.¹³³

² Se i ciclomotori sono esaminati singolarmente, il Cantone del luogo di stanza rilascia la targa e la licenza di circolazione, se il detentore presenta l'attestato d'assicurazione richiesto dall'articolo 38 capoverso 2 OAV.¹³⁴

³ Le targhe per ciclomotori sono rilasciate a partire dal 1° gennaio dell'anno indicato sulla targa; esse rimangono valide fino al 31 maggio dell'anno successivo.

⁴ L'autorità iscrive il numero della targa nella licenza di circolazione. Su richiesta del detentore, il medesimo numero di targa può essere iscritto nella licenza di circolazione di altri ciclomotori dello stesso detentore con stanza nel medesimo Cantone. Il contrassegno di assicurazione viene incollato unicamente in una licenza di circolazione. Detta licenza di circolazione deve essere recata seco insieme alla licenza del ciclomotore utilizzato.¹³⁵

⁵ Non è necessario di presentare un nuovo attestato di assicurazione,

- a. per trasferire la targa di un ciclomotore inutilizzabile (art. 9 cpv. 2 OAV) a un ciclomotore di riserva in perfetto stato di funzionamento, senza il permesso dell'autorità e durante al massimo 30 giorni;
- b. per attribuire, nel caso di cambio di veicolo, la targa del ciclomotore tolto dalla circolazione a un altro ciclomotore appartenente allo stesso detentore.

⁶ Le targhe per ciclomotori sono alte 14 cm e larghe 10 cm. Sono in metallo inossidabile ricoperte di una materia riflettente gialla. Nel terzo superiore, figurano in nero e in rilievo, a sinistra le due lettere attribuite al Cantone e, a destra, le due ultime cifre del millesimo; figura pure sulla parte inferiore un numero di tre, cinque o sei cifre.

⁷ L'USTRA stabilisce la forma e le dimensioni delle lettere e delle cifre.¹³⁶

Art. 95 Controlli

¹ Il Cantone del luogo di stanza, per controllare se il veicolo è ammesso alla circolazione, si fonda sull'attestato d'assicurazione.

² Durante tutta la durata dell'immatricolazione, è considerato come luogo di stanza del ciclomotore il Cantone competente per il rilascio della targa. Se il luogo di stan-

¹³³ Nuovo riferimento giusta il n. II dell'O del 24 mag. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1189).

¹³⁴ Nuovo riferimento giusta il n. II dell'O del 24 mag. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1189).

¹³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

¹³⁶ Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RS 172.217.1).

za di un ciclomotore è trasferito in un altro Cantone, si deve chiedere una nuova targa nel nuovo Cantone di stanza qualora la vecchia immatricolazione sia scaduta.

³ Se il ciclomotore passa a un altro detentore, questi deve annunciarlo all'autorità entro 14 giorni. L'autorità iscrive il nuovo detentore nella licenza di circolazione e fa il necessario perché la modificazione sia apportata nell'attestato di assicurazione.

⁴ Se un ciclomotore è sostituito con un altro e non vi è cambiamento di targa (art. 94 cpv. 5 lett. b), il detentore deve comunicarlo entro 14 giorni all'autorità. L'autorità iscrive il numero della targa nella licenza di circolazione e fa il necessario perché la modificazione sia apportata nell'attestato d'assicurazione.

⁵ Una targa smarrita è sostituita con una nuova avente un altro numero e la stessa durata di validità, senza che un nuovo attestato di assicurazione debba essere presentato. L'autorità iscrive il nuovo numero della targa nella licenza di circolazione e nell'attestato di assicurazione.

Art. 96 Ciclomotori della Confederazione e dei Cantoni

¹ Per l'immatricolazione dei ciclomotori della Confederazione, sono applicabili le norme speciali seguenti:

- a. le targhe sono rilasciate dai servizi competenti per il rilascio dei contrassegni per velocipedi e portano lettere conformi a quelle di detti contrassegni (all. 3 OAV). La loro durata di validità è illimitata; devono figurare da sinistra a destra, nel terzo superiore, una croce federale e le lettere attribuite al veicolo;
- b. l'attestato di assicurazione non è necessario;
- c. le licenze di circolazione non devono essere prese seco ma depositate presso il servizio che le rilascia.

² I ciclomotori dei Cantoni, per i quali non è stata stipulata l'assicurazione sulla responsabilità civile (art. 73 cpv. 2 LCStr), vengono muniti di targhe cantonali ordinarie portanti il numero di una serie speciale fissata dal Cantone.

Art. 97 Rimorchi trainati da ciclomotori e da velocipedi

Per i rimorchi trainati da ciclomotori e da velocipedi non occorre né una licenza di circolazione né una targa o un contrassegno d'assicurazione.

24 Esami dei veicoli**241 ...****Art. 98 a 104**¹³⁷**242 Esame singolo****Art. 105**

¹ Sono considerati esami singoli gli esami che precedono la prima immatricolazione come pure gli esami successivi.

² e ³ 138

⁴ Fatti salvi gli articoli 29-31 OETV, gli esami singoli fatti da un'autorità d'immatricolazione sono riconosciuti dagli altri. Sono parimenti riconosciuti reciprocamente i controlli dei veicoli effettuati dai fornitori (art. 32 OETV) se questi comprovano che sono autorizzati a procedere essi stessi all'esame dal Cantone di stanza.^{139 140}

25 Provvedimenti amministrativi**251 Revoca della licenza di circolazione****Art. 106 Motivi della revoca**

¹ La licenza di circolazione deve essere revocata se:

- a. le condizioni fissate dalla LCStr o dalle prescrizioni di esecuzione relative al rilascio della licenza non sono più adempiute;
- b. senza motivi sufficienti, il detentore non ottempera all'invito di presentare il suo veicolo all'esame.

² La licenza di circolazione può essere revocata se:

- a. non sono state osservate le restrizioni o le condizioni speciali (art. 80) cui la licenza era stata vincolata;
- b. vi è stato abuso della licenza o delle targhe;

¹³⁷ Abrogati dall'art. 46 dell'O del 19 giu. 1995 conc. l'approvazione del tipo di veicoli stradali (RS **741.511**).

¹³⁸ Abrogati dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS **741.41**).

¹³⁹ Nuovo testo del per giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001 1387**).

¹⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS **741.41**).

c.¹⁴¹ non sono state pagate le imposte o le tasse dovute per i veicoli del medesimo detentore.

³ La revoca della licenza di circolazione comporta sempre il ritiro delle targhe. Nel caso di targhe trasferibili, esse possono essere lasciate al detentore per uno dei veicoli. Il sequestro di veicoli è regolato dall'articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV.¹⁴²

Art. 107 Durata e esecuzione

¹ La licenza di circolazione e le targhe devono essere revocate per un tempo indeterminato. La revoca a causa di uso abusivo e di inosservanza delle restrizioni e delle condizioni speciali può essere pronunciata per una durata limitata.

² Se il motivo della revoca è divenuto privo di oggetto, la licenza di circolazione e le targhe devono essere restituite su richiesta.

³ La licenza di circolazione e le targhe di cui è stata decisa la revoca devono essere richieste al detentore cui è fissato un breve termine. Scaduto il termine la licenza di circolazione e le targhe devono essere ritirate dalla polizia.

Art. 108 Procedura

¹ Prima di revocare la licenza di circolazione e le targhe, l'autorità competente deve dare al detentore la possibilità di pronunciarsi verbalmente o per iscritto.

² La decisione di revoca deve essere notificata per iscritto con indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici.

³ La licenza di circolazione può essere revocata immediatamente, a titolo preventivo, per ragioni di sicurezza della circolazione o per mancanza dell'assicurazione.

252 Veicoli senza licenza

Art. 109 Uso vietato

Se al momento di un esame o di un controllo si costata che dei veicoli, per i quali non è necessaria una licenza di circolazione ai sensi dell'articolo 72, non sono in perfetto stato di sicurezza o non sono conformi alle prescrizioni, l'autorità può vietarne l'uso finché non siano state eliminate le deficienze. Il sequestro di veicoli è regolato dall'articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV.¹⁴³

¹⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

¹⁴² Nuovo testo della frase giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

¹⁴³ Nuovo testo della frase giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

Art. 110 Procedura

¹ Il divieto di far uso di un veicolo per il quale non è necessaria la licenza di circolazione deve essere notificato al detentore in forma scritta con indicazione dei motivi.

² Contro il divieto di far uso di un veicolo per il quale non è necessaria la licenza di circolazione può essere interposto ricorso ai sensi dell'articolo 24 LCStr.

253 **Poteri della polizia****Art. 111** Ritiro della licenza di circolazione

¹ La licenza di circolazione è ritirata sul posto se:

- a. la prescritta assicurazione per il veicolo manca;
- b. all'atto di un controllo di trasporti di merci pericolose su strada, si constata che una o parecchie violazioni delle prescrizioni determinanti in materia minacciano direttamente la sicurezza degli altri utenti della strada.¹⁴⁴

² La licenza di circolazione può essere ritirata se il veicolo, considerato lo stato o il carico, costituisce un pericolo per la circolazione o cagiona rumore evitabile oppure se la licenza di circolazione e le targhe sono usate abusivamente.

³ Il ritiro della licenza di circolazione comporta anche il sequestro delle targhe. Il veicolo può essere sequestrato e sottoposto a un esame suppletivo.

Art. 112 Divieto di continuare il viaggio

La polizia impedisce al conducente di continuare il viaggio se possono essere invocati i motivi prescritti dall'articolo 111 concernenti veicoli per i quali, conformemente all'articolo 72, non sono necessarie la licenza di circolazione e le targhe; essa impedisce pure la continuazione del viaggio se costata che dei veicoli circolano benché non siano ammessi ai sensi della presente ordinanza. La polizia può sequestrare tali veicoli e ordinare un esame suppletivo.

Art. 113 Procedura

¹ La polizia deve confermare per iscritto il ritiro della licenza di circolazione come anche il divieto di continuare il viaggio, indicando le conseguenze giuridiche del provvedimento.

² Le targhe e le licenze di circolazione ritirate devono essere inviate entro cinque giorni, con il rapporto di polizia, all'autorità incaricata delle revocche delle licenze. Questa decide immediatamente sulla revoca; l'articolo 108 è applicabile.

³ Se i motivi che hanno originato il ritiro della licenza di circolazione oppure il divieto di continuare il viaggio cessano di esistere, si deve restituire immediatamente la licenza e le targhe o riconsegnare il veicolo per l'ulteriore uso.

¹⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1821).

26 Veicoli stranieri

Art. 114 Riconoscimento dell'immatricolazione

¹ I veicoli a motore e i rimorchi immatricolati all'estero possono circolare in Svizzera se sono ammessi a circolare nel Paese d'immatricolazione e se sono provvisti:

- a. di una licenza nazionale di circolazione valevole o di un certificato internazionale per automobili valevole previsti nella Convenzione internazionale del 24 aprile 1926¹⁴⁵ per la circolazione degli autoveicoli, e
- b. di targhe valevoli, menzionate nel documento di cui alla lettera a.

² I ciclomotori, le motoleggere, i motoveicoli con una cilindrata massima di 125 cm³, i veicoli a motore agricoli, i veicoli a motore di lavoro e i rimorchi che provengono dall'estero e per i quali il Paese di provenienza non esige né targhe né licenza di circolazione possono circolare in Svizzera senza targhe.¹⁴⁶ Al posto della licenza di circolazione è richiesto un documento contenente le informazioni essenziali in merito al veicolo e al detentore.

³ La targa posteriore basta per i veicoli a motore provenienti da Stati che non rilasciano targhe anteriori.¹⁴⁷

⁴ I veicoli stranieri devono essere muniti del segno distintivo dello Stato d'immatricolazione.

Art. 115 Immatricolazione svizzera

¹ I veicoli a motore e i rimorchi immatricolati all'estero devono essere muniti di una licenza di circolazione svizzera e di targhe svizzere se:

- a. hanno il loro luogo di stanza da più di un anno in Svizzera senza una interruzione superiore a tre mesi consecutivi;
- b. il detentore risiede in Svizzera da più di un anno senza un'interruzione superiore a tre mesi consecutivi e vi adopera il suo veicolo da più di un mese;
- c. il detentore che ha il suo domicilio legale in Svizzera risiede durante meno di dodici mesi consecutivi all'estero e fa uso del suo veicolo in Svizzera durante più di un mese;
- d.¹⁴⁸ servono a trasportare, contro remunerazione, persone o merci tra due località svizzere (trasporti interni);
- e. se non adempiono le condizioni fissate dall'articolo 114 capoversi 1 e 2.

¹⁴⁵ RS **0.741.11** Vedi anche la conv. dell'8 nov. 1968 sulla circolazione stradale (RS **0.741.10**) e l'acc. europeo del 1° mag. 1971 (RS **0.741.101**).

¹⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2536).

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS **741.41**).

¹⁴⁸ Nuovo testo giusta l'art. 59 n. 3 dell'O del 6 mar. 2000 sul traffico pesante, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS **641.811**).

² Se la durata di validità di una immatricolazione straniera è scaduta all'estero, le autorità doganali possono autorizzare l'uso del veicolo in Svizzera durante un periodo massimo di 30 giorni consecutivi; scaduto questo termine, il veicolo deve essere immatricolato in Svizzera.

³ ...¹⁴⁹

⁴ I ciclomotori stranieri devono essere immatricolati come motoveicoli o motoleggere fintantoché non siano conformi in tutte le parti a un tipo di ciclomotore riconosciuto in Svizzera.¹⁵⁰

⁵ Prima di venir immatricolati in Svizzera, i veicoli stranieri devono essere sottoposti ad un esame ufficiale.

⁶ L'autorità che rilascia la licenza di circolazione e le targhe svizzere deve ritirare le licenze e le targhe straniere. L'autorità cantonale annulla le licenze e distrugge o oblitera le targhe. Essa restituisce le licenze all'autorità d'immatricolazione annunciandole che il veicolo è stato immatricolato in Svizzera e che le targhe sono state distrutte o oblitrate. Il detentore può esigere la restituzione delle targhe oblitrate o la conferma scritta che sono state distrutte.¹⁵¹

Art. 116 Provvedimenti amministrativi

¹ Il ritiro della licenza di circolazione e delle targhe, il divieto di farne uso, il divieto di continuare il viaggio con il veicolo e il sequestro del veicolo, sono ammessi se si tratta di veicoli stranieri che non offrono manifestamente tutte le garanzie di sicurezza e costituiscono in tal senso un pericolo per il traffico.

² Il ritiro della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere o il divieto di farne uso è pure ammesso se la licenza o le targhe sono adoperate abusivamente. È riservato l'articolo 60 numero 4 capoverso 2 OAV.

³ La procedura è retta dagli articoli 108, 110 e 113 della presente ordinanza e dall'articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV.¹⁵²

⁴ Le misure ordinate ai sensi del capoverso 1 devono essere annullate se il veicolo contestato offre nuovamente tutte le garanzie di sicurezza; altrimenti, è applicabile per analogia l'articolo 115 capoverso 6.

⁵ Se la revoca della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere è stata decisa da autorità straniere, l'esecuzione deve essere ordinata dall'USTRA in quanto le decisioni di revoca non siano trasmesse direttamente ai Cantoni.

¹⁴⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU **1994** 726).

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS **741.41**).

¹⁵¹ Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS **741.41**).

¹⁵² Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS **741.41**).

Art. 117 Imposizione

I veicoli stranieri sono tassati dal Cantone di stanza a partire dal giorno in cui sono provvisti di una licenza di circolazione svizzera e di targhe svizzere oppure avrebbero dovuto esserne provvisti ai sensi di quest'ordinanza.

3 **Notificazione, statistica, controlli della circolazione****31** **Notificazioni****311** ...**Art. 118**¹⁵³**312** **Notificazione del rilascio di nuove licenze****Art. 119**¹⁵⁴**Art. 120** Cambiamento del luogo di stanza

¹ Se un veicolo o un rimorchio sono immatricolati in un altro Cantone, l'autorità d'immatricolazione invia la licenza di circolazione e le targhe annullate all'autorità del precedente Cantone di stanza che le ha rilasciate.

² Il Cantone di stanza precedente deve trasmettere, su domanda, al nuovo Cantone di stanza il rapporto di perizia per il veicolo e per l'eventuale odocronografo o una copia autenticata.

Art. 121¹⁵⁵ Controllo federale DDPS¹⁵⁶ dei veicoli

¹ Il Controllo federale DDPS dei veicoli esercita un controllo sui veicoli a motore ammessi alla circolazione e sui loro rimorchi.

² Le autorità cantonali di ammissione e gli uffici federali competenti per il rilascio di licenze federali di circolazione devono comunicare settimanalmente al Controllo federale DDPS dei veicoli:

- a. le prime ammissioni mediante il rapporto di perizia (mod. 13.20A) e una copia dell'attestato d'assicurazione o mediante un'altra procedura elettronica di dichiarazione stabilita dal Controllo federale DDPS dei veicoli;

¹⁵³ Abrogato dall'art. 22 dell'O del 18 ott. 2000 sul registro ADMAS (RS **741.55**).

¹⁵⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU **2002** 3259).

¹⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5465).

¹⁵⁶ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

- b. ogni cambiamento di detentore mediante una copia dell'attestato d'assicurazione scaduto e di quello nuovo o mediante un'altra procedura elettronica di dichiarazione stabilita dal Controllo federale DDPS dei veicoli;
- c. ogni cambiamento di assicuratore di responsabilità civile (con codice) o della targa con indicazione della data (valevole fino al ritiro dalla circolazione –valevole a partire dalla messa in circolazione mediante una copia dell'attestato d'assicurazione o mediante un'altra procedura elettronica di dichiarazione stabilita dal Controllo federale DDPS dei veicoli);
- d. ogni sospensione temporanea della circolazione del veicolo mediante una copia del vecchio attestato d'assicurazione e ogni rimessa in circolazione del veicolo mediante una copia del nuovo attestato d'assicurazione o un'altra procedura elettronica di dichiarazione stabilita dal Controllo federale DDPS dei veicoli;
- e. ogni fatto che il detentore deve notificare all'autorità giusta l'articolo 74 capoverso 5, mediante una copia dell'attestato d'assicurazione o un'altra procedura elettronica di dichiarazione stabilita dal Controllo federale DDPS dei veicoli;
- f. ogni modificazione tecnica del veicolo che il detentore deve comunicare all'autorità giusta l'articolo 34 capoverso 2 dell'ordinanza del 19 giugno 1995¹⁵⁷ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, mediante il rapporto di perizia (mod. 13.20B) o un'altra procedura elettronica di dichiarazione stabilita dal Controllo federale DDPS dei veicoli;
- g. i ritiri definitivi dalla circolazione mediante una copia dell'attestato d'assicurazione o un'altra procedura elettronica di dichiarazione stabilita dal Controllo federale DDPS dei veicoli; se il detentore annuncia la demolizione del veicolo, l'attestato d'assicurazione deve essere munito della menzione «demolizione».

³ Nel caso di rimorchi le prime ammissioni alla circolazione e le modificazioni tecniche devono essere comunicate mediante il rapporto di perizia (mod. 13.20A o B), le modificazioni e i ritiri definitivi dalla circolazione mediante una copia della licenza di circolazione o un'altra procedura elettronica di dichiarazione stabilita dal Controllo federale DDPS dei veicoli.

⁴ Il Controllo federale DDPS dei veicoli è autorizzato a verificare l'esattezza e la completezza delle comunicazioni; dopo la registrazione respedisce i rapporti di perizia ai Cantoni e agli uffici federali. Può fissare un termine per la radiazione dal controllo dei veicoli messi fuori circolazione (banca dei dati). D'intesa con l'USTRA, la Direzione generale delle dogane e i Cantoni, il Controllo federale DDPS dei veicoli può prevedere deroghe alla procedura di dichiarazione.

⁵ Il Controllo federale DDPS dei veicoli può ordinare, se occorre, il rilevamento dei veicoli presenti in ogni Cantone.

⁶ Per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge, le autorità di ammissione dei Cantoni e della Confederazione, l'USTRA, il Ministero pubblico della Confederazione, l'Ufficio federale del genio e delle fortificazioni, l'Ufficio federale di statistica e la Direzione generale delle dogane possono, d'intesa con il Controllo federale DDPS dei veicoli, essere collegati anche direttamente (on-line) al sistema d'informazione sui veicoli a motore (MOFIS). L'Ufficio competente del Controllo federale DDPS sui veicoli emana, d'intesa con l'USTRA e l'Incaricato federale della protezione dei dati, istruzioni concernenti la procedura di dichiarazione e lo scambio automatizzato dei dati.

Art. 122¹⁵⁸ Controllo da parte della Direzione generale delle dogane

¹ La Direzione generale delle dogane fissa con i Cantoni le norme da applicare per il controllo posticipato dello sdoganamento e dell'imposizione secondo la LIAut, nonché per la tenuta dei controlli in generale. Essa è autorizzata ad effettuare le rispettive verifiche.

² In caso di immatricolazione provvisoria di veicoli non sdoganati o non tassati i Cantoni consegnano al Controllo federale dei veicoli DDPS i documenti relativi all'esenzione, richiesti dalla Direzione generale delle dogane. D'intesa con il Controllo federale dei veicoli DDPS la Direzione generale delle dogane può prevedere un sistema elettronico di trasmissione delle informazioni.

313 Notificazione di infrazioni e di altri fatti

Art. 123¹⁵⁹ Notificazione alle autorità competenti in materia di circolazione stradale

¹ Alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio del contravventore sono notificati:

- a. dalla polizia e dalle autorità penali, le denunce per infrazioni alle norme della circolazione stradale;
- b. dalle autorità penali, su richiesta nei singoli casi, le condanne per infrazioni alle norme della circolazione stradale;
- c. ...¹⁶⁰

² L'autorità competente in materia di circolazione stradale distrugge le notificazioni concernenti denunce e condanne giusta il capoverso 1 se è accertato che queste non danno luogo ad alcuna misura. La conservazione delle notificazioni al fine di un ulteriore rifiuto della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre è comunicata per scritto all'interessato ed è limitata a due anni.

¹⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'appendice all'O del 20 nov. 1996 sull'imposizione degli autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.511).

¹⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2536).

¹⁶⁰ Abrogata dall'art. 34 dell'O del 1° dic. 1999 sul casellario giudiziario informatizzato (RS 331).

³ Se la polizia o un'autorità penale viene a conoscenza di fatti che possono comportare un rifiuto o una revoca della licenza, come ad esempio casi di malattia gravi o di tossicomania, lo comunica all'autorità competente in materia di circolazione stradale.

Art. 124¹⁶¹

314 Informazioni desunte dai registri

Art. 125 Disposizioni generali

¹ I registri e i controlli che i Cantoni e i servizi della Confederazione devono tenere non sono pubblici.

² Con riserva dell'articolo 126, le informazioni tolte dai registri e dai controlli possono essere date soltanto alle autorità che ne hanno bisogno d'ufficio per rilasciare permessi, accertare fatti o giudicare nell'ambito di una procedura penale o amministrativa.

³ Chiunque, provando la sua identità, ha diritto di chiedere informazioni, che si possono desumere da registri o da controlli, concernenti la propria persona o il proprio veicolo.

⁴ Le disposizioni del codice penale svizzero¹⁶² e dell'ordinanza del 21 dicembre 1973¹⁶³ sul casellario giudiziale sono applicabili quando si tratta di fornire informazioni tolte dai registri delle pene tenuti dalle autorità competenti in materia di circolazione stradale o dai casellari giudiziali.

Art. 126 Informazioni concernenti immatricolazioni di veicoli

¹ Il nome e l'indirizzo del detentore di una targa possono essere comunicati a chiunque.

² Il nome del detentore di un veicolo e del suo assicuratore devono essere indicati alle persone implicate in un incidente e, al nuovo detentore, in caso di cambio di detentore.

³ Su domanda scritta e motivata, possono essere comunicate informazioni, tolte dalla licenza di circolazione, alle persone che fanno valere un interesse sufficiente in vista di una procedura.

⁴ Il Controllo federale DDPS dei veicoli comunica, su richiesta, all'Ufficio nazionale di assicurazione (art. 74 cpv. 1 LCStr.), in vista del chiarimento di incidenti con partecipazione svizzera all'estero, quale assicuratore era obbligato in quale giorno, per una determinata targa o veicolo, al risarcimento.¹⁶⁴

¹⁶¹ Abrogato dal n. I dell'O del 13 nov. 1991 (RU **1991** 2536).

¹⁶² RS **311.0**

¹⁶³ [RU **1974** 57, **1983** 34, **1991** 2514, **1996** 3111, **1998** 1565. RU **1999** 3509 art. 33].

Vedi ora l'O del 1° dic. 1999 sul casellario giudiziale informatizzato (RS **331**).

¹⁶⁴ Introdotto dal n. II 1 dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5465).

32 Statistica

Art. 127 Statistica dei veicoli

¹ La statistica dei veicoli è tenuta dall'Ufficio federale di statistica.

² La statistica dei veicoli comprende:

- a.¹⁶⁵ l'effettivo dei veicoli a motore in circolazione il 30 settembre;
- b. il numero mensile dei veicoli a motore, secondo la lettera a, immatricolati per la prima volta;
- c. l'effettivo dei rimorchi per trasporto e di lavoro in circolazione il 30 settembre;
- d. l'effettivo dei ciclomotori e dei velocipedi a fine anno;
- e. il numero di ciclomotori e veicoli a motore, secondo la lettera a, importato ogni mese.

³ In conformità di quanto previsto dall'Ufficio federale di statistica, la documentazione per la statistica dei veicoli a motore, giusta il capoverso 2 lettere a e b, è messa a disposizione dal Controllo federale DDPS dei veicoli, mentre la documentazione per la statistica dei rimorchi nonché dei ciclomotori e velocipedi (cpv. 2 lett. c e d), dai Cantoni e per la statistica dell'importazione (cpv. 2 lett. e), dalla Direzione generale delle dogane.¹⁶⁶

⁴ I moduli necessari per i rilevamenti statistici sono forniti dall'Ufficio federale di statistica. Su domanda di quell'ufficio l'USTRA può disciplinare diversamente la procedura di notificazione.

Art. 128 Statistica degli infortuni

¹ La statistica degli infortuni della circolazione stradale è tenuta e pubblicata dall'Ufficio federale di statistica d'accordo con l'USTRA.

² La statistica degli infortuni comprende:

- a. gli infortuni registrati dalla polizia che hanno comportato lesioni corporali;
- b.¹⁶⁷ gli infortuni registrati dalla polizia che hanno comportato danni materiali

³ I Cantoni devono segnalare mensilmente gli infortuni della circolazione stradale, menzionati al capoverso 2, avvenuti sul loro territorio; a tale scopo essi utilizzano i moduli rilasciati dall'Ufficio federale di statistica.

⁴ La statistica degli infortuni deve essere pubblicata annualmente.

¹⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

¹⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465).

¹⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2536).

Art. 129¹⁶⁸**33** **Controlli della circolazione**
331 **Controllo da parte della polizia****Art. 130** Principi

¹ Il controllo della circolazione sulle strade pubbliche incombe agli organi di polizia competenti secondo il diritto cantonale. Resta riservato l'articolo 136 della presente ordinanza e l'ordinanza del 24 febbraio 1967¹⁶⁹ sulla circolazione stradale militare.

² Gli organi di polizia agiscono aiutando ed educando gli utenti della strada; essi impediscono ai conducenti di commettere infrazioni e fanno in modo che i contravventori siano denunciati quando è accertata una infrazione. E riservata la procedura prevista dalla legge federale del 24 giugno 1970¹⁷⁰ concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada.

³ Le autorità di polizia effettuano regolarmente controlli sistematici della circolazione.

⁴ L'USTRA emana istruzioni sui controlli automatici della circolazione senza posti d'intercettazione e regola la procedura da seguire.¹⁷¹

Art. 131 Controlli delle licenze

¹ Nel traffico pubblico, il controllo delle licenze di condurre, delle licenze di circolazione e dei permessi speciali è ammesso in qualsiasi momento.

² Fuori del traffico pubblico, la presentazione delle licenze e dei permessi è obbligatoria per consentire di chiarire le infrazioni e gli infortuni che hanno un rapporto di tempo e di luogo con una corsa determinata.

Art. 132 Controllo del peso

Gli organi di polizia possono deviare dal loro itinerario veicoli a motore e i rimorchi per farli pesare su bilance ufficiali.¹⁷² In caso di sovraccarico¹⁷³, essi devono ordinare lo scarico del veicolo fino al peso autorizzato e sorvegliare l'operazione; i contravventori devono essere denunciati. Le tasse di pesatura possono essere addebitate al conducente, al detentore o alla persona responsabile del sovraccarico solo se vi è stata infrazione alle prescrizioni concernenti il peso.

¹⁶⁸ Abrogato dall'art. 22 dell'O del 18 ott. 2000 sul registro ADMAS (RS 741.55).

¹⁶⁹ [RU 1967 267, 1968 374, 1970 24, 1972 2083, 1974 1837, 1980 115. RU 1983 627 art. 87 n. 7]. Ora: l'O del 17 ago. 1994 (RS 510.710).

¹⁷⁰ RS 741.03

¹⁷¹ Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RS 172.217.1).

¹⁷² Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

¹⁷³ RU 1977 138

Art. 133 Controlli della velocità

L'USTRA emana istruzioni concernenti i controlli della velocità da parte degli organi di polizia e i metodi di misurazione. Esso regola l'uso degli apparecchi automatici che servono a misurare la velocità.

Art. 133a¹⁷⁴ Controllo della manutenzione del sistema antinquinamento

¹ Gli organi di polizia, fondandosi sul documento di manutenzione antinquinamento (art. 35 cpv. 4 OETV), controllano se il detentore ha fatto effettuare il servizio di manutenzione antinquinamento (art. 59a ONC).¹⁷⁵ In caso di inosservanza di tale obbligo ordinano che venga effettuato il servizio di manutenzione; pronunciano multe disciplinari o denunciano i trasgressori.

² Gli organi di polizia possono, nel traffico, procedere a controlli dei gas di scarico secondo l'articolo 36 OETV, in collaborazione con l'autorità d'immatricolazione.¹⁷⁶

Art. 134 Controllo dei diplomatici e delle persone con statuto analogo

¹ I conducenti al beneficio dei privilegi e delle immunità diplomatici o consolari che commettono infrazioni nella circolazione stradale possono essere fermati per l'accertamento dell'identità. Essi devono presentare la carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri.

² I documenti di legittimazione come anche le licenze di condurre e di circolazione non possono essere ritirati.

³ Le prove dell'alito e i prelievi del sangue non possono essere ordinati nei confronti di conducenti che godono della inviolabilità illimitata.

⁴ La polizia impedisce la continuazione del viaggio se il conducente o il veicolo si trovano in uno stato tale da rendere la continuazione del viaggio impossibile senza mettere in grave pericolo la circolazione. La polizia annuncia immediatamente al Dipartimento federale degli affari esteri le infrazioni accertate indicando il veicolo e l'identità del conducente.

Art. 135 Accertamento dei fatti

La polizia procede agli accertamenti dei fatti in caso di incidenti della circolazione che devono essere annunciati secondo l'articolo 51 LCStr e gli articoli 54 a 56 ONC. Negli altri casi, essa deve fare gli accertamenti qualora una persona implicata lo richieda; è riservato l'articolo 130 capoverso 2.

¹⁷⁴ Introdotta dal n. III dell'O del 13 nov. 1985 (RU **1985** 1841). Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 22 dic. 1993, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU **1994** 167).

¹⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS **741.41**).

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS **741.41**).

332 Controllo da parte degli uffici doganali

Art. 136 Competenza degli uffici doganali

¹ Gli organi dell'Amministrazione delle dogane effettuano durante il controllo doganale dei veicoli e del loro carico anche il controllo in materia di polizia stradale. Essi hanno il diritto di ordinare gli stessi provvedimenti che gli organi cantonali di polizia.

² Il controllo in materia di polizia stradale effettuato dagli uffici doganali concerne in particolare l'osservanza delle prescrizioni concernenti il peso, le dimensioni, le garanzie di sicurezza, l'assicurazione e l'immatricolazione dei veicoli come anche le licenze di condurre, il divieto di circolare la domenica e la notte, la durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore, l'età minima e lo stato del conducente. Il controllo è effettuato nei confronti di veicoli e conducenti che entrano e lasciano la Svizzera.

³ Le autorità cantonali di polizia appoggiano gli organi doganali nello svolgimento dei compiti di polizia stradale; esse prendono i provvedimenti necessari, particolarmente in prossimità del confine, per prevenire infrazioni nell'ambito della circolazione internazionale.

Art. 137 Procedura

¹ Se gli organi doganali, effettuando controlli di polizia stradale, constatano che sono state commesse infrazioni oppure che non sono eseguiti i loro ordini, impediscono al conducente di continuare la corsa e chiedono l'intervento del posto di polizia cantonale più vicino. Se non possono entrare in contatto con la polizia cantonale, gli organi doganali redigono il rapporto di denuncia e lo consegnano, unitamente ai mezzi di prova di cui dispongono, come i bollettini di pesatura, le dichiarazioni doganali ecc., al comando di polizia competente per avviare la procedura penale.

² D'intesa con la Direzione generale delle dogane, l'USTRA emana istruzioni concernenti l'esecuzione dei controlli di polizia stradale da parte degli organi doganali.

333 Accertamento dell'ebrietà

Art. 138 Principi

¹ Per l'accertamento dell'ebrietà, l'analisi del sangue è il sistema adatto d'indagine al quale i conducenti di veicoli e le persone coinvolte in un incidente devono sottoporsi in virtù dell'articolo 55 LCStr.

² L'analisi del sangue deve essere eseguita se esistono indizi di ebrietà o se persone lo richiedono per discoltarsi. Se non è possibile stabilire quale, tra più persone, conduceva il veicolo, tutte possono essere sottoposte all'analisi del sangue.

³ Per un primo controllo, può essere adoperato un etilometro. Non sono fatti altri esami se l'analisi dell'alito prova un tasso alcoolemico inferiore a 0,6 grammi per mille.

⁴ La persona sospetta che rifiuta di sottoporsi al prelievo del sangue o all'esame medico complementare deve essere informata sulle conseguenze del rifiuto (art. 91 cpv. 3 LCStr).

⁵ Se vi sono ragioni importanti, il sangue può essere prelevato nonostante l'opposizione del sospettato.

⁶ Sono riservate le disposizioni più complete dei codici cantonali di procedura come anche l'accertamento dell'ebrietà in base allo stato e al comportamento del sospettato o alle indicazioni ottenute sulla quantità di alcool consumato ecc., in particolare ove l'analisi del sangue non possa essere eseguita.

Art. 139 Prelievo del sangue

¹ Il sangue deve essere prelevato da un medico o, sotto la responsabilità di un medico, da un ausiliario qualificato che egli ha designato. La persona sospetta può, in più, rivolgersi a un medico di sua scelta se ciò non cagiona ritardo.

² L'ordine di prelevare il sangue è impartito o è per lo meno confermato per iscritto. Il medico incaricato decide se, eccezionalmente, in considerazione dello stato di salute della persona sospetta, convenga rinunciare al prelievo.

³ Il sangue deve essere prelevato con strumenti sterilizzati mediante bollitura o con il calore, con raggi gamma, ultrasuoni o altri metodi fisici; si dovrà evitare tutto quanto potrebbe falsare il risultato dell'analisi.

⁴ La persona sospetta che pretende di aver consumato dell'alcool una mezz'ora o tre quarti d'ora prima del prelievo del sangue, deve essere sottoposta, almeno un quarto d'ora dopo, a un secondo prelievo del sangue.

⁵ Il recipiente contenente il sangue deve essere munito delle iscrizioni necessarie, messo in un imballaggio adatto al trasporto e inviato per l'esame, per la via più rapida, a un istituto riconosciuto. Fino a quando non vi è la possibilità di spedirlo, il sangue deve essere conservato in un frigorifero. Della spedizione si occupa di regola la polizia la quale deve indicare in un rapporto le circostanze che hanno indotto a ordinare il prelievo del sangue.

Art. 140 Esame medico

Il medico incaricato di prelevare il sangue deve inoltre esaminare se la persona sospetta presenta indizi di ebrietà che possono essere costatati con mezzi medici.

Art. 141 Analisi del sangue; perizia

¹ L'analisi del sangue deve essere effettuata da un istituto che dispone delle necessarie installazioni e che garantisce un esame irreprensibile. L'USTRA designa, su proposta dei Cantoni, gli istituti che adempiono queste condizioni e può far controllare la loro attività.

² L'analisi deve essere effettuata secondo due metodi fundamentalmente differenti. Se i risultati variano in maniera sensibile, l'analisi deve essere ripetuta. Circa i diversi stadi dell'analisi, deve essere tenuto un protocollo. Il tasso alcoolemico deve essere indicato in grammi per mille.

³ Se la persona sospetta lo richiede o se sussistono dubbi sul risultato dell'analisi, deve essere chiesto il parere di un perito in medicina legale.

⁴ Il perito in medicina legale deve tener conto del rapporto medico e di quello della polizia e motivare le sue conclusioni. Se necessario, un perito (chimico) deve esprimersi sull'esattezza delle analisi e sulle possibilità di errori.

Art. 142 Moduli

¹ Per la conferma scritta dell'ordine di prelevare il sangue e per il rapporto di polizia (art. 139 cpv. 2 e 5), si adopera il modulo previsto nell'allegato 8.

² L'esame medico complementare (art. 140) si estende alle constatazioni menzionate nel modulo previsto nell'allegato 9.

4 Disposizioni penali

Art. 143 Conducenti di veicoli a motore; targhe

1. Chi conduce, prima di aver raggiunto l'età minima richiesta, un veicolo a motore, per il quale non è necessaria la licenza di condurre, è punito con una multa.

2. Chi conduce, nonostante il divieto di farne uso, un veicolo a motore, per il quale non è necessaria la licenza di condurre, è punito con l'arresto e la multa.

3. Chi, come titolare di una licenza per allievo conducente, di una licenza di condurre, di una licenza di circolazione o di un permesso non annuncia entro il termine i fatti che rendono necessaria una modifica o la sostituzione di questi documenti o, in caso di cambiamento di domicilio, non annuncia tempestivamente il nuovo indirizzo all'autorità competente del nuovo domicilio svizzero,¹⁷⁷ chi non restituisce entro il termine all'autorità il duplicato di una licenza dopo averne ritrovato l'originale,

è punito con la multa fino a cento franchi.

4. Chi appone una sigla «CD» o «AT» separata al suo veicolo o fa uso di una sigla «CC» separata, senza esserne autorizzato, è punito con la multa fino a cento franchi.

5. I fabbricanti di targhe che consegnano targhe direttamente a detentori di veicoli sono puniti con l'arresto o la multa.

¹⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Art. 144 Tirocinio di conducente d'autocarro

Il maestro di tirocinio che non annuncia l'interruzione del tirocinio del suo apprendista è punito con la multa.

Art. 145 Conducenti di ciclomotori

1. e 2. ...¹⁷⁸

3. Chi conduce un ciclomotore senza la licenza di circolazione o la targa necessarie, chi permette a terzi di usare un ciclomotore senza targhe o senza licenza di circolazione,

chi fa uso di un ciclomotore provvisto illegalmente di una licenza di circolazione, è punito con l'arresto o la multa.

4. Chi conduce un ciclomotore per il quale non è stata stipulata l'assicurazione prescritta sulla responsabilità civile,

chi lascia usare ad altri un ciclomotore per il quale non è stata stipulata l'assicurazione prescritta sulla responsabilità civile,

è punito con la multa.¹⁷⁹

5. Il detentore di un ciclomotore che non annuncia entro il termine il cambiamento di detentore e la sostituzione del veicolo,

il titolare di una licenza di condurre per ciclomotori che non notifica tempestivamente una circostanza che esige la modificazione o la sostituzione di questo documento,

è punito con la multa.¹⁸⁰

Art. 146 Insegnamento delle norme della circolazione

Chi, senza scusarsi, non dà seguito ad una convocazione che lo obbliga a seguire l'insegnamento delle norme della circolazione, è punito con l'arresto o la multa.

Art. 147 Conducenti provenienti dall'estero

1. Chi conduce con una licenza di condurre straniera, o fa uso di un veicolo provvisto di licenza di circolazione straniera e targhe straniere, sebbene avesse dovuto procurarsi licenze e targhe svizzere,

chi conduce un ciclomotore, una motoleggera, un motoveicolo fino a 125 cm³ di cilindrata o un rimorchio in provenienza dall'estero, senza licenza di circolazione e senza targhe, sebbene avesse dovuto procurarsi licenze e targhe svizzere,

¹⁷⁸ Abrogati dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU **2002** 3259).

¹⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1387).

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1387).

chi conduce un veicolo straniero non provvisto del segno distintivo del paese d'immatricolazione,

è punito con la multa.¹⁸¹

2. ...¹⁸².

Art. 148 Maestro conducente

1. Il maestro conducente o il proprietario di una scuola di guida che non hanno annunciato l'apertura della scuola o l'impiego di maestri conducenti, chiunque non si conforma alle disposizioni concernenti la durata del lavoro o il divieto di consumare alcool,

chiunque non ha tenuto i documenti di controllo prescritti oppure ostacola i controlli, chiunque non ha equipaggiato i veicoli, che servono alla scuola guida, di comandi doppi per il freno a pedale e la frizione nonché di un retrovisore supplementare,

è punito con l'arresto o la multa.

2. Il maestro conducente che dà lezioni di guida per quanto la licenza per maestro conducente gli sia stata revocata o che durante il periodo di revoca della licenza di condurre partecipa a corse di scuola guida è punito con l'arresto di almeno dieci giorni e la multa.

3. Chiunque è titolare di una licenza per maestro conducente per l'insegnamento teorico, ed esercita la sua attività a titolo indipendente, chiunque forma allievi con l'ausilio di simulatori di guida senza essere in possesso del permesso richiesto,

chiunque dirige una scuola di guida senza essere titolare della licenza per maestro conducente e senza permesso,

è punito con l'arresto o la multa.

Art. 149 Noleggiatori di veicoli a motore

Chiunque cede a nolo a titolo professionale veicoli a motore a persone che li conducono loro stesse e non tiene l'elenco obbligatorio dei locatari o nega agli organi di controllo la possibilità di prenderne visione è punito con l'arresto o la multa.

5 Disposizioni finali

Art. 150 Esecuzione

¹ Le autorità cantonali hanno libertà di scegliere la forma da dare ai moduli contenuti negli allegati 2 a 4 nonché 8 e 9.

¹⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU 1994 726).

¹⁸² Abrogato dal n. II dell'O del 7 apr. 1982 (RU 1982 535).

² L'USTRA emana direttive riguardo alle esigenze concernenti forma, contenuto, aspetto, materiale e stampa per:¹⁸³

- a. licenze per allievo conducente;
- b.¹⁸⁴ licenze di condurre;
- c. licenze di circolazione, incluse licenze di circolazione per ciclomotori;
- d. licenze per maestro conducente;
- e. permessi per formare apprendisti conducenti di autocarri;
- f. permessi speciali.¹⁸⁵

³ Le iscrizioni nelle licenze e nei permessi possono essere fatte solo da autorità o da persone autorizzate per iscritto. Le iscrizioni successive che hanno per effetto di giustificare, modificare o sopprimere diritti o obblighi, non fondate su una decisione firmata e notificata separatamente al titolare, devono essere munite del bollo dell'autorità competente e della firma.

⁴ Un duplicato della licenza di circolazione che l'autorità può contrassegnare come tale può essere rilasciato soltanto se la perdita dell'originale è stata confermata per scritto. Il titolare deve restituire il duplicato all'autorità entro 14 giorni dopo il ritrovamento dell'originale.¹⁸⁶

⁵ L'USTRA può:¹⁸⁷

- a. modificare i requisiti medici dopo aver consultato la Federazione dei medici svizzeri;
- b. pubblicare per i medici di fiducia istruzioni sull'esecuzione degli esami medici destinate all'uso ufficiale;
- c.¹⁸⁸ fissare un metodo uniforme per le visite secondo gli articoli 9 capoverso 1, 11a e 27;
- d. fissare le esigenze che i conducenti di veicoli a motore devono soddisfare in materia di psicologia del traffico;
- e.¹⁸⁹ modificare i termini fissati per il riconoscimento delle targhe e delle licenze straniere nonché rinunciare alla corsa di controllo giusta l'articolo 44 capoverso 1 e all'esame teorico giusta l'articolo 44 capoverso 2 nei confronti di conducenti di Stati che, in materia di formazione ed esame, pongono esigenze analoghe a quelle che vigono in Svizzera;

¹⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

¹⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU **1998** 2352).

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

¹⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

¹⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

¹⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 1994 (RU **1994** 726).

- f. emanare direttive concernenti la formazione e l'esame dei maestri conducenti.

⁶ L'USTRA può emanare istruzioni per l'esecuzione della presente ordinanza e, in casi particolari, permettere deroghe a certe disposizioni. Esso prende decisioni d'ordine generale, di regola, dopo aver consultato i Cantoni e specialisti della materia.

⁷ L'USTRA riconosce come corsi per condurre trattori ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 i corsi di perfezionamento durante i quali ai partecipanti sono insegnate la necessaria comprensione di base della dinamica di condotta per la guida nella circolazione e la padronanza del veicolo. L'USTRA emana direttive sull'esecuzione di questi corsi.¹⁹⁰

⁸ In casi motivati, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 115 capoverso 1 lettera d, l'Amministrazione federale delle dogane può autorizzare trasporti interni con veicoli esteri, sempre che sia garantita la riscossione della tassa dovuta.¹⁹¹

Art. 151 Disposizioni transitorie

¹ Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre conformi all'allegato 10 possono già essere rilasciate a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza; a partire dal 1° luglio 1977, il loro rilascio è obbligatorio. Le licenze rilasciate secondo le vecchie prescrizioni danno diritto a condurre veicoli come finora; esse dovranno essere sostituite con licenze conformi all'allegato 10 quando l'autorità lo ordina ai detentori; i Cantoni vigileranno a che tutte le licenze rilasciate secondo il diritto anteriore siano sostituite entro il 31 dicembre 1995.¹⁹² Rilasciando nuove licenze ai vecchi conducenti, si devono osservare le norme seguenti:

- a. i titolari di una licenza per allievo conducente, rilasciata secondo le vecchie prescrizioni, sostengono l'esame di conducente secondo le norme in vigore fino ad ora; ai candidati che hanno superato l'esame è rilasciata una licenza di condurre conforme all'allegato 10 per le corrispondenti nuove categorie di veicoli;
- b. le vecchie licenze di condurre devono essere sostituite con nuove licenze che menzionano le categorie di veicoli e i permessi corrispondenti alle iscrizioni della vecchia licenza;
- c. i titolari di vecchie licenze di condurre beneficiano dei diritti stabiliti dalla presente ordinanza;
- d. la categoria di licenza di condurre prescritta dalla presente ordinanza è rilasciata senza esami di conducente alle persone che conducevano fino ad ora macchine semoventi la cui velocità massima è superiore a 40 km/h; questa licenza è limitata alle macchine semoventi;

¹⁹⁰ Introdotto dal n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU **1998** 2352). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

¹⁹¹ Introdotto dall'art. 59 n. 3 dell'O del 6 mar. 2000 sul traffico pesante, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS **641.811**).

¹⁹² Nuovo testo del per. 2 giusta il n. III cpv. 3 dell'O del 15 apr. 1987 (RU **1987** 628).

- e. la licenza di condurre, necessaria secondo la presente ordinanza, è rilasciata senza esami ai conducenti di veicoli a motore agricoli, attualmente sprovvisti di licenza di condurre di una qualsiasi categoria, alla condizione che ne facciano domanda entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza; trascorso questo termine, la licenza di condurre è rilasciata soltanto dopo un esame teorico semplificato.

² I conducenti di ciclomotori che compiono i quattordici anni dopo il 30 giugno 1977 e che non sono titolari di una licenza di condurre di una categoria qualsiasi devono essere in possesso della licenza di condurre per ciclomotori. Coloro che compiono i quattordici anni avanti il 1° luglio 1977 e che non posseggono una licenza di condurre di una categoria qualsiasi devono procurarsi, entro il 1° gennaio 1980, la licenza di condurre per ciclomotori che fino a quella data sarà loro rilasciata senza esame. Trascorso detto termine, la licenza di condurre per ciclomotori è rilasciata conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.

³ Restano valevoli i permessi rilasciati secondo l'attuale diritto a maestri conducenti di scuole di guida o a maestri conducenti della Confederazione per esercitare la loro attività senza una licenza per maestro conducente.

⁴ Le targhe munite di un segno speciale, previsto nell'articolo 82 capoverso 2 lettere b e c, sono rilasciate a partire dal 1° luglio 1977. Le targhe attuali per veicoli da noleggio, le targhe professionali e le targhe di prova, devono essere sostituite con targhe munite di un segno speciale entro il termine di tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

⁵ Le targhe di formati anteriori devono essere sostituite quando l'autorità competente lo ordini ai detentori.¹⁹³

⁶ I ciclomotori importati o costruiti in Svizzera dopo il 1° gennaio 1978 devono essere muniti di una licenza di circolazione e di targhe conformi alla presente ordinanza.¹⁹⁴ I ciclomotori importati prima di tale data sono ammessi secondo le norme del diritto precedente (etichetta, contrassegno trasferibile dell'assicurazione) fino al 31 dicembre 1983, a condizione che il detentore presenti la licenza rilasciata secondo il precedente diritto o il ciclomotore munito dell'etichetta; a partire dal 1° gennaio 1984, anche questi ciclomotori saranno immatricolati sulla base un esame successivo conforme alla presente ordinanza. I Cantoni possono applicare la presente ordinanza già avanti il 1° gennaio 1984 ai ciclomotori ammessi secondo il precedente diritto e contestati in occasione di esami. Se un ciclomotore è stato ammesso secondo le norme del diritto precedente in virtù di un certificato di controllo, quest'ultimo dev'essere sempre portato seco.¹⁹⁵

⁷ Se ragioni impellenti lo esigono, il Dipartimento può prorogare i termini fissati dalle presenti disposizioni transitorie e se necessario emanare norme transitorie per altri casi.

¹⁹³ Nuovo testo giusta il n. III cpv. 3 dell'O del 15 apr. 1987 (RU 1987 628).

¹⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1753).

¹⁹⁵ Ultimo per. introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1753).

⁸ Se norme in vigore fino ad ora rimangono applicabili in virtù delle disposizioni transitorie, restano applicabili anche i provvedimenti e le pene in vigore sinora.

Art. 151a¹⁹⁶ Disposizioni transitorie relative alla modificazione del 19 giugno 1995

¹ I titolari di una licenza di condurre, rilasciata secondo il diritto in vigore finora, beneficiano dei diritti introdotti dalla presente modificazione dell'ordinanza, anche senza iscrizione nella licenza.

² I conducenti titolari soltanto della licenza di condurre F possono chiedere all'autorità d'inserirvi un'iscrizione che li autorizzi a condurre veicoli la cui velocità massima non superi i 45 km/h.

³ Le prescrizioni attuali possono continuare ad essere applicate per i veicoli a motore immatricolati prima del 1° ottobre 1995 che, giusta il nuovo diritto, sono qualificati come quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore o tricicli a motore.

Art. 151b¹⁹⁷ Disposizioni transitorie alla modifica dell'11 aprile 2001

¹ I titolari della licenza di condurre della categoria B limitata a veicoli piccoli, per le corse nel traffico internazionale possono chiedere la cancellazione della rubrica 05. La limitazione decade nel traffico interno anche senza cancellazione.

² Le targhe contrassegnate con la lettera «V» devono essere sostituite entro un anno dall'entrata in vigore dell'articolo 82 capoverso 2 modificato da targhe della serie ordinaria. Su richiesta, il detentore può chiedere la cancellazione dell'iscrizione «veicolo da noleggio».

Art. 151c¹⁹⁸ Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 giugno 2001

¹ La licenza di condurre della categoria D limitata a un determinato percorso in virtù dell'articolo 11 capoverso 5 del diritto previgente dà al titolare il diritto di condurre torpedoni, nella stessa misura che in passato.

² La limitazione è soppressa se l'idoneità alla guida senza limitazioni di torpedoni è stabilita in un esame pratico di guida con un veicolo per l'esame della categoria D (all. 12 n. V). A questo esame è ammesso chi ha condotto un siffatto veicolo durante un anno nel traffico regionale di linea oppure dimostra di aver concluso la formazione minima secondo l'allegato 10 numero 2.¹⁹⁹

¹⁹⁶ Introdotto dal n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

¹⁹⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1387).

¹⁹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1821).

¹⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Art. 151^{d200} Disposizioni transitorie alla modifica del 3 luglio 2002

¹ La portata delle autorizzazioni rilasciate anteriormente è mantenuta, tranne per i titolari della licenza di condurre della vecchia categoria C per il trasporto non professionale di persone in torpedone.

² È rilasciata una nuova licenza di condurre:

- a. se sono constatate modifiche delle circostanze ai sensi dell'articolo 26;
- b. alla scadenza della durata della revoca, se è stato revocata una licenza di condurre secondo il diritto anteriore.

³ Se contro il titolare di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre secondo il diritto anteriore è decisa la revoca dell'autorizzazione a condurre veicoli a motore di una categoria o sottocategoria secondo il nuovo diritto, senza che in pari tempo sia stata vietata la guida di veicoli a motore di categorie speciali, l'autorizzazione a condurre veicoli a motore della categoria speciale F rimane valida soltanto per i veicoli a motore menzionati nell'articolo 3 capoverso 3.

⁴ Per il rilascio della licenza di condurre a titolari della licenza per allievo conducente secondo il diritto anteriore si applica la procedura secondo il diritto anteriore. I titolari di una licenza per allievo conducente della vecchia categoria A1 devono frequentare la formazione pratica di base secondo l'articolo 19.

⁵ I titolari di una licenza per allievo conducente della vecchia categoria A1 possono, con un permesso dell'autorità d'ammissione:

- a. eseguire corse di scuola di guida con motoveicoli della categoria A con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg;
- b. eseguire corse di scuola di guida con motoveicoli della categoria A con una potenza del motore di oltre 25 kW o un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto superiore a 0,16 kW/kg se hanno già compiuto 25 anni d'età.

⁶ I veicoli adatti all'esame delle categorie C, D e CE, che adempiono i requisiti secondo il diritto anteriore, devono adempiere i nuovi requisiti entro il 1° gennaio 2006.

⁷ La vecchia categoria A1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre motoveicoli della nuova categoria A con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg. Questa limitazione viene abrogata su richiesta del titolare della licenza se questi dimostra una pratica biennale di guida con motoveicoli della vecchia categoria A1 oppure ha già compiuto 25 anni d'età e ha superato l'esame pratico di conducente con un motoveicolo con una potenza del motore di almeno 35 kW. L'autorità d'ammissione rilascia la corrispondente licenza per allievo conducente.

⁸ La vecchia categoria C1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie C1 e C1E e autoveicoli adibiti ad abitazione e autoveicoli del servizio antincendio di oltre 7500 kg.

²⁰⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

⁹ La vecchia categoria D1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie C1, C1E, D1 e D1E nonché al trasporto professionale di persone secondo l'articolo 25.

¹⁰ La vecchia categoria D2 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie D1 e D1E, limitata alla guida di furgoncini fino a 3500 kg per il trasporto non professionale di persone. La limitazione ai furgoncini fino a 3500 kg non si applica ai titolari di una licenza di condurre della vecchia categoria C1. La limitazione viene tolta con l'ottenimento della nuova categoria C1. L'obbligo della visita di controllo secondo l'articolo 27 capoverso 1 lettera a numero 1 vige soltanto per titolari di una licenza di condurre della sottocategoria D1 non limitata.

¹¹ La vecchia categoria F autorizza, dopo il rilascio di una nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore della nuova categoria speciale F nonché della nuova sottocategoria A1, limitata a motoveicoli con una velocità massima di 45 km/h.

¹² L'obbligo della visita di controllo secondo l'articolo 27 capoverso 1 lettera b non si applica alle persone già titolari di una licenza di condurre per ciclomotori.

¹³ I titolari delle sottocategorie C1 e D1 sono dispensati dall'esame teorico complementare secondo l'articolo 21 soltanto se le hanno già acquisite sul fondamento di un esame secondo l'allegato 11 numero II.2.

¹⁴ La vecchia categoria C senza l'autorizzazione di trainare rimorchi della categoria E con veicoli a motore della categoria C (vecchia rubrica 09), autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre le nuove categorie BE e DE nonché le nuove sottocategorie C1E e D1E, qualora sia stata rilasciata una licenza di condurre per il corrispondente veicolo trattore.

Art. 152 Modificazione del diritto vigente

1. L'ordinanza del 20 novembre 1959²⁰¹ concernente la responsabilità civile e l'assicurazione in materia di circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 4

...

Art. 13 cpv. 2

...

Art. 16 cpv. 1

...

²⁰¹ RS 741.31. Ora: O sull'assicurazione dei veicoli. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Art. 22 cpv. 1 (frase introduttiva), cpv. 2 e 3

...

Art. 23 cpv. 1 e 2, frasi iniziali

...

Art. 24 e 25

...

Art. 26 cpv. 2

...

Art. 38 cpv. 1, 3 e 4

...

Art. 51 cpv. 3

...

Art. 60 n. 2 comma 3 e n. 3 comma 1

...

2. L'ordinanza d'esecuzione del 6 luglio 1961²⁰² della legge federale sulle imprese filoviarie è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 3 prima e seconda frase

...

Art. 153 Abrogazione di disposizioni attuali

Tutte le disposizioni contrarie alla presente ordinanza sono abrogate alla data della sua entrata in vigore, in particolare:

- a. Decreto del Consiglio federale del 10 maggio 1957²⁰³ concernente la circolazione internazionale degli autoveicoli;
- b. Decreto del Consiglio federale del 21 ottobre 1960²⁰⁴ concernente i controlli della circolazione stradale;

²⁰² RS **744.211**. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

²⁰³ [RU **1957** 432]

²⁰⁴ [RU **1960** 1233, **1971** 1200]

- c. Decreto del Consiglio federale del 3 dicembre 1965²⁰⁵ concernente i requisiti ai quali devono soddisfare i veicoli adoperati per le scuole di guida e per gli esami di guida;
- d. Decreto del Consiglio federale del 28 gennaio 1966²⁰⁶ concernente i veicoli a motore e i conducenti provenienti dall'estero;
- e. Decreto del Consiglio federale del 10 gennaio 1967²⁰⁷ concernente le licenze per allievo conducente per gli apprendisti conducenti di autocarri;
- f. Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1967²⁰⁸ concernente la forma delle licenze per i veicoli a motore e per i loro conducenti;
- g. Decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 1968²⁰⁹ concernente l'accertamento dell'ebrietà degli utenti della strada;
- h. Decreto del Consiglio federale del 22 gennaio 1969²¹⁰ concernente le targhe per i veicoli a motore dei beneficiari di privilegi o immunità diplomatiche o consolari;
- i. Decreto del Consiglio federale del 2 luglio 1969²¹¹ concernente i maestri conducenti e le scuole di guida;
- k. Decreto del Consiglio federale del 27 agosto 1969²¹² concernente le disposizioni amministrative per l'esecuzione della legge federale sulla circolazione stradale;
- l. Decreto del Consiglio federale del 28 aprile 1971²¹³ concernente i requisiti medici minimi per i conducenti di veicoli e l'esame medico;
- m. Articolo 20 dell'ordinanza del 6 luglio 1951²¹⁴ sulle filovie.

Art. 154 Entrata in vigore

¹ L'articolo 19 non si applica ai conducenti che si sono annunciati per l'esame di conducente avanti il 1° marzo 1977.

² La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1977.

²⁰⁵ [RU 1965 1037]

²⁰⁶ [RU 1966 353]

²⁰⁷ [RU 1967 45, 1973 949 n. II]

²⁰⁸ [RU 1967 1713]

²⁰⁹ [RU 1968 263]

²¹⁰ [RU 1969 170, 1971 1284]

²¹¹ [RU 1969 475, 1971 1360]

²¹² [RU 1969 811 1138, 1971 479 art. 10 cpv. 2 716, 1972 535, 670 art. 7 cpv. 2, 1973 2155 n. II, 1974 57 art. 25]

²¹³ [RU 1971 479]

²¹⁴ RS 744.211

Disposizioni finali della modificazione del 15 aprile 1987²¹⁵

¹ I Cantoni mettono a disposizione le targhe munite di un rivestimento riflettente al più tardi a partire dal 1o gennaio 1988.

² Le targhe per l'immatricolazione provvisoria che scadranno nel 1988 possono essere rilasciate conformemente alle prescrizioni attuali.

Disposizioni finali della modificazione del 13 febbraio 1991²¹⁶

¹ Le persone che hanno l'età minima richiesta e presentano innanzi il 1° gennaio 1993 una domanda di licenza per allievo conducente delle categorie A, A1, A2, B, C, C1 o D2 non sono tenute a seguire il corso di teoria della circolazione conformemente all'articolo 17a o la formazione pratica di base conformemente all'articolo 17b.

² Fatta salva la cifra 3, le licenze per maestro conducente rilasciate innanzi il 1° gennaio 1992 autorizzano i titolari a impartire lezioni di guida come finora se, nell'ambito del loro perfezionamento professionale, hanno seguito entro il 31 dicembre 1992 un corso sull'insegnamento della teoria della circolazione. L'attestato di partecipazione al corso deve essere inoltrato all'autorità cantonale competente. Se il corso non è stato frequentato entro i termini, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 1992 e la licenza per maestro conducente è revocata.

³ Le licenze per maestro conducente della categoria I rilasciate innanzi il 1° giugno 1991 autorizzano i titolari a impartire lezioni di guida di motoveicoli e a rilasciare i certificati conformemente all'articolo 17b se sono titolari della licenza di condurre della categoria A e si sono perfezionati al fine di poter impartire lezioni ai motociclisti.

⁴ Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre conformemente al nuovo allegato 10 possono essere rilasciate dal momento dell'entrata in vigore della presente modificazione; devono però esserlo a contare dal 1o gennaio 1992.

⁵ I titolari di licenze di condurre rilasciate secondo le prescrizioni previgenti possono far valere i diritti introdotti con la presente modificazione senza cambiare la licenza.

⁶ I veicoli per gli esami di guida delle categorie C e C + E rispondenti alle esigenze del diritto previgente possono essere utilizzati sino al 31 dicembre 1995; tuttavia il peso effettivo della combinazione di veicoli utilizzata per l'esame di guida della categoria C + E non deve essere inferiore a 15 t.

Disposizioni finali della modificazione del 13 novembre 1991²¹⁷

¹ Sono iscritte nel registro dei provvedimenti amministrativi (ADMAS) presso l'USTRA le ammonizioni pronunciate a contare dal 1° gennaio 1993. Le autorità giudiziarie nelle procedure per reati perpetrati in materia di circolazione stradale e le

²¹⁵ RU 1987 628

²¹⁶ RU 1991 982

²¹⁷ RU 1991 2536

autorità amministrative federali e cantonali competenti per rilasciare e revocare le licenze di circolazione possono, nei singoli casi, chiedere all'autorità competente in materia di circolazione stradale del domicilio attuale o precedente del conducente di comunicare loro le ammonizioni antecedentemente pronunciate, per consentire la valutazione dei precedenti di un conducente.

² Le iscrizioni fatte secondo il diritto vigente nei registri cantonali in merito a condanne per reati in materia di circolazione stradale devono essere radiate entro il 1° gennaio 1997. Anche prima di questa data non possono più essere annunciate alle autorità giudiziarie simili iscrizioni e le autorità competenti in materia di circolazione stradale non possono tenerne conto se sono intercorsi più di cinque anni tra l'infrazione attuale e quella precedente.

Disposizione finale della modificazione del 7 marzo 1994²¹⁸

I Cantoni possono utilizzare ancora per due anni i formulari per permessi speciali allestiti conformemente al diritto vigente.

Disposizione finale della modificazione del 6 giugno 1994²¹⁹

Chiunque abbia annunciato per l'esame del tipo, presentando tutta la documentazione necessaria, o importato veicoli, parti di veicolo o apparecchi, prima dell'entrata in vigore della presente modificazione, sottostà all'attuale disciplinamento.

²¹⁸ RU 1994 726

²¹⁹ RU 1994 1342

Allegato I220
(Art. 7, 11a e 65)

Esigenze mediche

	1° gruppo	2° gruppo	3° gruppo
	Licenza di condurre della categoria D		
		a. Licenza di condurre della categoria C	a. Licenza di condurre delle categorie A e B
		b. Licenze di condurre delle sottocategorie C1 e D1	b. Licenza di condurre delle sottocategorie A1 e B1
		c. Permesso per il trasporto professionale di persone	c. Licenza di condurre delle categorie speciali F, G e M
		d. Licenza di condurre per maestri conducenti (categoria I, II e IV)	d. Licenza di condurre per maestri conducenti della categoria III
		e. Esperti della circolazione	
1	Statura 160 cm	Lettera a: 155 cm	
2	Sistema nervoso Nessuna malattia mentale. Nessuna malattia nervosa implicante una deficienza permanente. Assenza di oligofrenia. Assenza di psicopatie. Assenza di turbe o perdite periodiche di coscienza. Assenza di disturbi dell'equilibrio.	Nessuna malattia mentale. Nessuna malattia nervosa implicante una deficienza permanente. Assenza di oligofrenia. Assenza di psicopatie. Assenza di turbe o perdite periodiche di coscienza. Assenza di disturbi dell'equilibrio.	Nessuna grave malattia nervosa. Nessuna malattia mentale importante. Assenza di oligofrenia. Assenza di psicopatie. Assenza di turbe o perdite periodiche di coscienza. Assenza di disturbi dell'equilibrio.

220 Aggiornato giusta il n. II dell'O del 13 feb. 1991 (RU 1991 982), il n. I dell'O del 13 nov. 1991 (RU 1991 2536) e il n. II dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

	1° gruppo	2° gruppo	3° gruppo
3 Vista	<p>Acuità visiva non corretta o corretta: almeno 1,0 per un occhio e almeno 0,8 per l'altro. Lenti correttive. 4 diottrie al massimo per lenti concave e 3 diottrie al massimo per lenti convesse. Astigmatismo: 2 diottrie al massimo.</p> <p>Assenza di diminuzione del campo visivo. Assenza di cecità notturna.</p> <p>Assenza di diplopia. Nessuna riduzione importante della visione stereoscopica. Assenza di strabismo (né paralitico né concomitante).</p> <p>Assenza di afachia, salvo nel caso di correzione con lenti a contatto durante tutta la giornata e in caso di visione binoculare. Assenza di lagofthalmia.</p> <p>Assenza di ptosi grave. Assenza di fissità della pupilla, anche da un solo lato.</p> <p>I candidati la cui acuità visiva è sufficiente solo con occhiali o lenti a contatto devono portarli quando guidano. Nell'oscurità gli occhiali muniti di lenti con sfumature colorate possono avere un tasso di assorbimento del 35% al massimo.</p>	<p>Acuità visiva dei due occhi, corretta, minimo 0,8 oppure un occhio corretto 1,0 e l'altro corretto almeno 0,6.</p> <p>Assenza di diminuzione del campo visivo, di cecità notturna, di diplopia, di riduzione importante della visione stereoscopica, assenza di afachia, salvo nel caso di correzione con lenti a contatto durante tutta la giornata e in caso di visione binoculare.</p> <p>I candidati la cui acuità visiva è sufficiente soltanto con occhiali o lenti a contatto devono portarli quando guidano. Nell'oscurità gli occhiali muniti di lenti con sfumature colorate possono avere un tasso di assorbimento del 35% al massimo.</p>	<p>Un occhio corretto minimo 0,6, l'altro corretto almeno 0,1. Campo visivo minimo 140° orizzontalmente. Assenza di diplopia. Visione monocolorata: minimo 0,8 corretta o non corretta.</p> <p>Nessuna diminuzione del campo visivo. Inoltre, per i monocoli, termine di quattro mesi al minimo dopo che la vista è diventata monocolorata ed un esame da parte di un perito degli autoveicoli su presentazione di un certificato d'un oculista. Dopo l'operazione della cataratta deve essere fissato un termine di quattro mesi.</p> <p>I candidati la cui acuità visiva è sufficiente solo con occhiali o lenti a contatto devono portarli quando guidano. Nell'oscurità gli occhiali muniti di lenti con sfumature colorate possono avere un tasso di assorbimento del 35% al massimo. I monocoli affetti da sordità non possono guidare veicoli.</p>
4 Udito	<p>Voce di conversazione a 8 m per ogni orecchio (senza apparecchio acustico). Nessuna malattia grave dell'orecchio interno o medico.</p>	<p>Voce di conversazione a 3 m per ogni orecchio. In caso di sordità d'un orecchio, 6 m (senza apparecchio acustico).</p>	<p>I sordi affetti da visione monocolorata non possono guidare veicoli.</p>
5 Gabbia toracica e colonna vertebrale	<p>Assenza di deformazioni e di processi patologici che ostacolano la respirazione e i movimenti.</p>	<p>Assenza di deformazioni gravi e di processi patologici che ostacolano considerevolmente la respirazione e i movimenti.</p>	<p>Assenza di deformazioni che ostacolano considerevolmente la respirazione e i movimenti.</p>

	1° gruppo	2° gruppo	3° gruppo
6 Organi respiratori	Assenza di tubercolosi polmonare attiva. Assenza di affezioni polmonari croniche e di asma che possono menomare l'efficienza in generale. Nessuna menomazione della respirazione. Assenza di pneumotorace.	Assenza di tubercolosi polmonare attiva. Assenza di affezioni polmonari croniche e di asma che possono menomare l'efficienza in generale. Nessuna menomazione della respirazione.	Assenza di tubercolosi polmonare attiva. Assenza di affezioni polmonari croniche e di asma che possono menomare l'efficienza in generale. Nessuna menomazione della respirazione.
7 Cuore e vasi sanguigni	Assenza di turbe cardiache e vascolari. Assenza di gravi anomalie della pressione sanguigna.	Assenza di turbe cardiache e vascolari gravi. Assenza di gravi anomalie della pressione sanguigna.	Assenza di turbe circolatorie grave.
8 Addome e organi del ricambio	Assenza di turbe funzionali gravi del sistema gastro-intestinale e degli organi del ricambio. Assenza di ernia e di prolasso.	Assenza di turbe funzionali gravi del sistema gastro-intestinale e degli organi del ricambio. Assenza di ernie dolorose e di prolasso.	Assenza di turbe gravi degli organi del ricambio.
9 Membra	Funzionamento completamente normale. Assenza di incurvamenti, di raccorciamenti, di mutilazioni, di rigidità o di paralisi che rendono difficile la guida.	Funzionamento sufficiente per guidare con sicurezza.	Nessuna grave mutilazione, rigidità o paralisi, che non possa essere sufficientemente corretta mediante apparecchiature.

- 2 *Sistema nervoso*
 Riflessi: Atetosi:
 Senso della posizione e dell'equilibrio:
 Alterazioni psico-mentali:
- 3 *Vista*
- 31 Acuità visiva:
 a destra non corr. corr.
 a sinistra non corr: corr:
- 32 Senso cromatico:
- 33 Campo visivo: a destra: a sinistra:
- 34 Anomalie o malattie degli occhi:
- 35 Visione monoculare: congenita:
 dovuta ad infortunio:
 dovuta a malattia:
- 4 *Udito*
- 41 Voce di conversazione: a destra: a sinistra:
- 42 Malattie dell'orecchio interno o medio:
- 5 *Gabbia toracica e colonna vertebrale*
 Deformazioni, difformità, irrigidimenti:
- 6 *Organi respiratori*
- 61 Vie respiratorie superiori e inferiori:
- 62 Polmoni:
- 7 *Cuore e vasi sanguigni*
- 71 Area cardiaca (matità relativa, battito della punta):
- 72 Battiti cardiaci, ev. soffi:
- 73 Ritmo cardiaco in riposo:
 dopo 10 flessioni sui ginocchi:
 tempo di ricupero:
- 74 Pressione arteriosa (sistolica e diastolica):

- 8 *Addome e organi del ricambio*
- 81 Organi della digestione:
- 82 Organi urogenitali, compresa l'analisi dell'urina circa la presenza di albumina e di zucchero:
- 83 Sistema endocrino:
- 84 Ernie, prolapsi:
- 9 *Membra*
- 91 Anomalie, mutilazioni:
- 92 Turbe funzionali:
- 10 *Il candidato deve essere inviato da uno specialista?*
Sì*/No*

Luogo e data:

Firma del medico:

* *Sottolineare quanto conviene.*

Allegato 3²²¹**Rapporto medico**

(Art. 7, 49 e 65)

Per l'autorità che rilascia la licenza*Confederazione svizzera*

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Rapporto del medico

concernente l'idoneità di

Cognome:	
Nome:	
Data di nascita:	
Professione:	
Comune d'origine:	
Per gli stranieri: Paese d'origine)	
Domicilio:	Via:

- Come conducente di veicoli a motore del gruppo a
- Come conducente di ciclomotori o di veicoli per i quali non è necessaria la licenza di circolazione*
- Come maestro conducente* – maestro conducente per l'insegnamento teorico*
- Come esperto della circolazione*

Indicazioni determinanti per il giudizio del medico:*

1	Il candidato è idoneo a condurre	
11	veicoli del terzo gruppo (cat. A, A1, A2, B, C1, D2, F, G)	Si*/No*
12	veicoli del secondo gruppo (cat. C, D1)	Si*/No*
13	veicoli del primo gruppo (cat. D)	Si*/No*
14	Ciclomotori o veicoli per i quali non è necessaria la licenza di condurre	Si*/No*

* Sottolineare quanto conviene.

221 Aggiornato giusta il n. II dell'O del 13 feb. 1991 in vigore dal 1° giu. (RU 1991 982).

-
- | | | |
|----|---|---------|
| 2 | Il candidato è idoneo come | |
| 21 | maestri conducenti (cat. I, II e IV) | Si*/No* |
| 22 | maestro conducente per l'insegnamento teorico (cat. III) | Si*/No* |
| 23 | Esperto della circolazione | Si*/No* |
| 3 | Il candidato è idoneo purchè si sottoponga alle seguenti condizioni speciali mediche | |
| 4 | Ripetizione dell'esame ogni anni da parte del medico di fiducia*/ medico di casa* | |
| 5 | Altre osservazioni: | |

Luogo e data:

Firma del medico:

* Sottolineare quanto conviene.

Allegato 4²²²
(Art. 11)

Domanda di licenza per allievo conducente o di licenza di condurre

1 Dati personali

Cognome (anche cognome da nubile):

Nome:

Eventuali cognomi precedenti:

Cognome dei genitori:

Data di nascita
(giorno/mese/anno):

Indirizzo esatto:

NPA/Domicilio:

Comune di origine
(stranieri: Paese di origine)

Domicilio precedente:

fino al:

Foto formato passaporto

(31×25 cm)

Firma:

Campo del modulo
per lo scanning della firma

²²² Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

si candida al rilascio di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre

della(e) categoria(e): A B C D BE CE DE

della(e) sottocategoria(e): A1 B1 C1 D1 C1E D1E

della(e) categoria(e) F G M

speciale(i):

o di un permesso per il trasporto professionale di persone

(Descrizione delle categorie della licenza: cfr. allegato)

Il richiedente

dichiara:

2 Licenze già rilasciate

2.1 Possedete o avete posseduto una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone?

Sì No

2.2 In caso affermativo, per quale(i) categoria(e) di veicolo?

.....

2.3 Da quale Cantone o Stato è stata(o) rilasciata(o)?

.....

2.4 Data del rilascio:

.....

2.5 In caso di conversione della licenza di condurre straniera: in quale Stato ha superato l'esame di conducente?

.....

3 Pratica di guida

Categoria D, sottocategoria D1, permesso per il trasporto professionale di persone

Dispone di una pratica di guida con veicoli delle categorie risp. sottocategorie e in caso affermativo da quanto tempo?

B anni mesi

B1 anni mesi

C anni mesi

C1 anni mesi

F anni mesi

Filobus anni mesi

4 Pene/provvedimenti

- 4.1 È in corso contro di voi un procedimento penale? sì no
- 4.2 La licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o il permesso per il trasporto professionale di persone vi è già stata revocata o negata o la guida di un veicolo vi è già stata vietata? sì no

5 Malattie, infermità e dipendenze**5.1 Soffrite di una delle malattie seguenti non completamente guarita:**

- malattia degli organi respiratori?.....
- malattia cardiaca o dei vasi sanguigni?
- malattia renale?
- malattia nervosa?.....
- malattia degli organi dell'addome?
- conseguenze di un infortunio?

5.2 Soffrite o avete sofferto di:

- casi di svenimento?
- stati di debolezza?
- dipendenze (alcool, stupefacenti, medicinali)?.....
- malattie psichiche?
- epilessia o crisi analoghe?.....
- sordità?.....

5.3 La vostra **pressione arteriosa** è troppo alta o troppo bassa ?

5.4 Siete stato ricoverato in un **istituto per alcolizzati**?

5.5 Avete fatto una **cura di disintossicazione da stupefacenti**?

5.6 Siete stato ricoverato in una **clinica psichiatrica**?

5.7 Beneficiate di una **rendita** per malattia o infortunio?

5.8 Soffrite di altre **malattie o infermità** che potrebbero ostacolarvi nella guida di un veicolo a motore?

6 Tutela

Siete minorenni o sotto tutela? sì no

Nome e indirizzo del tutore o del
rappresentante legale: _____

Chiunque, dando informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza, è punito con la detenzione o con la multa (art. 97 LCStr) e deve prevedere la revoca della licenza (art. 16 LCStr)

La persona sottoscritta conferma di aver
compilato il modulo di richiesta in modo
conforme alla verità: _____

Luogo e data: _____

Firma del rappresentante legale
(per minorenni o persone sotto tutela): _____

L'ufficio autorizzato a ricevere la presente domanda deve certificare l'identità delle persone che si candidano per la prima volta a una licenza per allievo conducente, licenza di condurre o permesso per il trasporto professionale di persone (art. 11 cpv. 3 dell'OAC):

Certifica l'identità della persona richiedente
(timbro e firma): _____

*Documenti
allegati*

(Indicare quanto
fa al caso)

- Eventualmente (art. 10 OAC): il certificato del superamento di un corso riconosciuto di pronto soccorso
- Apprendisti conducenti di autocarri che non hanno ancora compiuto 18 anni d'età: certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido (art. 11 cpv. 2 OAC)
- Apprendisti meccanici di motoveicoli: certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido (art. 11 cpv. 2 OAC)
- Cittadini stranieri: libretto per stranieri e licenza di condurre straniera

Descrizione delle categorie, sottocategorie e categorie speciali di licenza di condurre

- A Motoveicoli;
- B Autoveicoli e tricicli a motore con peso totale non superiore a 3500 kg e con non più di otto posti a sedere, conducente non compreso; con un veicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg; combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio di oltre 750 kg a condizione che il peso totale non superi 3500 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a vuoto del veicolo trattore;
- C Autoveicoli – esclusi quelli della categoria D – con un peso totale ammesso di oltre 3500 kg; con un autoveicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg;
- D Autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, conducente non compreso; con un autoveicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg;
- BE Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio la cui combinazione non rientri nella categoria B;
- CE Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della categoria C e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg;
- DE Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della categoria D e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg;
- A1 Motoveicoli con un cilindrata non superiore a 125 cm³ e una potenza del motore massima di 11 kW;
- B1 Quadricicli a motore e tricicli a motore con un peso a vuoto massimo non superiore a 550 kg;
- C1 Autoveicoli – esclusi quelli della categoria D – con un peso totale superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg; con un autoveicolo di questa sottocategoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg;
- D1 Autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto, ma meno di sedici posti a sedere, conducente non compreso; con un autoveicolo di questa sottocategoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore ai 750 kg;
- C1E Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della sottocategoria C1 e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso del convoglio sia inferiore a 12 000 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a vuoto del veicolo trattore;

- D1E Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della sottocategoria D1 e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso del convoglio sia inferiore a 12 000 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a vuoto del veicolo trattore e il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone;
- F Veicoli a motore, esclusi i motoveicoli con una velocità massima di 45 km/h;
- G Veicoli a motore agricoli con una velocità massima di 30 km/h, esclusi i veicoli speciali;
- M Ciclomotori.

Esame preliminare per maestri conducenti

(Art. 49)

1 *Scopo*

L'esame preliminare deve permettere di accertare l'istruzione generale del candidato, la sua prontezza di spirito, l'attitudine pedagogica e la facoltà di acquisire la formazione di maestro conducente.

2 *Materie*

L'esame preliminare comprende:

- 21 Un colloquio d'esame vertente su questioni generali di diverse materie (ad es. geografia, civica ed economia, problemi attuali) tenuto conto degli speciali campi d'interesse del candidato; il colloquio è diretto da due membri della commissione d'esame fra i quali deve esserci uno psicologo o un pedagogo;
- 22 compiti di calcolo sotto forma di esempi pratici (in forma scritta);
- 23 redazione scritta di una lettera semplice;
- 24 componimento, a scelta dell'esaminando, fra tre temi diversi;
- 25 un esame pratico di guida:
- a. per i candidati alla licenza di maestro conducente della categoria I o III, con un autoveicolo rispondente alle esigenze dei veicoli d'esame della categoria B, ed inoltre provvisto almeno di due posti in più oltre a quello del conducente;
 - b. per i candidati alla licenza di maestro conducente della categoria II, con una combinazione di veicoli composta da un autocarro e un rimorchio a due o più assi; l'autocarro deve essere provvisto di due posti in più oltre a quello del conducente;
 - c. per i candidati alla licenza di maestro conducente della categoria IV, con un motoveicolo a due ruote, a due posti, senza carrozino laterale, della cilindrata di almeno 500 cm³ e con un peso a vuoto di almeno 180 kg;
- 26 un esame teorico di guida:
- a. corrispondente all'esame teorico della categoria B per i candidati alla licenza di maestro conducente delle categorie I, III o IV;
 - b. corrispondente all'esame teorico della categoria C per i candidati alla licenza di maestro conducente della categoria II.

223 Aggiornato giusta il n. II dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RÚ 1991 982).

- 3 *Disposizioni speciali*
- 31 Il titolare della licenza per maestro conducente delle categorie I, III o IV, che intende conseguire la licenza per maestro conducente della categoria II, prima della formazione deve sostenere unicamente l'esame pratico di guida conformemente alla cifra 25 lettera b e l'esame teorico conformemente alla cifra 26 lettera b.
- 32 Il titolare della licenza per maestro conducente delle categorie I, II, III, che intende conseguire la licenza di maestro conducente della categoria IV, prima della formazione deve sostenere unicamente l'esame pratico di guida conformemente alla cifra 25 lettera c.

Gruppi di materie per gli esami teorici dei maestri conducenti

(Art. 50 e 52)

*1 Per la licenza per maestro conducente delle categorie I, II e IV**1° Gruppo di materie: Psicologia*

Psicologia del traffico, sviluppo della personalità, comunicazione.

2° Gruppo di materie: Diritto in materia di circolazione stradale

Norme della circolazione e segnaletica; responsabilità civile e assicurazioni; licenze; provvedimenti di diritto amministrativo; principi fondamentali del diritto penale in materia di circolazione e conoscenze delle infrazioni che vi sono previste; prescrizioni riguardanti lo sdoganamento di veicoli a motore e accessori importati; prescrizioni riguardanti i maestri conducenti; prescrizioni sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore; prescrizioni sul traffico internazionale.

3° Gruppo di materie: Teoria della circolazione

Modo di osservare la circolazione; ambiente rispetto alla circolazione; dinamica e tattica della circolazione; statistica del traffico; comportamento in caso di incidenti; pronto soccorso; pericoli e conseguenze dell'ingerire bevande alcoliche e medicinali.

4° Gruppo di materie: Matematica e tecnica dei veicoli a motore

Le operazioni fondamentali della matematica; problemi di statica, dinamica, cinematica; costruzione e funzionamento dei freni, dei fari, dei motori a combustione interna, dell'equipaggiamento elettrico e della trasmissione in quanto siano necessarie per giudicare la sicurezza del funzionamento e il buono stato di marcia; conoscenze pratiche dei veicoli a motore in quanto siano necessarie per mantenere il veicolo in buono stato.

5° Gruppo di materie: Gestione aziendale

Contabilità e calcolo dei costi.

*2 Nozioni supplementari per maestro conducente della categoria II**Diritto in materia di circolazione stradale*

Norme e prescrizioni concernenti il traffico dei veicoli pesanti: prescrizione della circolazione, uso dei veicoli e trasporti speciali, divieto di circolare la domenica e la notte, trasporto di merci pericolose.

²²⁴ Aggiornato giusta il n. II dell'O del 13 feb. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RÚ 1991 982).

Tecnica dei veicoli a motore e fisica

Costruzione e funzionamento dei dispositivi di frenatura di autoveicoli pesanti e dei loro rimorchi, della trasmissione e dei congegni per il ribaltamento; generi e modo di funzionamento dei motori di autoveicoli pesanti; uso dei rimorchi; pneumatici e cerchioni; odocronografo; fisica applicata alla guida.

3 *Nozioni supplementari per la licenza per maestro conducente della categoria IV*

Tecnica del motoveicolo e fisica

Nozioni pratiche sui motoveicoli e conoscenze della costruzione e dell'equipaggiamento dei diversi motoveicoli, segnatamente per quanto concerne pneumatici, freni, propulsione e trasmissione, impianto elettrico, in quanto siano necessarie per valutare la sicurezza d'esercizio e il buono stato di marcia; fisica applicata alla guida di motoveicoli a due e tre ruote.

Gruppi di materie per gli esami di esperti della circolazione

(Art. 66 e 67)

1 *Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente e degli esami dei veicoli*

11 *Conoscenze teoriche*

2° gruppo di materie: Psicologia

Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri degli esperti della circolazione; norme della circolazione e della segnaletica; responsabilità civile ed assicurazioni; provvedimenti di diritto amministrativo; principi fondamentali del diritto penale stradale e conoscenze delle infrazioni che vi sono previste.

2. *Fachgruppe*: Psychologie

Conoscenza generale degli uomini; valutazione del lavoro e del comportamento; idoneità a condurre; principi fondamentali sul modo di tenere una conversazione; fattori determinanti nello svolgimento dell'esame di conducente; attività dell'esperto della circolazione come compito speciale; rapporto tra esperto della circolazione e pubblico.

3° gruppo di materie: Matematica e tecnica dei veicoli

Operazioni matematiche fondamentali; sistema delle incognite e delle unità; legge sulle leve; cinematica; energia; attrito; lavoro; potenza; massa; installazioni elettriche; motori; freni; carburatore; trasmissione; ruote e pneumatici; telaio e sterzo; conoscenza banchi di prova.

4° gruppo di materie: Costruzione ed equipaggiamento dei veicoli

Secondo le prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali.

5° gruppo di materie: Senso della guida

Modo di osservare la circolazione; ambiente (per quanto concerne la circolazione stradale); dinamica e tattica della circolazione; pericoli e conseguenze dell'ingerire alcool; stupefacenti e medicinali.

12 *Lavori pratici*

6° gruppo di materie: Tenere un esame pratico di conducente, con autoveicolo leggero, e valutazione del candidato.

²²⁵ Aggiornato giusta il n. II 10 dell'all. all'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).

7° gruppo di materie: Procedere all'esame tecnico di un autoveicolo leggero (autofurgone o autoarticolato leggero) e compilazione dei documenti di controllo.

2 *Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente*

21 *Conoscenze teoriche*

1° gruppo di materie: Diritto

Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri dell'esperto della circolazione; norme della circolazione e della segnaletica; responsabilità civile e assicurazioni; provvedimenti di diritto amministrativo; principi fondamentali del diritto penale stradale e conoscenze delle infrazioni che vi sono previste.

2° gruppo di materie: Psicologia

Conoscenze generale degli uomini; valutazione del lavoro e del comportamento; idoneità a condurre; principi fondamentali sul modo di tenere una conversazione; fattori determinanti nello svolgimento dell'esame di conducente; attività dell'esperto della circolazione come compito speciale; rapporto tra esperto della circolazione e pubblico.

3° gruppo di materie: Senso della guida

Modo di osservare la circolazione; ambiente (per quanto concerne la circolazione stradale); dinamica e tattica della circolazione; pericoli e conseguenze dell'ingerire alcool; stupefacenti e medicinali.

22 *Lavori pratici*

4° gruppo di materie: Tenere un esame pratico di conducente, con autoveicolo leggero, e valutazione del candidato.

3 *Perito incaricato degli esami dei veicoli*

31 *Conoscenze teoriche*

1° gruppo di materie: Diritto

Nozioni di diritto amministrativo; diritti e doveri dell'esperto della circolazione.

2° gruppo di materie: Psicologia

Principi fondamentali sul modo di tenere una conversazione; attività dell'esperto della circolazione come compito speciale; rapporto tra esperto della circolazione e pubblico.

3° gruppo di materie: Matematica e tecnica dei veicoli

Operazioni matematiche fondamentali; sistema delle incognite e delle unità; legge sulle leve; cinematica; energia; attrito; lavoro; potenza; massa; installazioni elettriche; motori; freni; carburatore; trasmissione; ruote e pneumatici; telaio e sterzo; conoscenza banchi di prova.

4° gruppo di materie: Costruzione ed equipaggiamento dei veicoli

Secondo le prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali.

32 *Lavori pratici*

5° gruppo di materie: Procedere all'esame tecnico di un autoveicolo leggero (autofurgone o autoarticolato leggero) e compilazione dei documenti di controllo.

*Allegato 8***Ordine di prelevare il sangue (conferma);
rapporto della polizia**

(Art. 142)

Il medico dott. _____ è stato incaricato
verbalmente (telefonicamente), da
(autorità competente),

in conformità dell'articolo 139 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, di effettuare un prelievo di sangue sulla persona seguente:

Cognome: _____ Luogo d'origine: _____
Nome: _____ Luogo di domicilio: _____
Data di nascita: _____ Professione: _____

La persona in questione era conducente di un autoveicolo, di un motoveicolo, di un velocipede, era pedone*.

(Indirizzo dell'istituto di medicina legale del laboratorio per l'analisi del sangue)

Si chiede a

di analizzare l'allegato campione di sangue, tenendo conto delle indicazioni che seguono, in conformità dell'articolo 141 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli e di trasmettere il rapporto all'ufficio delle strade sottoindicato come pure all'autorità competente in materia di circolazione stradale.

Data e ora del fatto:

Data e ora del prelievo del sangue:

Genere, quantità e ora dell'ultima ingestione di cibo:

Genere e quantità di alcool consumato prima del fatto e ora in cui è stato ingerito:

Genere e quantità di alcool ingerito tra il fatto e il prelievo del sangue:

Sintomi di ebbrietà costatati dai testimoni:

Sintomi di ebbrietà costatati dalla polizia: (esame dell'alito)

il

Bollo e firma dell'Ufficio delle strade

Breve spiegazione dei fatti:

- L'originale va al medico incaricato.
- Una copia va all'istituto di medicina legale o al laboratorio per l'analisi del sangue.
- * Sottolineare quanto conviene.

*Allegato 10*²²⁶
(art. 5 e 11)

Formazione minima per conducenti di autocarri e torpedoni²²⁷

1 Formazione minima per conducenti di autocarri

11 Competenze

Il conducente di autocarri è in grado di guidare autoveicoli pesanti per il trasporto di cose in maniera autonoma, responsabile e sicura e di assicurare il trasporto delle merci nelle migliori condizioni possibili.

12 Attività

In osservanza delle disposizioni vigenti, in particolare in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro, protezione dell'ambiente e sicurezza della circolazione, come pure dei principi della redditività e delle prescrizioni di servizio, nonché, eventualmente, delle condizioni per veicoli e trasporti speciali, egli svolge segnatamente, in base alle istruzioni generali, le attività qui appresso:

- a. prendere in consegna il veicolo e controllare la sicurezza di funzionamento;
- b. prendere conoscenza dell'ordine di trasporto e/o stabilire l'itinerario;
- c. sorvegliare le operazioni di carico e collaborare alle medesime, segnatamente in vista di garantire la sicurezza delle merci trasportate come pure l'osservanza dei limiti di carico del veicolo;
- d. procurare o tenere a disposizione ed eventualmente controllare le autorizzazioni, i titoli di trasporto e i documenti doganali come pure gli altri documenti del caso;
- e. guidare il veicolo in maniera competente e sicura, tenendo conto delle condizioni stradali, meteorologiche, del trasporto e del traffico;
- f. rispettare i tempi prescritti di guida e di riposo;
- g. assicurare in maniera competente il trasporto e la sicurezza del carico, come pure, in caso di guasto o d'incidente, prestare assistenza e prendere le misure di sicurezza secondo la procedura prestabilita;
- h. consegnare le merci e i documenti di accompagnamento e prendere in consegna le quietanze;

²²⁶ Abrogato dal n. 3 dell'all. 1 dell'O del 2 set. 1998 (RU **1998** 2352). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU **2001** 1821).

²²⁷ Descrizione delle esigenze professionali pratiche conformemente alla Direttiva del Consiglio 76/914/CEE del 16 dicembre 1976, modificata con decisione del Consiglio 85/368/CEE del 16 luglio 1985, nella GU n. C338 del 21.12.1992, pagg. 15 e 23.

- i. individuare tempestivamente e localizzare i guasti tecnici come pure riparare i guasti tecnici e i danni di lieve entità, nonché prendere i provvedimenti in vista della riparazione di guasti tecnici di più grave entità;
- j. collaborare alla manutenzione del veicolo come pure controllare che gli attrezzi, gli strumenti di cabina ed i mezzi di comunicazione siano completi e in condizione di funzionare;
- k. fare il resoconto scritto o orale di eventi fuori dall'ordinario e redigere i rapporti usuali.

2 Formazione minima per conducenti di torpedoni

21 Competenze

Il conducente di torpedoni è in grado di guidare autoveicoli pesanti per il trasporto di persone in maniera autonoma, responsabile e sicura e di assicurare il trasporto dei passeggeri nelle migliori condizioni possibili.

22 Attività

In osservanza delle disposizioni vigenti, in particolare in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro, protezione dell'ambiente e sicurezza della circolazione, come pure dei principi della redditività e delle prescrizioni di servizio, egli svolge segnatamente, in base alle istruzioni generali, le attività qui appresso:

- a. prendere in consegna il veicolo e controllare la sicurezza di funzionamento;
- b. prendere conoscenza degli ordini di servizio e dell'orario come pure stabilire l'itinerario;
- c. sorvegliare la salita e la discesa dei passeggeri, gestire la cassa e/o calcolare la tariffa della corsa;
- d. procurare o tenere a disposizione ed eventualmente controllare le autorizzazioni, i documenti personali e doganali come pure gli altri documenti del caso;
- e. guidare il veicolo in maniera competente e sicura, tenendo conto delle condizioni stradali, meteorologiche, del trasporto e del traffico;
- f. rispettare i tempi prescritti di guida e di riposo;
- g. assicurare il trasporto e la sicurezza dei passeggeri, come pure, in caso di guasto o d'incidente, prestare assistenza e prendere le misure di sicurezza secondo la procedura prestabilita;
- h. individuare tempestivamente e localizzare i guasti tecnici come pure riparare i guasti tecnici e i danni di lieve entità, nonché prendere i provvedimenti in vista della riparazione di guasti tecnici di più grave entità;

- i. collaborare alla manutenzione del veicolo come pure controllare che gli attrezzi, gli strumenti di cabina ed i mezzi di comunicazione siano completi e in condizione di funzionare;
- j. fare il resoconto scritto o orale di eventi fuori dall'ordinario e redigere i rapporti usuali.

*Allegato 11*²²⁸
(art. 13 e 21)

Verifica delle conoscenze teoriche

I. Conoscenze

I conducenti di veicoli a motore devono avere sempre le capacità e i comportamenti che consentano loro di:

- riconoscere i pericoli della circolazione e valutarne la gravità
- individuare i difetti tecnici più importanti del loro veicolo, segnatamente quelli che pregiudicano la sicurezza, e provvedere a che vi sia posto opportuno rimedio
- tener conto di tutti i fattori che influiscono sull'idoneità alla guida (alcool, medicinali, droghe, fatica, difetti della vista, ecc.) per conservare appieno l'uso delle capacità necessarie per condurre con sicurezza il veicolo.

II. Requisiti minimi

La prova delle conoscenze di cui al numero I è fornita mediante esame dei seguenti aspetti:

1 Esame teorico di base (art. 13)

1.1 *Prescrizioni in materia di circolazione stradale:*

in particolare la segnaletica, compresi demarcazioni e segnali luminosi, le regole di precedenza e le prescrizioni sulle limitazioni della velocità.

1.2 *Il conducente:*

- 1.2.1 importanza dell'atteggiamento vigile e del comportamento corretto nei confronti degli altri utenti;
- 1.2.2 percezione, valutazione e decisione riguardo alle situazioni del traffico, in particolare tempi di reazione e cambiamenti nel comportamento del conducente indotti da alcool, droghe e medicinali, stati d'animo e affaticamento;
- 1.2.3 regole per un utilizzo dei veicoli rispettoso dell'ambiente (guida parsimoniosa ed ecologica, riduzione del rumore), in particolare:
 - utilizzare la marcia più alta possibile
 - passare tempestivamente alla marcia superiore
 - spegnere il motore non appena possibile (soprattutto davanti a passaggi a livello chiusi e semafori)
 - conoscenza del principio di sfruttamento della spinta.

²²⁸ Introdotta dal n. II dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

1.3 La strada:

- 1.3.1 i più importanti principi relativi all'osservanza delle distanze di sicurezza tra veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta di strada del veicolo nelle diverse condizioni meteorologiche e secondo lo stato della strada;
- 1.3.2 fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada – in particolare secondo le condizioni atmosferiche e nelle ore diurne e notturne;
- 1.3.3 caratteristiche dei diversi tipi di strade e relative norme di comportamento.

1.4 Gli altri utenti della strada:

- 1.4.1 fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposti quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta;
- 1.4.2 rischi che si verificano quando al traffico stradale partecipano diversi tipi di veicolo, differenti per caratteristiche di guida e campo visivo offerto al conducente.

1.5 Prescrizioni generali e regole diverse:

- 1.5.1 prescrizioni sui documenti amministrativi per l'impiego dei veicoli;
- 1.5.2 regole generali di comportamento del conducente del veicolo in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo, segnalazione dell'incidente, misure di prima assistenza agli infortunati);
- 1.5.3 fattori di sicurezza legati al carico del veicolo e alle persone trasportate.

1.6 Precauzioni da adottare nel lasciare il veicolo:

- 1.6.1 elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci, fari e fari a luce anabbagliante, indicatori di direzione, catarifrangenti, specchi retrovisori, tergilavavetri, lavavetri, dispositivo di scappamento, cinture di sicurezza e dispositivi di avvertimento acustico;
- 1.6.2 dispositivi di sicurezza dei veicoli, in particolare impiego delle cinture di sicurezza, dei poggiatesta e dei dispositivi per la sicurezza dei bambini.

2 Esame teorico complementare (art. 21)

- 2.1 prescrizioni sulla durata del lavoro e del riposo; impiego dell'odocronografo;
- 2.2 prescrizioni che regolano il trasporto di cose o persone;
- 2.3 conoscenza dei documenti di circolazione e di trasporto necessari per il trasporto nazionale e internazionale di cose o persone;
- 2.4 comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazioni simili, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri;
- 2.5 precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;

- 2.6 prescrizioni in materia di peso e dimensioni dei veicoli;
- 2.7 limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;
- 2.8 lettura di una carta stradale, pianificazione del percorso, compreso l'impiego dei sistemi di navigazione elettronici (facoltativo);
- 2.9 fattori di sicurezza relativi alle operazioni di carico dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), gestione di problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad es. carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico ed impiego delle necessarie attrezzature;
- 2.10 nozioni sui principi di costruzione e funzionamento dei seguenti elementi: motore, liquidi (ad es. olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri), dispositivo d'alimentazione del carburante, impianto elettrico, accensione, trasmissione (frizione, cambio, ecc.);
- 2.11 conoscenze sui mezzi di lubrificazione e protezione dal gelo;
- 2.12 conoscenze sui principi di costruzione e adeguamento, corretto impiego e manutenzione degli pneumatici;
- 2.13 conoscenza dei principi dei diversi tipi di impianti di frenatura e dispositivi di limitazione della velocità (incluse le prescrizioni), loro funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria;
- 2.14 conoscenza dei metodi per individuare le cause dei guasti;
- 2.15 conoscenze generali sulla manutenzione a scopo preventivo dei veicoli a motore e sulle riparazioni da effettuare tempestivamente.

Allegato I2²²⁹
(art. 22)

Esame pratico di conducente

I. Requisiti d'ammissione

Sono ammessi all'esame pratico di conducente:

- a. i richiedenti una licenza di condurre della categoria A che
 1. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria A
 2. hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18), e
 3. hanno frequentato la formazione pratica di base per allievi conducenti di motoveicoli (art. 19),
- b. i richiedenti una licenza di condurre della categoria B che
 1. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria B, e
 2. hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18),
- c. i richiedenti una licenza di condurre della categoria C che
 1. sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B
 2. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria C, e
 3. hanno superato l'esame teorico complementare (art. 21),
- d. i richiedenti una licenza di condurre della categoria D che
 1. sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria C, o
 2. sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B e di una licenza per allievo conducente valida della categoria D, e
 3. hanno superato l'esame teorico complementare (art. 21),
- e. i richiedenti una licenza di condurre delle categorie BE, CE o DE nonché delle sottocategorie C1E o D1E che
 1. sono in possesso di una licenza di condurre valida per il veicolo trattore, e
 2. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida per la pertinente combinazione di rimorchi,
- f. i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria A1 che
 1. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria A1
 2. hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18), e
 3. hanno frequentato la formazione pratica di base degli allievi motociclisti (art. 19),

²²⁹ Introdotta dal n. II dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3259).

- g. i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria B1 che
 1. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria B1, e
 2. hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18),
- h. i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria C1 che
 1. sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B
 2. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria C1, e
 3. hanno superato l'esame teorico complementare (art. 21),
- i. i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria D1 che
 1. sono in possesso di una licenza di condurre valida della sottocategoria C1, o
 2. sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B e di una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria D1, e
 3. hanno superato l'esame teorico complementare (art. 21),
- j. i richiedenti una licenza di condurre della categoria speciale F che sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria speciale F.

II. Capacità e comportamento

I conducenti di veicoli a motore devono avere in qualsiasi momento le capacità e i comportamenti che consentano loro di:

- avere la padronanza del loro veicolo per non dare luogo a situazioni pericolose e reagire in maniera adeguata qualora tali situazioni si presentino
- osservare le prescrizioni sulla circolazione stradale, segnatamente quelle che hanno lo scopo di prevenire gli incidenti stradali e di garantire la scorrevolezza del traffico
- contribuire alla sicurezza degli altri utenti, in particolare dei più deboli, mediante un atteggiamento attento alla personalità altrui
- guidare in modo parsimonioso e rispettoso dell'ambiente.

III. Requisiti minimi

La prova delle capacità e dei comportamenti di cui al numero I è fornita mediante esame dei seguenti aspetti:

A. Tutte le categorie e sottocategorie

1 *Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:*

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura:

devono effettuare un controllo, scelto a caso, della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catene, livello dell'olio, luci, catarifrangenti, indicatori di direzione e dispositivi di avvertimento acustico.

2 *Comportamento nel traffico:*

I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

- 2.1 partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, lasciare l'autostrada,
- 2.2 guida su strada rettilinea: incrocio con veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in spazio limitato,
- 2.3 guida in curva,
- 2.4 affrontare e superare incroci e raccordi,
- 2.5 cambiamento di direzione: svolta a destra e a sinistra, cambiamento di corsia,
- 2.6 ingresso o uscita dall'autostrada o semiautostrada (se disponibile): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione,
- 2.7 sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di veicoli parcheggiati o fermi e di ostacoli, sorpasso da parte di altri veicoli (se opportuno),
- 2.8 elementi stradali speciali (se disponibili): intersezioni con percorso rotatorio obbligato, passaggi a livello, fermate di bus/tram; passaggi pedonali; guida su lunghe salite/discese,
- 2.9 rispetto delle necessarie precauzioni nel lasciare il veicolo.

B. Categoria A e sottocategoria A1

1 *Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:*

- 1.1 regolare correttamente l'equipaggiamento protettivo quale guanti, stivali, abbigliamento e casco,
- 1.2 effettuare un controllo, scelto a caso, dell'interruttore d'emergenza (se presente), delle catene e del livello dell'olio,

- 1.3 padroneggiare i fattori di rischio, connessi con le differenti condizioni stradali, in particolare tenendo in considerazione le condizioni di scivolosità su coperture di condotte, demarcazioni stradali e rotaie tranviarie.
- 2 *Conoscenza di manovre particolari in relazione con la sicurezza stradale:*
 - 2.1 togliere il motoveicolo dal cavalletto e, senza l'aiuto del motore, spostarlo stando a fianco del veicolo,
 - 2.2 issare il motoveicolo sul cavalletto,
 - 2.3 almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom per verificare la capacità di utilizzare in modo combinato frizione e freno, di rimanere in equilibrio, di dirigere lo sguardo e di stare seduto sul motoveicolo, tenendo i piedi sui poggiapiedi,
 - 2.4 almeno due manovre da eseguire a velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, ad una velocità di almeno 30 km/h e l'altra consistente nello schivare un ostacolo alla velocità costante di 50 km/h per verificare la posizione sul motoveicolo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di guida e la tecnica di cambio delle marce,
 - 2.5 frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza ad una velocità minima di 50 km/h per verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motoveicolo.
- C. **Categorie B, BE, C, CE, D e DE e sottocategorie B1, C1, C1E, D1 e D1E**

Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:

 - regolazione del sedile nella corretta posizione di guida,
 - regolazione degli specchi retrovisori, delle cinture di sicurezza e di eventuali poggiatesta.
- D. **Categorie B e BE nonché sottocategoria B1**
 - 1 *Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:*
 - 1.1 controllo della chiusura delle porte,
 - 1.2 controllo, scelto a caso, delle condizioni dei liquidi (ad es. olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri),
 - 1.3 controllo dei fattori di sicurezza del carico: carrozzeria del veicolo, teli di copertura, chiusura del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (soltanto per la categoria BE),
 - 1.4 controllo del meccanismo della frizione, dei freni e dei collegamenti elettrici (soltanto per la categoria BE).

2 *Categoria B e sottocategoria B1: scelte a caso, manovre particolari da verificare ai fini della sicurezza stradale. Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due manovre indicate nei numeri 2.1-2.4, di cui una a marcia indietro):*

- 2.1 marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi accostato al bordo della strada,
- 2.2 inversione di marcia del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti sia alla marcia indietro,
- 2.3 parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo al margine della carreggiata; marcia avanti o indietro; in piano, in pendenza o in discesa),
- 2.4 frenata di precisione rispetto ad un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.

3 *Categoria BE: manovre particolari da verificare ai fini della sicurezza stradale:*

- 3.1 aggancio e sgancio di un rimorchio dal veicolo trainante; all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro),
- 3.2 marcia indietro in curva,
- 3.3 parcheggio sicuro per operazioni di carico e scarico.

E. Categorie C, D, CE e DE nonché sottocategorie C1, D1, C1E e D1E

1 *Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:*

- 1.1 controllo del servofreno e del servosterzo, delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafranghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo e impiego della strumentazione installata, compreso l'odocronografo,
- 1.2 controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni,
- 1.3 controllo dei fattori di sicurezza del carico: carrozzeria del veicolo, teli di copertura, chiusura del compartimento merci (se del caso) e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico,
- 1.4 controllo di frizione e freno nonché dei collegamenti elettrici (soltanto per le categorie CE e DE e le sottocategorie C1E e D1E),
- 1.5 adozione di misure di sicurezza particolari per il veicolo; controllo di: carrozzeria del veicolo, aperture di servizio, uscite d'emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (soltanto per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E),
- 1.6 lettura di una cartina stradale (facoltativo).

- 2 *Manovre particolari da verificare ai fini della sicurezza stradale:*
- 2.1 aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dal veicolo trattore (soltanto per le categorie CE e DE e le sottocategorie C1E e D1E); all'inizio della manovra il veicolo trattore e il rimorchio o il semirimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro),
 - 2.2 marcia indietro in curva,
 - 2.3 parcheggio in sicurezza per operazioni di carico o scarico tramite apposita rampa/piattaforma o strutture similari (soltanto per le categorie C e CE e le sottocategorie C1 e C1E),
 - 2.4 parcheggio in sicurezza per permettere la salita e la discesa dei passeggeri (soltanto per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E).

F. Categoria speciale F

L'esame deve tener conto delle peculiarità di questa categoria speciale, in particolare della ridotta velocità massima:

- preparazione prima della partenza (dispositivo d'illuminazione, specchio retrovisore, dispositivo di protezione, ecc.),
- controlli generali: licenza di circolazione, dispositivo d'illuminazione, specchio retrovisore, catarifrangenti, indicatori di direzione lampeggianti, pneumatici e cerchi, carico (tipo, baricentro, sicurezza ed equipaggiamento complementare, ad es. gru), sponde, copertura con telone (ghiaccio, neve), controllo sotto il veicolo, scarico dell'acqua condensata dai serbatoi dell'aria compressa,
- controlli funzionali: posizionamento dello specchio retrovisore, indicatori di direzione lampeggianti, dispositivo di avvertimento, cruscotto, controllo dei freni (pressione di riserva, spia del sistema di freno a doppio circuito, fuga d'aria), avviamento, odocronografo,
- tenere particolarmente conto del peso e delle dimensioni del veicolo che serve agli esami e delle velocità massime, evitare impedimenti alla circolazione e la formazione di colonne,
- attenzione alla buona visibilità,
- assicurare il veicolo in salita e in discesa (provvedimenti in caso di assenza del bloccaggio di marcia),
- particolare attenzione alle peculiarità del veicolo nell'entrata in una colonna, nell'utilizzo dello spazio libero e nell'attraversamento della carreggiata (accelerazione e velocità massime limitate),
- condurre debitamente a destra,
- conoscere il comportamento dei freni.

IV. Durata dell'esame e distanza percorsa

La durata dell'esame e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti conformemente al presente allegato. La durata dell'esame non deve in ogni caso essere non superiore a

- 30 minuti per la categoria A e la sottocategoria A1,
- 60 minuti per la categoria B, le sottocategorie B1 e C1 e la categoria speciale F,
- 90 minuti per la categoria C e la sottocategoria D1,
- 120 minuti per la categoria D,
- 60 minuti per le categorie BE e DE e le sottocategorie C1E e D1E,
- 90 minuti per la categoria CE.

V. Veicoli per gli esami

- Categoria A: un motoveicolo a due ruote senza carrozino laterale con una potenza del motore di almeno 35 kW e due posti a sedere; (illimitata)
- Categoria A: un motoveicolo a due ruote senza carrozino laterale con due posti a sedere, esclusi i motoveicoli della sottocategoria A1; (limitata)
- Categoria B: un autoveicolo leggero che raggiunge una velocità di almeno 120 km/h;
- Categoria C: un veicolo a motore della categoria C con un peso effettivo di almeno 12 t, una lunghezza di almeno 8 m e una larghezza di almeno 2,30 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina del conducente;
- Categoria D: un autobus con lunghezza di almeno 10 m e larghezza di almeno 2,30 m, che raggiunge una velocità di almeno 100 km/h;
- Categoria BE: una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto alla prova della categoria B e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1000 kg, che raggiunge una velocità di almeno 80 km/h e che non rientra nella categoria B. La sovrastruttura chiusa del rimorchio deve essere di altezza e larghezza almeno pari a quelle del veicolo trattore. Essa può essere anche leggermente meno larga a condizione che la visione posteriore risulti garantita attraverso gli specchi retrovisori esterni del veicolo trattore. Il rimorchio deve essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg;

- Categoria CE:** un autoarticolato o un autocarro con un rimorchio lungo almeno 7,5 m. Sia l'autoarticolato sia la combinazione di rimorchi devono avere un peso totale ammesso di almeno 21 t, un peso effettivo di almeno 15 t, una lunghezza di almeno 14 m e una larghezza di almeno 2,30 m e devono raggiungere una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina del conducente;
- Categoria DE:** una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto alla prova della categoria D e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1250 kg, largo almeno 2,30 m e che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere larga e alta almeno 2 m; il rimorchio deve essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg;
- Sottocategoria A1:** un motoveicolo a due ruote della sottocategoria A1 senza carrozino laterale;
- Sottocategoria B1:** un quadriciclo a motore o un triciclo a motore con un peso a vuoto massimo di 550 kg, che raggiunge una velocità di almeno 60 km/h;
- Sottocategoria C1:** un veicolo a motore della sottocategoria C1 con un peso totale ammesso di almeno 4 t e una lunghezza di almeno 5 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina del conducente;
- Sottocategoria D1:** un autoveicolo adibito al trasporto di persone con più di otto, ma al massimo 16 posti a sedere, escluso quello del conducente. Il veicolo deve avere una lunghezza di almeno 5 m e raggiungere una velocità di almeno 80 km/h;
- Sottocategoria C1E:** una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto alla prova della sottocategoria C1 e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1250 kg, lungo almeno 8 m e che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e larghezza almeno pari a quelle della cabina del conducente. La sovrastruttura chiusa del rimorchio può essere anche leggermente meno larga, a condizione che la visione posteriore risulti garantita attraverso gli specchi retrovisori esterni. Il rimorchio deve essere utilizzato con un minimo di 800 kg di peso effettivo;
- Sottocategoria D1E:** una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto alla prova della sottocategoria D1 e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1250 kg, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere alta e larga almeno 2 m. Il rimorchio deve essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg;

Categoria speciale F:	un veicolo a motore della categoria speciale F con una velocità di almeno 30 km/h;
Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone e con automobili pesanti	un veicolo a motore della categoria della licenza con il quale saranno effettuati i trasporti professionali di persone o di una categoria di licenza superiore (esclusa categoria A e sottocategoria A1).

VI. Luogo dell'esame

La parte d'esame di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su un apposito percorso d'esame. La parte di esame volta a valutare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, strade interurbane e autostrade (o semiautostrade) nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone con limite di velocità fissato a 30 km/h, zone residenziali e strade urbane a scorrimento veloce) rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. L'esame pratico di conducente deve preferibilmente essere effettuato in diverse condizioni di intensità di traffico. La durata dell'esame deve essere impiegata al meglio per valutare le capacità dell'allievo conducente nelle diverse zone di circolazione, ponendo in modo particolare l'accento sul passaggio da una zona all'altra.

VII. Valutazione

- 1 Per ciascuna delle situazioni di guida, deve essere valutata la padronanza dimostrata dall'allievo conducente nel maneggiare i vari comandi del veicolo e nell'affrontare senza impaccio e in piena sicurezza il traffico. L'esperto della circolazione deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento dell'esame. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettono a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esperto della circolazione o l'accompagnatore abbia dovuto intervenire o no, determinano il fallimento della prova. Spetta tuttavia all'esperto della circolazione decidere se l'esame pratico di conducente debba essere portato a termine o no.
- 2 Nel corso della prova l'esperto della circolazione deve prestare particolare attenzione al fatto che l'allievo conducente dimostri nella guida un atteggiamento difensivo, cortese e rispettoso dell'ambiente. Questi aspetti si riflettono anche nella valutazione dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada – in particolare i più vulnerabili – anticipandone le mosse.

- 3 L'esperto della circolazione deve inoltre valutare le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:
- 3.1 controllo degli elementi di comando del veicolo: corretto impiego delle cinture di sicurezza, degli specchi retrovisori, dei poggiatesta, del sedile, dei dispositivi d'illuminazione, della frizione, del cambio, dell'acceleratore, del sistema di frenatura (sistema terziario compreso, se disponibile) e dello sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse e a diverse velocità; guida regolare; caratteristiche, peso e dimensioni del veicolo nonché peso e tipo di carico (soltanto per le categorie C, BE, CE e DE e sottocategorie C1, C1E e D1E); comfort dei passeggeri (nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida) (soltanto per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E);
 - 3.2 guida parsimoniosa e rispettosa dell'ambiente, che tenga conto del numero dei giri, del cambio delle marce, delle frenate e delle accelerazioni;
 - 3.3 attenzione: osservazione a 360 gradi, corretto impiego degli specchi retrovisori, visuale a lunga e media distanza nonché a distanza ravvicinata;
 - 3.4 precedenza: precedenza agli incroci, precedenza in situazioni diverse (in caso di inversione e cambiamento di corsia, esecuzione di manovre speciali);
 - 3.5 corretto posizionamento sulla carreggiata: corretto posizionamento sulla strada, nelle corsie, in un percorso rotatorio obbligato, a seconda del tipo di veicolo a motore e delle sue caratteristiche; posizionamento previdente sulla strada;
 - 3.6 distanze di sicurezza: mantenimento delle distanze di sicurezza dal veicolo che precede, da quello che segue e da quelli a fianco; mantenimento di una distanza adeguata dagli altri utenti della strada;
 - 3.7 velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento delle velocità alle condizioni di traffico e climatiche, guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella degli utenti del traffico del medesimo genere;
 - 3.8 semafori, segnaletica stradale e altre segnalazioni di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica e della demarcazione stradale;
 - 3.9 segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; reazione corretta in risposta alle segnalazioni degli altri utenti della strada;
 - 3.10 frenata: tempestiva riduzione della velocità, frenate adeguate alle circostanze, anticipo, utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (soltanto per le categorie C, D, CE e DE); utilizzo di altri sistemi di riduzione della velocità (soltanto per le categorie C, D, CE e DE).

